

RELAZIONE

A L

Regolamento Generale per gli Stabilimenti
Carcerari e per i Riformatorî Governativi
del Regno del 1891

R O M A

TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE

1 9 5 7

A SUA ECCELLENZA

IL CAVALIERE

FRANCESCO CRISPI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTRO DELL'INTERNO

Eccellenza

Ho l'onore di presentare all'E. V. il *Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e per i Riformatorii governativi del Regno*, e mi permetto di riassumere i criterî fondamentali ai quali esso si informa.

PARTE I.

Ordinamento degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatori

Condizioni delle Carceri nei diversi Stabilimenti prima della costituzione del Regno.

I - E' noto come al momento della unificazione del Regno, fossero diverse le legislazioni penali in vigore, diversi i sistemi adottati per la espiatione delle pene: sicchè mentre la Toscana, con ammirabile energia, aveva quasi compiuto la riforma dei suoi Stabilimenti carcerari, seguendo il sistema della segregazione cellulare continua; mentre gli Stati Sardi, la Lombardia e i ducati di Parma e di Modena, seguendo il sistema della segregazione notturna, spingevano avanti le loro costruzioni carcerarie; lo Stato pontificio ed il Regno delle due Sicilie, nulla, o poco avevano fatto per corrispondere al progredito incivilimento sociale.

Ostacoli incontrati per la unificazione del sistema penitenziario

II - Unificato il Regno e messa l'Amministrazione delle Carceri alla dipendenza del Ministro dell'Interno, non fu facile compito quello di dare ai molteplici servizi norme generali ed uniformi, senza alterare le discipline che dovevano regolare l'applicazione delle pene sancite dai singoli Codici.

Le difficoltà da superare a tal uopo erano molte e gravi; sicchè per le diverse parti della vasta Azienda si rese inevitabile una quantità grande di decreti, di circolari, d'istruzioni, in modo da renderne l'indirizzo complicato e malagevole.

Nuove leggi che rendono necessario il nuovo Regolamento

III - Il nuovo Codice penale (1), - la nuova legge ed il nuovo Regolamento sulla pubblica sicurezza (2), - la Legge sulla riforma penitenziaria (3), han messo l'Italia sopra una nuova via e reso indispensabile anche per l'Amministrazione delle Carceri, un nuovo Regolamento che fosse in armonia colle condizioni dei tempi, e coi concetti ai quali s'ispira la suaccennata trasformazione legislativa:

Questo nuovo *Regolamento generale* ho l'onore di presentare all'E. V. - E se con esso pare si contravvenga agli articoli 19 del R. Decreto 1 dicembre 1889, N. 6509 (Serie 3^a), e 22 della Legge sulla riforma penitenziaria, in forza dei quali il Governo è autorizzato a pubblicare *speciali* Regolamenti, pure è facile vedere come ciò non si opponga allo spirito del legislatore, e sia stato fatto nel solo scopo di meglio coordinare tutte le singole disposizioni a principi generali - di non ripetere spesso le medesime disposizioni - di rendere più agevole il compito ai funzionari che devono attuarle.

Stabilimenti carcerari - Riformatori - Divisione di essi in tre Compartimenti e tredici Circoli

IV - Per ben comprendere i diversi servizi dipendenti dall'Amministrazione delle Carceri, la prima e grande classificazione da fare è quella tra stabilimenti carcerari e Riformatori, come che diversa, per età e per condizione giuridica, sia la popolazione che negli uni o negli altri deve essere rinchiusa. E non meno importante è la divi-

(1) R. Decreto 30 giugno 1889, n. 6133 (Serie 3^a).

(2) Legge 23 dicembre 1888, n. 5888 (Serie 3^a) - RR. Decreti 30 giugno 1888, n. 6144 e 8 novembre 1888, n. 6517 (Serie 3^a).

(3) Legge 14 luglio 1889 n. 5165 (Serie. 3^a).

sione di questi Stabilimenti e dei Riformatori in tre Compartimenti e tredici Circoli, dei quali parlerò in seguito (1).

Classificazione degli Stabilimenti carcerari - Loro destinazione

V - Gli Stabilimenti carcerari si distinguono in Stabilimenti di prigionia preventiva, destinati principalmente a coloro sui quali pende giudizio; in Stabilimenti di pena ordinari, destinati a coloro che la legge ha definitivamente colpito; ed in Stabilimenti di pena speciali, destinati a quei detenuti i quali, per ragioni giuridiche o disciplinari, devono essere sottoposti ad un regime diverso da quello adottato per gli Stabilimenti ordinari.

Gli Stabilimenti di prigionia preventiva si dividono in Carceri giudiziarie centrali e succursali, e Carceri giudiziarie mandamentali, secondo la località nella quale si trovano; secondo che sono destinati a raccogliere gli inquisiti per reati di competenza superiore a quella dei Pretori, o per reati di competenza di quest'ultimi.

(3) Legge 14 luglio 1889, n. 6165 (Serie 3^a).

(1) 1^o Compartimento:

- 1^o Circolo — Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.
- 2^o id. — Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio.
- 3^o id. — Alessandria, Cuneo, Genova, Massa, Novara, Porto Maurizio, Torino.

(2^o) Compartimento:

- 4^o Circolo — Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Siena.
- 5^o id. — Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
- 6^o id. — Ancona, Ascoli, Macerata, Perugia, Pesaro.
- 7^o id. — Roma.
- 8^o id. — Aquila, Chieti, Teramo.
- 9^o id. — Cagliari, Sassari.

3^o Compartimento:

- 10^o Circolo — Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli, Salerno.
- 11^o id. — Bari, Foggia, Lecce, Potenza.
- 12^o id. — Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.
- 13^o id. — Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa, Trapani.

* * *

Ad altre categorie di detenuti possono servire le Carceri giudiziarie. Così le centrali e succursali sono anche destinate ai condannati alla detenzione o alla reclusione per un tempo non eccedente i sei mesi, ed ai condannati all'arresto senza limite di tempo; e le mandamentali sono destinate agli inquisiti per i quali non sia ancora intervenuto provvedimento di rinvio al giudizio, non che per i condannati all'arresto, ovvero alla reclusione o alla detenzione per un tempo non eccedente tre mesi, salve, per le une come per le altre, le eccezioni di cui avrò occasione di far parola in seguito.

Con le quali disposizioni:

si stabiliscono norme *precise* a riguardo delle singole categorie di detenuti che devono rimanere nelle diverse specie di Stabilimenti carcerari;

si tempera il danno che generalmente cagionano le pene di brevissima durata, perchè sottoponendo chi ne è colpito al regime della segregazione cellulare lo si sottrae al contatto degli altri detenuti;

si compensa questo maggior rigore, col beneficio fatto al condannato di non allontanarlo dal suo mandamento, e di concedergli ad un tempo parecchie altre agevolezze compatibili colla disciplina;

si aggrava un pò più la mano sui condannati a pena di maggior durata; ma facendo anche ad essi qualche concessione;

si tolgono tutti questi benefizi a recidivi - ai condannati per taluni speciali delitti - ed a coloro i quali per cattiva condotta se ne mostrano immeritevoli;

si viene a diminuire grandemente lo spettacolo doloroso, e non esente da pericoli, di continuo andirivieni di detenuti, su tutte le vie di comunicazione del Regno;

si porta al bilancio dello Stato una sensibile economia, a vantaggio della riforma dei fabbricati carcerari.

Le Carceri Giudiziarie centrali, succursali, mandamentali devono inoltre servire, e si comprende bene la ragione, per i condannati a qualsiasi pena, in attesa d'invio alla loro destinazione; per i detenuti di passaggio; per i detenuti a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza o di altre Autorità.

Gli Stabilimenti di pena ordinari si dividono in Ergastoli, Case di reclusione, Case di detenzione, Case di arresto, secondo che sono destinati a scontarvisi le diverse pene stabilite dal Codice.

* * *

Agli Stabilimenti di pena ordinari, si collegano gli Stabilimenti di pena speciali, cioè :

a) le Case di pena intermedie, agricole o industriali, destinate ai condannati alla reclusione, per un tempo non minore di tre anni, che abbiano scontato metà della pena, compreso il primo periodo di segregazione cellulare continua, ed abbiano inoltre tenuto buona condotta ;

b) le Case di custodia, destinate a coloro il cui stato di mente abbia grandemente scemata la responsabilità del delitto commesso, e pei quali il giudice ritenga necessaria la espiazione di tutta o parte della pena in apposito Stabilimento.

c) le Case di lavoro, destinate ai condannati all'arresto per mendicizia, o per ubriachezza ;

d) le Case di correzione, destinate :

1^a - a coloro i quali, avendo compiuto i 9 anni ma non ancora i 14, abbiano, con discernimento, commesso un reato che importi l'ergastolo o la reclusione, ovvero la detenzione non inferiore a un anno, ed al momento della condanna non abbiano compiuto i 18 anni ;

2^a - a coloro ai quali, avendo compiuto i 14 anni ma non ancora i 18, quando commisero il reato, e non avendo compiuta questa età al momento della condanna, la pena è commutata o diminuita ;

3^a - ed, occorrendo, anche a coloro i quali, avendo compiuto i 18 anni, ma non ancora i 21 quando commisero il reato, riportino una condanna che non superi i tre anni ;

e) le Case di rigore, destinate a quei condannati che, avendo percorso tutta la scala delle punizioni disciplinari, commettano nuove infrazioni passibili della maggiore tra esse, e si mostrino riotosi o pericolosi alla sicurezza e all'ordine dello Stabilimento. ;

f) i Manicomi giudiziari, destinati ai condannati divenuti pazzi durante la espiazione della pena, ed agli imputati ed accusati pei quali l'Autorità giudiziaria competente ordini il ricovero forzato, temporaneo o definitivo.

Apposite Sezioni sono destinate: 1^a ai condannati pei quali consti la circostanza della ubriachezza abituale; 2^a ai condannati per reati di stampa.

A dire il vero, del sistema di prigionia preventiva, adottato col nuovo Regolamento e dell'attuazione di alcuni Stabilimenti speciali (Case penali di rigore e Manicomi giudiziari), non si fa espressa menzione nelle Leggi di sopra accennate; ma occorre osservare:

che la legge sulla Riforma penitenziaria (articolo 23), abrogando quella del 28 gennaio 1864, N. 1653, dava implicitamente al Governo la facoltà di sostituire altre norme per la riduzione e la costruzione delle Carceri giudiziarie, alle quali si collega il sistema da adottare;

che non era possibile dar mano alla Riforma penitenziaria, senza cominciare dalle Carceri giudiziarie che ne formano il primo gradino;

che la Case penali di rigore non alterano in modo alcuno il concetto del legislatore, ma formano una istituzione che si connette col sistema disciplinare e che pur bisognava sottoporre a norme costanti;

e che lo stesso può dirsi pei Manicomi giudiziari, ove siano destinati ai condannati pazzi, mentre per quanto riguarda gl'imputati e gli accusati, la Legge implicitamente li sanziona colle disposizioni dell'art. 46 del Codice penale e dell'articolo 14 del R. Decreto 1^o dicembre 1889, N. 6509 (Serie 3^a).

Classificazione dei Riformatori - Loro destinazione

VI - I Riformatori si distinguono nel modo seguente, cioè:

a) Istituti di educazione e di correzione, destinati ai minorenni che al momento del reato commesso non abbiano compiuto i 9 anni, o che, pur avendo compiuto i 9 anni ma non i 14, non abbiano agito con discernimento;

b) Istituti di educazione correzionale, destinati ai minorenni che, non avendo compiuto i 18 anni, esercitino abitualmente la mendicizia o il meretricio, o i cui genitori, ascendenti o tutori non siano capaci di provvedere alla loro educazione;

c) Istituti di correzione paterna, destinati ai minorenni i cui traviamenti il padre non riesca a frenare.

Sistema adottato per gli Stabilimenti di prigionia preventiva

VII - Per lungo volgere di anni fu vivissima la discussione, tra i cultori delle discipline penali e penitenziarie, sul sistema migliore cui sottoporre le due grandi categorie di detenuti, inquisiti e condannati. Per gli uni, come per gli altri, parve prevalere il sistema della segregazione cellulare continua; ed i fautori di esso facevano di tutto per mostrare come, separando affatto un detenuto dall'altro, in guisa da evitare quei mali che dalla loro comunione devono necessariamente provenire, non intendevansi segregarlo dal consorzio civile; chè anzi si provvedeva all'uopo colle frequenti visite che i detenuti dovevano ricevere dal personale dell'Amministrazione e carceraria e dai così detti visitatori ufficiosi.

Sistema adottato per i condannati che devono scontare la loro pena negli Stabilimenti ordinari

VIII - Per quanto riferivasi ai condannati *a pene di una certa durata*, al sistema della segregazione cellulare continua, a poco per volta fu contrapposto l'altro detto graduale (o irlandese) il quale consiste: nel sottoporre l'individuo ad un primo periodo di rigido isolamento, poi ad un secondo periodo di segregazione notturna, col lavoro in comune durante il giorno, cui finalmente tien dietro la liberazione condizionale. Ed è superfluo soggiungere che il passaggio da un periodo all'altro, da uno stadio all'altro, non è accordato se non come premio del lavoro e della buona condotta.

Non è qui il caso di esaminare gli argomenti addotti dai sostenitori di quei due sistemi. Ormai pare generalmente riconosciuta, la superiorità del sistema graduale, come quello che meglio si confà alla natura umana; che meglio si adatta alle diverse classi di delinquenti; che maggiormente sviluppa nei condannati la forza della quale essi hanno comunemente difetto per resistere alle malvagie inclinazioni; che, nella pratica applicazione, riesce molto più economico, soprattutto per quanto riguarda la spesa occorrente alla costruzione dei fabbricati; e che permette di aumentare il rigore, della pena, in ragione diretta della gravità del delitto commesso e della perversità del delinquente.

Anche in Italia, già da molti anni l'opinione pubblica si è mostrata apertamente favorevole a questo secondo sistema; ed, interprete di essa, il legislatore gli ha dato la preferenza nel nuovo Codice penale, adottandolo in parte per le pene dell'ergastolo e della deten-

zione e completamente per la reclusione, che può riguardarsi come la pena temporanea per eccellenza.

Ho parlato di condannati a pene di una certa durata : avvegnachè per quelle di pochi mesi è preferito generalmente il sistema della segregazione cellulare continua, non essendo il caso di provvedere con esse alla educazione del delinquente, ma di fargli sentire in tutta la sua forza la severità della legge.

* * *

Io non devo esaminare, in questa Relazione, le questioni che si sollevano sulla utilità, o meno, delle pene di brevissima durata. Però non credo di dovere esimermi dall'osservare : che lo infliggere pochi giorni di reclusione, di detenzione, di arresto, non può avere gli effetti che il legislatore si propone di conseguire ; che un tale sistema di condanne abitua invece all'ambiente del carcere, scendendo l'azione intimidatrice della pena ; e che, per l'individuo che vive del suo lavoro giornaliero, quel sistema riesce doppiamente pernicioso, gli svia la clientela e gli crea intorno un ambiente di sospetti e di diffidenza.

Sotto questo punto di vista, che la pratica mette giornalmente in evidenza, si propugna da molti il sistema della inflizione di piccole multe, della sospensione condizionale delle condanne, o della espiazione di esse nella propria casa ; ed io spero che anche in Italia, sarà portata una più larga riforma in questa parte della nostra legislazione penale, con vantaggio economico non lieve, e con quello molto maggiore della pubblica morale.

* * *

Come è agevole comprendere ogni singola pena dovrà essere scontata in apposita categoria di Stabilimenti, quando supera il periodo di tempo per il quale i condannati possono rimanere nelle Sezioni speciali delle Carceri giudiziarie. Però ad evitare spese di trasferimento, e mettere a profitto possibilmente i fabbricati esistenti, è data facoltà all'Amministrazione di adattare occorrendo, nel medesimo Stabilimento i locali necessari per gli stadi diversi di una medesima pena. Ed una tale eccezione rova più larga applicazione a riguardo delle donne condannate, in quanto che nel medesimo Stabilimento possono esservi speciali Sezioni anche per le diverse specie di pena, allo scopo di allontanarle, il meno che si può, dal loro paese

e dalla loro famiglia, sottraendole così a tutti gl'inconvenient delle lunghe traduzioni.

Considerando inoltre :

che il nuovo Codice che ha voluto mantenere divisi affatto, durante tutta la espiazione della pena, i condannati alla reclusione dai condannati alla detenzione, fino al punto di non concedere a questi ultimi il beneficio del passaggio alle Case di pena intermedie, pur compensandoli con una maggiore larghezza nel tempo della liberazione condizionale ;

che mentre l'ammenda non pagata, è stata dal Codice commutata in arresto, per la multa non pagata si è invece comminata sempre per detenzione ;

che la multa è applicata largamente dal Codice e saran pochi coloro i quali la soddisferanno in danaro, pochissimi quelli che la costituiranno con prestazione di opera ;

che stando così le cose, molti condannati alla reclusione dovrebbero al termine della loro pena, passare dalle Case di reclusione (e spesso da una Casa di pena intermedia) ad una Casa di detenzione;

così per evitare che si trovino confusi insieme, nel medesimo Stabilimento, queste due categorie di condannati, ad evitare al tempo istesso continui e costosi trasferimenti, è stato disposto :

che gli Stabilimenti ordinari di detenzione, servano unicamente per i condannati la cui pena non sia superiore ai tre anni ;

che per i condannati alla detenzione per commutazione della multa, servano le Sezioni delle Carceri giudiziarie più vicine ;

che i condannati che debbono scontare le due pene, della reclusione e della detenzione, quando abbiano scontato la prima, passino nelle Sezioni penali se la detenzione è minore di tre anni, e negli Stabilimenti ordinari se è di durata maggiore.

E' naturale poi che nell'assegnazione dei condannati ai diversi luoghi di pena, l'Amministrazione procurerà di tener separati nel secondo stadio di espiazione penale (vale a dire dopo il periodo della segregazione cellulare), talune categorie di delinquenti, pei quali occorra un trattamento disciplinare speciale.

* * *

Per quanto riguarda gl'inquisiti, anche in Italia fu preferito, per molto tempo, il sistema della segregazione cellulare continua ; e la Legge del 28 gennaio 1864, riproducendo in parte l'altra degli Stati Sardi del 27 giugno 1857, stabiliva in principio : che le Carceri

giudiziarie dovevano essere ridotte e costruite secondo il sistema cellulare ; che i detenuti dovevano essere segregati gli uni dagli altri ed occupare locali isolati, in guisa che rimanesse impedita ogni comunicazione fra di loro tanto, di giorno che di notte ».

Senonchè la esperienza avendo mostrato :

a) che la segregazione cellulare continua, difficilmente si ottiene in un Carcere giudiziario, e p'ù che colle opere di costruzione, si ottiene colla vigilanza di un buon personale di custodia ;

b) che le spese rilevanti, alle quali necessariamente si deve andare incontro per raggiungere questa segregazione in tutti i movimenti della popolazione di un Carcere (passeggio, lavoro, colloqui, ecc.), non trovano vero compenso nei vantaggi che di fatto si conseguono ;

c) che la segregazione cellulare continua, essendo per sè stessa una pena severissima, non può ragionevolmente essere inflitta, e talvolta anche per tempo non breve, ad individui che devono essere presunti innocenti ; nè ad individui accusati di lievi reati o che siano apertamente confessi ;

d) che la Legge del 24 gennaio 1864, applicando la segregazione cellulare continua alle sole Carceri centrali e succursali, i cui fabbricati erano a carico del Governo, e non provvedendo contemporaneamente alle Carceri mandamentali, i cui fabbricati erano a carico dei Comuni, attuava incompletamente un sistema e per ciò appunto lo rendeva, in certa qual guisa, inefficace ;

così si è creduto partito migliore quello di adottare le norme seguenti, cioè :

1^a - che l'obbligo della costruzione di tutti i fabbricati carcerari debba essere a carico dello Stato ;

2^a - che le Carceri destinate alla detenzione preventiva, debbano essere costruite in parte secondo il sistema della segregazione cellulare continua, in parte secondo il sistema della segregazione notturna ;

3^a - che i giudicabili debbano essere tenuti in cella finchè l'Autorità giudiziaria, dalla quale essi dipendono, lo reputi necessario nell'interesse dell'amministrazione della giustizia ;

4^a - ma che, a tutela della morale, il sistema della segregazione notturna debba essere applicato a tutti i detenuti, qualunque sia la categoria giuridica alla quale appartengono.

Considerando però, come sia grave manifestazione della delinquenza dell'epoca nostra, quella che, accenna a guadagnare le classi meno basse del consorzio civile; come, tanto negli inquisiti quanto nei condannati, debba essere rispettato il sentimento della dignità personale che fa preferire la segregazione cellulare al contatto di altri detenuti, così facoltà è lasciata agli uni ed agli altri, di rimanere in cella, ove ne facciano formale domanda. X

Altre clausole come quella di permettere al detenuto di portar la maschera uscendo dalla sua cella, di rifiutarsi alle visite di persone estranee ecc., sono state ritenute superflue, e potranno occorrendo, far parte dei singoli Regolamenti interni.

Ragioni di disciplina hanno però consigliato di stabilire: che ove un condannato chieda ed ottenga di rimanere in cella per il tempo de' la sua pena, non possa in seguito cambiar di regime a suo talento, senza che concorrano altri gravi motivi riconosciuti dalla superiore Autorità locale; e che di questa condizione, egli debba essere previamente e formalmente avvertito, affinchè sappia quali saranno le conseguenze della sua risoluzione

* * *

Anche dei delinquenti di minore età, l'Amministrazione si è grandemente preoccupata.

Considerando che un giovanetto entrato in Carcere, sia anche per rimanervi pochi giorni, corre pericolo di andare a sicura rovina morale, l'ultimo Congresso penitenziario internazionale di Pietroburgo emise il voto, che ai minorenni delinquenti fosse largamente concessa la libertà provvisoria. Ma questa concessione non può sempre essere fatta: e poichè il sottoporli all'isolamento cellulare è parso un provvedimento troppo severo; così è stato adottato il principio di applicare per essi, di regola, il sistema della segregazione notturna, ove l'Autorità giudiziaria non esiga che siano tenuti in segregazione continua.

In quanto a coloro che sono sotto giudizio per reati meno gravi, o sono di età più tenera, facoltà è stata concessa all'Amministrazione di farli ricoverare in Riformatorii privati, ove questi offrono le garantigie necessarie e l'Autorità giudiziaria competente dia il suo parere favorevole.

* * *

Al medesimo sistema della segregazione cellulare dovrebbero essere sottoposti i detenuti nelle Camere di sicurezza pubblica, dove

si raccolgono sovente le prime prove dei reati commessi; ma questo provvedimento, necessario al complemento della riforma penitenziaria, formerà senza dubbio oggetto di altra apposita Legge.

Sistema adottato per i condannati che devono scontare la loro pena negli Stabilimenti speciali

IX - Gli Stabilimenti di pena speciali saranno suddivisi in Sezioni ed adattati a sistema di segregazione cellulare continua - di segregazione solamente notturna - od anche a comune, secondo lo scopo cui devono servire.

Sistema adottato per i minorenni ricoverati nei Riformatori.

X - Troppo severo parve il sistema della segregazione cellulare continua, per applicarlo ai Riformatori, laonde si è preferito per essi l'altro della segregazione notturna; e non reputando sufficiente tutela alla morale, il principio che i Riformatori siano distinti secondo la condizione giuridica, dei giovanetti ricoverati, si è voluto anche aggiungere una classificazione cardinale, quale è quella della divisione per Sezioni, a seconda delle diverse età, salvo i Regolamenti interni di applicare le altre che potranno essere ritenute necessarie.

Direzione Generale delle Carceri mantenuta alla dipendenza del Ministero dell'Interno.

XI - Sul dicastero dal quale debba dipendere l'Amministrazione carceraria: se cioè da quello dell'Interno o da quello di Giustizia, sono diverse le opinioni, e diverso il sistema seguito dai paesi civili. Se non ch'è avuto riguardo al fatto che le nostre Carceri giudiziarie non sono riservate ai soli inquisiti, ma anche ai condannati e talvolta a pene non brevi; che una parte non piccola dei servizi dell'Azienda carceraria (appalti, lavorazioni, ecc.) meglio si collega con quelli dell'Autorità amministrativa; che per la natura di questi servizi, l'Azienda carceraria forma un'amministrazione speciale affatto; che alleviando all'Autorità giudiziaria di una ingerenza diretta sul servizio delle Carceri, si offrono guarentigie maggiori, anche per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia: così la Direzione Generale delle Carceri è stata mantenuta alla dipendenza del Ministero dell'Interno.

Ciò non di meno si è lasciata all'Autorità giudiziaria la quasi esclusiva ingerenza su tutto quanto si riferisce agli inquisiti; le si

è lasciata l'alta tutela, su tutto quanto si riferisce all'applicazione del sistema penitenziario; e se dalle due Autorità, giudiziaria ed amministrativa, si procederà sempre di accordo, come non è a dubitare, i risultati non potranno che rispondere ai concetti del legislatore.

Però sebbene il personale tutto, direttivo e di custodia, degli Stabilimenti Carcerari e dei Riformatori, sia messo alla dipendenza dei funzionari dell'Amministrazione civile locali, obbligo ad esso è fatto di riferire sempre all'Autorità giudiziaria tutto quanto possa, direttamente o indirettamente, riguardare il corso della giustizia e di seguire gli ordini delle competenti Autorità superiori; le quali sono tenuti di metterli in iscritto, ove si tratti di disposizioni non prevedute dal Regolamento, in guisa che la responsabilità sia chiaramente ed esplicitamente assunta da chi di diritto.

E poichè i Sindaci dei Capiluoghi di mandamento non avrebbero potuto, senza grave sacrificio, assumere la responsabilità di tutti i servizi delle Carceri mandamentali, soprattutto per la parte relativa alle scritturazioni da tenere in corrente, così si è lasciata loro la facoltà di deferire ai Capiguardia (od a chi ne faccia le veci) qualcuna delle attribuzioni, previa sempre l'autorizzazione del Ministero.

Allo scopo poi di evitare una corrispondenza inutile, che aumenterebbe il lavoro degli uffici delle Prefetture e ritarderebbe il corso degli affari relativi alla gestione industriale o contabile, le Direzioni degli Stabilimenti o delle Sezioni penali debbono rivolgersi alla rispettiva Prefettura, ove si tratti di personale, di fabbricati e simili; debbono rivolgersi al Ministero, ove si tratti dell'azienda contabile o industriale; ed all'una e all'altro, ove si tratti di avvenimenti di eccezionale importanza, come a dire suicidi, evasioni, ammutinamenti.

Consiglio delle Carceri - Sua costituzione e sue attribuzioni.

XII - Per quanto in una Amministrazione, come è quella delle Carceri, chi è chiamato all'onore di dirigerla debba avere la piena fiducia del Ministro, perchè si tratta di servizi tecnici, complessi, delicatissimi, della cui importanza non tutti riescono a farsi un chiaro concetto, pure è indispensabile che questa fiducia sia, direi quasi, garantita da un Corpo consulente. Il quale, senza far parte integrale dell'Amministrazione, senza per nulla scemare la responsabilità del Ministro di fronte al Parlamento, sia in grado di seguire da vicino lo svolgimento di tutti i servizi, illuminare chi

ne sta a capo, rendere più proficue le discussioni che potranno essere sollevate in Parlamento, portare a fine la riforma alla quale oggi si pone risolutamente la mano.

Alla costituzione di questo Corpo consulente ha provveduto la Legge sulla riforma penitenziaria ed il Regio Decreto del 6 marzo 1890, n. 6829 (serie 3^a), istituendo il Consiglio delle Carceri, presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, e composto (oltre che dal Direttore Generale delle Carceri) da sei membri nominati dal Ministro, i quali si rinnovano per metà ogni biennio, ma possono essere riconfermati. Un numero maggiore di componenti avrebbe forse scemato la loro attività e la loro responsabilità individuale; avrebbe trasformato in accademia un Corpo cui l'Amministrazione è tenuta a rivolgersi per trovarvi consigli illuminati, non imbarazzi ed ostacoli.

Obbligo precipuo di questo Consiglio essendo quello di emettere il suo parere sui documenti che la Direzione Generale delle Carceri deve presentare al Parlamento, voglio dire:

1^o - la indicazione delle spese effettivamente fatte o impegnate nell'esercizio precedente per ciascun capitolo del bilancio, e le ragioni per le quali siasi ottenuta una economia o siano abbisognevola nuovi fondi;

2^o - la indicazione dei proventi ottenuti nell'esercizio precedente, e le ragioni che abbiano contribuito ad aumentarli, ovvero a diminuirli;

3^o - la designazione delle opere nelle quali saranno impegnate le somme iscritte in bilancio al capitolo « Spese di riduzione, ampliamento, costruzione dei fabbricati carcerari »;

4^o - la esposizione particolareggiata sullo stato del riordinamento dei fabbricati carcerari: —

obbligo di questo Consiglio essendo quello di emettere il suo parere sulla convenienza di affidare a Riformatori privati, minorenni giudicabili e condannati;

e sui modi atti a diffondere la istituzione delle Società di patronato e dei Riformatori, nonchè sui sussidi straordinari da concedere alle une ed agli altri: —

io sono certo che nessuno vorrà credere che essa sia una istituzione fittizia, o di aggravio alle finanze dello Stato. Ed in quanto al timore che possa togliere o diminuire la responsabilità dell'Amministrazione e del Ministero, di fronte al Parlamento, occorrerà

appena ripetere : che il voto del Consiglio delle Carceri è meramente consultivo, e che, anche nel caso di una possibile discrepanza di opinioni, il corso regolare del servizio non avrebbe a risentirne alcun danno.

Oltre alle attribuzioni delle quali sopra è cenno, altre ne sono conferite al Consiglio stesso dei nuovi Ordinamenti : voglio parlare del voto che ad esso deve richiedersi, ove si tratti di nominare Direttori di 4° classe, persone che, non provenendo dall'Amministrazione, possono ottenere quel posto per titoli ; voglio parlare dell'esame che lo stesso Consiglio è chiamato a fare sul servizio delle assegnazioni, per vedere se le norme stabilite siano state applicate senza eccezione alcuna.

E certamente non meno utile sarà il compito di questo Consiglio, se, collaborando ai provvedimenti di maggiore importanza, non solo vorrà appoggiare l'attuazione, ma conservare le tradizioni, ed impedire che col mutar di persone si muti anche d'indirizzo : ciò che pur troppo costituisce uno dei danni più deplorabili nelle Amministrazioni dello Stato.

**Consiglio di sorveglianza presso i singoli Stabilimenti di pena ordinari —
Sua costituzione e sue attribuzioni.**

XIII — Di grandissimo momento sono, nel meccanismo del sistema penitenziario graduale, il passaggio da uno Stabilimento ordinario ad uno Stabilimento intermedio, e la concessione della liberazione condizionale ; sicchè ben si avvisò il legislatore nello affidare ad un Consiglio apposito e locale (detto appunto Consiglio di sorveglianza), l'incarico di proporre i condannati che si rendessero meritevoli del primo beneficio e di fare le sue osservazioni sui condannati che domandassero il secondo. Nè questo Consiglio poteva essere composto altrimenti che dal Procuratore del Re del Circondario dove trovasi lo Stabilimento penale, dal Direttore dello Stabilimento, e dal Presidente della Società di patronato locale.

L'articolo 18 del R. Decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 stabilisce, è vero, che in difetto del Presidente della Società di patronato, il terzo membro debba essere scelto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati locale ; ma questa clausola non obbliga a preferire un professionista, ed in tal caso l'individuo meglio indicato sarebbe il Presidente della Congregazione di carità.

Avuto poi riguardo alle circostanze seguenti, cioè : che non pochi dei nostri Stabilimenti di pena trovansi in luoghi fuori di mano,

e taluni anche in isole lontane, dove sarebbe difficile trovare comodo alloggio, e da dove il viaggio per mare non è sempre agevole; che le spese e le indennità di missione potrebbero, per le circostanze suindicate, divenire gravissime; che, nè il Procuratore del Re di un Circondario, nè il Presidente della Società di patronato, o il membro scelto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, potrebbero abbandonare i loro affari con frequenza e per parecchi giorni, così si è lasciato al Presidente la facoltà di riunire il Consiglio, anche nel suo Ufficio, chiamando all'uopo il Direttore dello Stabilimento.

Però è ragionevole che i verbali delle adunanze siano depositati presso l'Ufficio della Direzione, allo scopo di essere esaminati, occorrendo, dai delegati del Ministero di Giustizia o da quelli dell'Interno.

Come per la concessione del passaggio allo Stabilimento di pena intermedio, così per la retrocessione di un condannato da uno di questi Stabilimenti ad uno Stabilimento ordinario, spetta al Consiglio di sorveglianza la facoltà di fare le relative proposte; mentre per la revoca della liberazione condizionale il Codice dispone giustamente con norme diverse, e lascia che la proposta relativa venga fatta, invece, dall'Autorità di pubblica sicurezza.

Un terzo e non meno grave compito è dato dalla Legge al Consiglio di sorveglianza. Esso deve proporre quando un condannato, fatto rinchiodere in una Casa di custodia debba essere tradotto a scontare il rimanente della pena in uno Stabilimento ordinario; ma prima di proporre questo trasferimento occorre che sia inteso il Medico-chirurgo della Casa di custodia, e possono dal Consiglio essere assunte tutte le informazioni che reputerà necessarie per decidere con piena conoscenza di causa.

Ai componenti il Consiglio di sorveglianza, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, è permesso di visitare lo Stabilimento o la Sezione penale; di sentire i condannati, ed avere tutte le altre agevolazioni che sono indispensabili pel compimento del loro alto mandato.

Società di patronato - Loro costituzioni ed attribuzioni - Concorso del Governo.

XIV - Tra le istituzioni complementari di una riforma penitenziaria, nessuna è più importante delle Società di patronato, sicchè agevole riesce il comprendere le ragioni per le quali sia stata rivolta ad esse una attenzione speciale affatto.

* * *

Pur troppo in Italia questa istituzione non si è potuta dire rigogliosa di vita : e gli sforzi che si son fatti, per metterla all'altezza dei bisogni dei tempi, han dato risultati relativamente meschini ; ma appunto per questo occorre avvisare ai mezzi come rinvigorirla, determinandone nettamente lo scopo, allargandone le attribuzioni, agevolandone la costituzione, aiutandola con mezzi morali e materiali, additando al paese quali titoli di benemerenzza essa abbia per l'opera prestata.

L'azione delle Società di patronato deve certamente estendersi a tutti i condannati adulti, qualora presentino regolare domanda almeno sei mesi prima della loro liberazione, ed a tutti i minorenni, eccettuati quelli ricoverati per correzione paterna. Ma poichè l'esperienza ha mostrato il bisogno assoluto di preoccuparsi anzi tutto dei minorenni, ad essi si vuole *principalmente* indirizzata l'opera, delle Società di patronato, nella speranza che i frutti siano più pronti e più giovevoli al consorzio civile.

In qualche recente Congresso si sono fatti voti affinchè l'opera delle Società di patronato possa estendersi anche agl'inquisiti ; ma l'Amministrazione ha creduto di non aggiungere disposizioni speciali in proposito, perchè, trattandosi d'individui a disposizione dell'Autorità giudiziaria, prudenza consiglia di procedere cauti.

* * *

Collocare coloro che escono dagli Stabilimenti penali o dai Riformatori è certo il compito precipuo delle Società di patronato ; ma esso non è senza gravi difficoltà, in vista appunto delle presenti condizioni economiche e sociali, rese ogni giorno più difficili, dalle esigenze della vita - dalla concorrenza della mano d'opera - dal febbrile movimento degli affari.

Per cominciare questo lavoro di vero salvamento, è mestieri anzitutto che tra coloro i quali devono spiegare la loro azione di tutela e gli altri che devono essere tutelati, i rapporti si facciano più frequenti, in guisa che nasca una corrispondenza di benevolente fiducia. A ciò provvede il Regolamento generale : a ciò provvede-

ranno molto più largamente i Regolamenti interni delle singole categorie di Stabilimenti penali e di Riformatori.

Nello scopo di corrispondere al nobile ideale, sogliono le Società di patronato sciegliere e stipendiare appositi agenti, ai quali confidano gli indiviui da collocare — raccogliere da tutte le Provincie e dall'estero, notizie precise sul bisogno di mano d'opera, sulle mercedi offerte, ecc. ecc., e queste notizie comunicare ai loro patrocinati che di lavoro son privi — aprire asili di ricovero — aprire stazioni di fermata nei punti di transito, nelle quali danno ai loro patrocinati asilo e vitto a condizioni vantaggiosissime, sotto la vigilanza dei soci e agenti locali — agevolare in tutti i modi una occupazione, anche nelle colonie lontane, a coloro che in patria non riescono a campare la vita; e se tutto ciò si pratica con esito felice da altri paesi civili, non v'è ragione per disperare che l'Italia possa fare altrettanto.

Ma qui non deve arrestarsi l'azione delle Società di patronato. E poichè chi trovasi in càrcere, inquisito o condannato, lascia talvolta più bisognosi di lui genitori cadenti — mogli sconsolate — teneri figli dei quali egli era l'unico sostegno, ai quali nessuno forse rivolgerà una parola di conforto: è di questi infelici che esse devono anche darsi pensiero — è a questi derelitti che devono portare soccorso.

Con savio provvedimento il Codice penale dà, in certi casi, al magistrato la facoltà di fare scontare nella loro abitazione, la pena dello arresto, alle donne ed ai minorenni. Delle une e degli altri è bene che si occupino altresì quei pietosi istituti; e così l'opera loro può completare quella del legislatore.

Ben altre e non meno importanti attribuzioni sono affidate, dal Regolamento, alle Società di patronato, quelle cioè:

a) di essere rappresentate nei Consigli di sorveglianza;

b) di poter ottenere dal Presidente del Tribunale civile, a determinate condizioni, la liberazione dei giovanetti, ricoverati per oziosità e vagabondaggio o per reati commessi senza discernimento;

c) di poter fare sospendere, per i giovanetti, la esecuzione delle ordinanze di ricovero in un Istituto di educazione correzionale;

d) di fare restituire ai parenti, prima del tempo stabilito, i minorenni ricoverati in uno di questi Istituti;

e) di far collocare i minorenni di cui sopra, presso famiglie oneste;

f) di custodire il fondo dei patrocinati liberati, somministrandolo loro secondo il bisogno ;

g) di far mitigare gli obblighi che l'Autorità di sicurezza pubblica impone agli individui soggetti alla vigilanza speciale.

E tutto ciò spiega i provvedimenti adottati dal Regolamento affinché quelle Società non cadano nelle mani di mestatori ; ciò giustifica la disposizione per la quale i loro Statuti devono essere previamente approvati dal Ministero dell'Interno. Guai se una Istituzione di così grande importanza perdesse i suoi veri caratteri, e se alla filantropia si sostituisse la speculazione, se la carità cristiana diventasse un mestiere, un organo di partito, uno sgabello alla vanità personale!

Pieno ed intero concorso devono dare alle Società di patronato, tutte le Autorità governative, in particolar modo i Direttori degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatori ; nulla deve essere omesso per rimettere sulla buona via chi per poco se ne era allontanato ma se qualcuno dei patrocinati vien meno ai suoi doveri — demerita della fiducia dei suoi protettori — chi non ha saputo far buon uso della liberazione ottenuta, è mestieri che ritorni sotto la disciplina alla quale era stato sottratto.

Nessuna ingerenza diretta deve avere il Governo nella costituzione delle Società di patronato, le quali possono essere comunali, circondariali, provinciali. Ciò darà campo alla iniziativa privata di spiegare tutta la sua energia, per far sì che nella mano caritatevole dei suoi soci si possa vedere la mano del cittadino stesa verso chi è bisognoso di aiuto. Però quale che sia il carattere di ognuna di queste Società (comunali, circondariali, provinciali) sarà indispensabile che esse formino taluni centri maggiori — che abbiano continui rapporti tra loro — che di tempo in tempo i loro rappresentanti si riuniscano or nell'una or nell'altra delle nostre grandi città del Regno, non solo per intendersi sul modo come prestare scambievolmente soccorso, al condannato od al ricoverato della propria Provincia, Circondario, Comune inviato in espiazione di pena in altra Provincia, Circondario, Comune ; ma per prendere gli accordi necessari colle Società di patronato degli altri paesi civili allo scopo di tutelare gli italiani condannati all'estero, o gli stranieri condannati in Italia. Tutti sanno come questo spirito di carità internazionale faccia già rapidi progressi in Europa, e raccolga da ogni parte incoraggiamenti e concorso.

Essendo la istituzione delle Società di patronato una vera e

grande Opera di beneficenza sociale, dal cui seno lo spirito di parte deve essere bandito affatto, essa riuscirà tanto più vitale quanto più esteso sarà il numero dei soci, quanto più tutte le classi di cittadini vi porterranno il loro concorso, dal ricco signore al modesto operaio - dal prete al laico - dal patrizio al plebeo.

E sarà bene che in quest'opera di carità siano ammesse largamente anche le donne, naturalmente inchinevoli a compassione, e dotate di senso squisito. A tal uopo si è stabilito che le condannate o le ricoverate non possano essere affidate, di regola, che al patrocinio di donne, salvo casi speciali, e quando il fare diversamente non presenti pericolo alcuno.

* * *

Però, come la carità cittadina non nasce per la sola virtù di Regolamenti, come la buona volontà e l'abnegazione non possono provvedere a tutto, così mi sono grandemente preoccupato dei mezzi pecuniari coi quali agevolare alle Società di patronato il non facile compito.

Certamente non mancheranno all'uopo le oblazioni private, e tutte le risorse che sa creare lo spirito di carità dei tempi moderni; ma le somme attinte da queste fonti non saranno mai troppe, ed io credo che anche l'Amministrazione debba contribuire con ogni mezzo ad aumentare quel fondo di beneficenza.

A tal uopo, dunque, oltre alla somma stanziata in bilancio di lire 20.000, si è creduto utile di aggiungere altre, senza aggravio alcuno dello Stato.

Fin dall'anno 1870, l'Amministrazione delle Carceri dispose che fossero versate nella Cassa dei depositi e prestiti, tutte le somme che costituivano il fondo di massa delle Guardie carcerarie; nel 1873 alla medesima Cassa dei depositi e prestiti facevasi versare il fondo di massa degli Allievi della Scuola Guardie; e nel 1870 ordini analoghi impartivansi per il fondo di massa dei condannati.

Degli interessi di tutto questo capitale ha disposto la Direzione Generale delle Carceri, per dare speciali gratificazioni agli Agenti stessi ed ai condannati; ne ha disposto per concorrere alle spese relative alla fondazione della Colonia di Castiadas ed alla costruzione degli Stabilimenti di Regina Coeli, rendendone regolare conto al Parlamento (1).

(1) Legge 25 luglio 1881, n. 350 (Serie 3^a).

Ora se da un lato si è stabilito di lasciare per l'avvenire agli Agenti di custodia gl'interessi della loro massa versata, l'Amministrazione crede che si possa trarre partito migliore dei frutti accumulati finora, di quelli che continuerà a percepire dalla massa delle Guardie carcerarie (vecchio ruolo), e dal fondo di massa dei condannati, rivolgendoli in gran parte a prò delle Società di patronato. Avvegnachè non sarebbe possibile fare per i condannati ciò che si fa per gli Agenti di custodia (nuovo ruolo), avuto riguardo alla circostanza che il capitale appartenente ai primi, non solo si compone di piccolissime somme parziali, ma consta di quasi 80 mila partite; e di fronte al beneficio di qualche centesimo o di frazione di centesimo, che potrebbe spettare ad ogni condannato, ed allo enorme lavoro che cagionerebbe la tenuta delle contabilità relative, pare sia preferibile l'utile che può venire dalla nuova destinazione che si vuol dare a quella somma.

La Legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, grazie alle conversioni che permette di fare, riuscirà anche di valevole aiuto alla Istituzione del patronato. Molti lasciti sono stati fatti dai nostri padri in favore dei condannati, o dei detenuti, o dei minorenni discoli, per prestar loro quei soccorsi che ora sono a carico dello Stato, e nessun uso più legittimo e più provvido di quello proposto dalla Amministrazione potrà farsi di tali somme, nei limiti e colle formalità dalla Legge stessa voluti.

Finalmente al fondo di concorso per le Società di patronato l'Amministrazione ha creduto di destinare:

a) il danaro o i valori trovati nascosti indosso ai condannati negli Stabilimenti di pena;

b) il danaro o i valori trovati nascosti indosso ai condannati che da uno Stabilimento di pena o da un Carcere giudiziario, sono trasferiti in altro Stabilimento o in altro Carcere;

c) il danaro, costituente il fondo di lavoro, lasciato dai condannati morti;

d) il danaro, costituente il fondo di lavoro, che appartiene ai condannati evasi, ove non si costituiscono volontariamente entro le 24 ore

mentre il danaro o i valori trovati nascosti indosso agl'inquisiti od ai condannati, provenienti dallo stato di libertà, verranno sempre rimessi all'Autorità giudiziaria competente, la quale ne disporrà a forma di legge.

Nessun dubbio può sorgere sulla legalità di questi provvedimenti :

perchè un condannato deve sapere come egli non possa tenere nascosti indosso somme o valori, essendo di ciò espressamente avvisato al suo ingresso in uno Stabilimento ;

perchè è stabilito dal Regolamento ed il condannato deve sapere che le gratificazioni devono iscriversi al suo fondo di lavoro e le somme, altrimenti pervenutegli, iscriversi al suo fondo particolare ;

perchè il danaro nascosto indosso ad un condannato non può pervenire che da sorgenti illecite - non può avere che illecito scopo ;

perchè il condannato non riceve a titolo di mercede dovutagli ma come semplice gratificazione, la quota che gli si paga sul prodotto della sua mano d'opera, e sa che delle somme accreditategli, egli può goderne con determinate condizioni, ma che perde questo diritto se evade, o se, evadendo, non si presenta spontaneamente entro le 24 ore.

E se invece di lasciare quelle somme come premio agli Agenti che le trovano, la Direzione Generale delle Carceri preferisce di devolverle a beneficio delle Società di patronato, per non fare sorgere il dubbio che lo zelo del personale di custodia abbia come movente l'interesse, nessuno, ripeto, può mettere in dubbio che il provvedimento sia non solamente giusto, ma anche lodevole.

Del resto, dovendo, caso per caso, decidere il Ministero sulle legalità del sequestro, nulla vieta che in casi eccezionali si possa ammettere da parte del condannato la legittima giustificazione.

Sarà una rendita relativamente cospicua quella che si ricaverà da tutti i cespiti ora mensionati ; e spendendola con oculata parsimonia, i risultati non potranno che essere soddisfacenti.

Per meglio conseguire questo scopo, l'Amministrazione ha creduto :

a) di rendere obbligatoria, per ciascuna Società di patronato, la presentazione di una relazione annua su tutto il suo operato ;

b) di rendere obbligatoria la presentazione di tutte queste relazioni al Consiglio delle Carceri, per i sussidi straordinari da assegnare alle singole Società di patronato ;

c) di rendere obbligatoria la presentazione al Parlamento di un conto particolareggiato del modo come quel fondo è stato distribuito.

Così, in ultima analisi, anche di questa parte di pubblico servizio saranno giudici il Parlamento ed il paese.

Oltre ai sussidi ordinari che il Ministero distribuirà annualmente alle Società di patronato, in rapporto all'opera prestata, altri sussidi straordinari, previo il parere del Consiglio delle Carceri, potranno essere dati a quelle Società che acquisteranno titoli speciali di beneficenza, primo tra i quali è certamente quello di aprire Asili di ricovero pei poveri patrocinati.

Di due categorie, distinte affatto, sono in generale questi Asili.

La prima è destinata a quei liberati (adulti o minorenni) che per colpa non loro vengono a mancare di occupazione e di pane, sicché corrono il rischio di rimanere sul lastrico e di perdere i benefici fino allora conseguiti. La seconda è destinata a raccogliere quei minorenni i quali, usciti dal Riformatorio, non possono trovare collocamento senza passare per un ultimo stadio che equivarrebbe, in certa qual maniera, alla Casa di pena intermedia per gli adulti.

Nel primo caso, come nel secondo, oltre al sussidio ordinario e straordinario, apposite convenzioni potrebbero assicurare alle Società di patronato nuovi cespiti di entrate.

Avvegnachè se l'Amministrazione, stanziando nel suo bilancio una diaria fissa per ogni giornata di presenza di minorenne, nel fare i contratti colle direzioni dei Riformatori, stabilisce la retta in ragione composta della età del ricoverato e del tempo di soggiorno che egli farà nell'Istituto; e se d'altro canto corrispondesse alle Società di patronato, che assume gli obblighi di sopra menzionati, la differenza tra le somme stanziare e quelle effettivamente pagate, ne risulterebbe come conseguenza che la direzione del Riformatorio avrebbe tutto l'interesse di dare ai ricoverati, nel minor tempo possibile, un mestiere proficuo; e che la Società di patronato avrebbe tutto l'interesse di occuparli in guisa stabile e vantaggiosa. Val quanto dire si otterrebbero i due più grandi benefizi che l'Amministrazione deve sempre avere presente, cioè:

1^a - il minor soggiorno possibile dei minorenni nello stadio di educazione correzionale a carico dello Stato;

2^a - le guarentigie maggiori possibili di pronto ed utile collocamento dei ricoverati.

Commissioni visitatrici - Loro costituzione ed attribuzioni.

XV - Non meno importante della istituzione delle Società di patronato è quella delle Commissioni visitatrici, in ogni Comune

e per ogni Stabilimento carcerario o Riformatorio; ma molto più delicate sono le sue attribuzioni: delicate al punto che non tutti gli scrittori provetti, nè tutti i paesi civili ne accettano la ingerenza.

* * *

Ed invero trovare per ogni Comune del Regno parecchie persone che possano entrare, sempre e quando vogliano, in un Carcere, in una Casa di pena o in un Riformatorio, e visitarne i locali - tener dietro a tutto l'andamento dei servizi diversi - sentire i reclami del personale di custodia e dei detenuti, senza appassionarsi; trovare di queste persone, che, di fronte ai detenuti del loro stesso Comune, e che possono talvolta essere loro amici e loro congiunti, tengano alto il prestigio dell'Autorità e della Legge - che senza avere responsabilità di chi è preposto al servizio - che impongano silenzio alla voce del cuore, per non dare ascolto che a quella della ragione, senza credere con ciò menomamente il loro prestigio - che tengano testa alle raccomandazioni, alle insinuazioni, alle minacce - che parlino ai detenuti dello adempimento dei loro doveri più che dei loro diritti; trovare di queste persone, dico, non è veramente cosa agevole molto.

Ciò malgrado non si è creduto di dover fare a meno dell'opera di queste Commissioni. E considerando: che ove nella nomina delle persone chiamate a farne parte si proceda con avvedutezza, anche per evitare possibili attriti col Consiglio di sorveglianza, i pericoli di cui sopra è cenno possono essere scongiurati; che in un paese retto da libere istituzioni, la pubblica opinione dev'essere illuminata, contro i nemici dell'ordine e contro i mestatori d'ogni risma, così si è creduto utile, non solo di mantenere quella istituzione nelle Carceri giudiziarie, ma di estendere la sua azione anche negli Stabilimenti di pena ed ai Riformatori.

* * *

Due sono i vizi che hanno reso le Commissioni visitatrici talvolta pericolose alla disciplina - spesso incerte nella loro azione: 1° il concetto non esatto che i componenti di esse si facevano del loro mandato; 2° il personale di cui erano composte.

Al primo di questi vizi si è procurato di porre riparo, determinando nettamente il compito delle Commissioni visitatrici; le quali, pur seguendo l'indirizzo dei diversi servizi, devono agire sempre di accordo colle Direzioni locali - rafforzare il rispetto dell'Autorità - rivolgersi all'Autorità superiore ove abbiano osservazioni da fare; e di questo diritto fare ad esse, in certi casi, un obbligo assoluto,

affinchè la loro responsabilità non sia salva, ove vengono meno ai loro doveri.

Al secondo vizio si è procurato di provvedere lasciando a far parte di quella Commissione l'Autorità municipale, cioè il Sindaco (Presidente) – lasciandovi naturalmente il rappresentante dell'Autorità giudiziaria (il Procuratore del Re o il Prefetto) – lasciandovi l'Autorità ecclesiastica (il Parroco); ma chiamandovi due componenti eletti e nominati uno dal Procuratore Generale del Distretto di Corte d'appello, e l'altro dal Prefetto della Provincia. Così, senza escludere l'elemento libero dei singoli Comuni, si è cercato di ottenere che esso sia scelto tra persone probe e interessate al buon andamento del servizio.

Seguendo il consiglio preso a riguardo delle Società di patronato anche le donne sono ammesse a far parte delle Commissioni visitatrici per gli Stabilimenti muliebri, e tra i componenti le Società medesime saranno scelti i membri eletti delle Commissioni visitatrici per i Riformatori.

I singoli Regolamenti interni determineranno meglio le attribuzioni di queste Commissioni. Però in apposito registro, esistente presso ogni Stabilimento o Riformatorio, sarà presa nota delle visite e delle osservazioni che esse avran fatto ed alla fine di ogni anno apposite relazioni dovranno esser trasmesse al Ministero, per mezzo delle rispettive Prefetture, affinchè l'Amministrazione possa farne tesoro.

Personale superiore – Classificazione di esso.

XVI – Vengo ora al personale superiore dell'Amministrazione delle Carceri, suddiviso in personale di ruolo e personale aggregato.

E prima del personale di ruolo.

* * *

Come nelle altre Amministrazioni dello Stato, anche in quella delle Carceri si è ritenuta necessaria la ripartizione in carriera di concetto – di ragioneria – di ordine; non potendo in nessun modo, essere confuse l'una con l'altra, per la diversità delle attribuzioni – per la diversità di attitudini che si richiedono in ognuna di esse – per il controllo che la Legge richiede da parte di chi dispone i pagamenti, su colui che deve adempiere queste disposizioni.

Spetta ai funzionari della prima categoria la tutela dell'individuo

che, per esigenze della giustizia, dev'essere privato della sua libertà personale – la vigilanza sul modo come le pene sono scontate – la direzione di tutti i rami di un'Azienda che abbraccia servizi disparatissimi ed importantissimi a un tempo.

Spetta ai funzionari della seconda categoria, l'obbligo di tutelare più direttamente gli interessi economici dello Erario : interessi non pochi nè lievi, ove si rifletta che l'Amministrazione delle Carceri ha vaste aziende agricole ed industriali da dirigere – ha da 60 a 70 mila detenuti cui provvedere giornalmente ; e tutto ciò con sistemi diversi – con una contabilità minutissima, particolareggiata, complicata, che potrebbe talvolta anche parer soverchia.

Finalmente spettano ai funzionari della carriera d'ordine, le scritturazioni relative a tutti i servizi di sopra accennati e la collaborazione ai funzionari delle altre due carriere.

Facendo un confronto tra il nuovo Ordinamento dell'Amministrazione delle Carceri col precedente, è agevole vedere come un certo miglioramento sia stato portato, soprattutto alle due prime categorie di Impiegati ; perchè lo stipendio massimo per la carriera di concetto da L. 5.000 è stato elevato a 6 mila, e quello per la carriera di ragioneria da L. 2.500 a L. 3.000.

Però ove si ponga mente :

che gli Ispettori (funzionari di concetto ai quali tocca l'aumento di stipendio) perdono il diritto all'alloggio, che avevano nella loro precedente qualità di Direttori dell'Amministrazione carceraria, e quasi tutti perdono l'aumento del sessennio ;

che le altre Amministrazioni dipendenti dallo stesso Ministero dell'Interno, hanno oramai stabilito per il più alto grado dei loro funzionari l'assegno annuo di L. 7 mila ;

che tra queste Amministrazioni, quella delle Carceri è certamente una delle più difficili, per la gravissima e continua responsabilità che ad essa si collega – per gli elementi tristi coi quali devesi essere continuamente a contatto, ed ai quali è d'uopo opporre qualità di mente e di carattere non comuni – per le residenze infelici alle quali è forza adattarsi, sacrificando gli affetti di famiglia, i più modesti agi della vita, la educazione dei figli ;

Ove si ponga mente :

che la categoria dei Ragionieri , per difetto appunto di equa remunerazione, non trova più concorrenti, sicchè diventa ogni giorno più scarso nell'Amministrazione dello Stato un elemento così necessario ;

io credo che bisogna seriamente esaminare se non sia il caso

di portare da 6 a 7 mila lire, il massimo degli stipendi della carriera di concetto, e da 3 a 4 mila quello di ragioneria. La maggiore spesa potrebbe essere di poche migliaia di lire all'anno e sarebbe facile compensarla con altre economie.

Il Congresso di Pietroburgo emise unanime un voto sul bisogno di retribuire in modo più conveniente i funzionari dell'Amministrazione carceraria; ed in vero non si può pretendere che essa attiri gli elementi migliori della gioventù, quando di fronte ai maggiori sacrifici che si richiedono, si offre compenso minore. La vocazione del sacrificio non deve essere presa come criterio di base in una Amministrazione.

La ragione per la quale, presso certi paesi civili, i funzionari preposti alla Direzione degli Stabilimenti carcerari sono uomini di merito non comuni, bisogna cercarla nella considerazione in cui sono tenuti dal pubblico e dal Governo, e nei benefici materiali che ad essi sono assegnati.

Ispettori delle Carceri - Loro attribuzioni.

XVII - Al grado più alto del personale delle Carceri sono gli Ispettori, scelti tra i Direttori di 1^a classe e residenti presso il Ministero dell'Interno.

* * *

Quale importanza debba avere questo Corpo di funzionari, pare superfluo dimostrare. Essi devono essere l'occhio dell'Amministrazione centrale, della quale stanno a capo i Direttori Capi di Divisione ed il Direttore Generale; devono essere i consiglieri esperti, nell'indirizzo degli affari più gravi e più difficili - gli anelli che legano le Direzioni locali alla Direzione Generale - gli organi per mezzo dei quali un servizio così complicato procede diritto al suo scopo, con unità di concetto; devono essere funzionari solerti, che alla maturità dell'esperienza accoppino lo studio delle discipline penali e penitenziarie - che oltre la piena conoscenza di ogni ramo di servizio, abbiano tratto fine e criterio preciso.

Nessun vincolo deve limitare la libertà dell'Amministrazione centrale, nel servirsi di questi Ispettori nel modo che reputa più utile al pubblico servizio; ma per rendere l'opera loro più efficace e più pronta - per mettere a profitto le speciali attitudini dei singoli funzionari - per evitare, gl'inconvenienti che potrebbero nascere

dalla loro soverchia localizzazione - per rispettare talvolta certi riguardi necessari in una così vasta Azienda, si è creduto miglior partito di destinarne due per Compartimento, assegnando poscia ad ognuno di essi gli Stabilimenti da ispezionare. Questa doppia distribuzione sarà mutata ogni due anni, in guisa che in breve volgere tempo ciascuno Ispettore possa conoscere gli Stabilimenti dei tre Compartimenti del Regno.

Corre obbligo agli Ispettori dell'Amministrazione carceraria di visitare, almeno una volta all'anno, gli Stabilimenti loro assegnati - di provvedere sul posto a tutto quanto riguarda l'andamento del servizio, riferendo al Ministero nei soli casi nei quali spetti al Ministero decidere - di contestare, occorrendo, ai Direttori le irregolarità trovate e delle quali essi siano responsabili - di portare la loro attenzione su tutte le singole parti del servizio ed informare il Ministero - di apporre il visto ai singoli registri che avranno esaminato, per condividere la responsabilità dei funzionari locali - di mettersi in comunicazione diretta colle superiori Autorità locali, amministrative o giudiziarie, per averne istruzioni o consigli e per comunicare loro i risultati delle ispezioni. E quando la visita sia terminata e tornano al Ministero, corre loro obbligo di prestarvi servizio come tutti gli altri impiegati, per esaminare quegli atti sui quali si reputa utile il loro parere - per fare quegli studi dei quali l'Amministrazione possa avere bisogno - per dare il loro avviso nelle questioni che possano riferirsi a contratti da stipulare, a lavorazioni da impiantare, a nuovi fabbricati da costruire, a disposizioni di massima da adottare, e via dicendo.

Però in vista dell'importanza che hanno taluni dei nostri Stabilimenti industriali e agricoli; in vista dello sviluppo maggiore che ad essi deve dare l'Amministrazione, non è sufficiente l'opera degl'Ispettori amministrativi, per quanto siano sperimentati e provetti.

Allo scopo di avere il suffragio di uomini tecnici, rivestiti anche di carattere ufficiale, l'Amministrazione si è rivolta al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e ne ebbe talvolta l'illuminato concorso di qualcuno dei suoi Ispettori superiori. Ma poichè ben di raro questi Ispettori, gravati come sono di molti e difficili incarichi, possono essere a disposizione dell'Amministrazione delle Carceri, la quale, a sua volta non può sempre indugiare nelle determinazioni da prendere, così le è forza rivolgersi a persone competenti, estranee, finchè non sarà in grado di provvedere altrimenti. E ad emeriti specialisti continuerà a rivolgersi per la ispezione dei Manicomi

giudiziari, allo scopo di assicurarsi che il servizio proceda regolarmente e che, in limiti modesti, non manchino i mezzi di cura agli infermi che vi sono ricoverati, avendo sempre presente la classe della popolazione alla quale appartengono.

* * *

In quanto alle ispezioni da fare negli Stabilimenti destinati alle detenute o ricoverate, adulte o minorenni, potendo talvolta essere preferibile l'opera di una donna, l'Amministrazione ha creduto utile di riservarsene la facoltà, salvo ad avvalersene in quei casi che giudicherà veramente necessari, senza che con ciò vengano a crearsi altri posti in organico.

Direttori di Circolo - Loro attribuzioni.

XVIII - Se non che ad ispezionare tutti gli Stabilimenti penali, tutte le Carceri giudiziarie, tutti i Riformatori, in modo conveniente (senza la qual cosa le ispezioni sono molto più dannose che utili), non bastano i sei Ispettori che risiedono presso il Ministero dell'Interno.

D'altro lato occorre che anche gli Stabilimenti di secondaria importanza siano visitati; occorre che un funzionario dell'Amministrazione si trovi in un punto lontano dalla Capitale, per constatare circostanze di fatto che perderebbero della loro importanza ove si frapponesse il minimo indugio; occorre assicurarsi del modo come le famiglie prendono cura dei minorenni che ad esse sono affidati; occorre visitare i lavori di adattamento o di nuove costruzioni, alle quali l'Amministrazione deve dare rapido e largo impulso nelle diverse regioni del Regno; e bisogna a tutto ciò provvedere, colla maggiore possibile economia di tempo e di spese.

A tal uopo risponde la divisione degli Stabilimenti carcerari e de' Riformatori in Circoli, e lo incarico che si affida ad un Direttore residente nel Circolo stesso di fare, occorrendo, le ispezioni di cui è cenno. Quello incarico gli può essere conservato, ove mostri di avere le attitudini speciali per le funzioni di Ispettore, e se per circostanze diverse non preferisca vita più sedentaria.

D'altro lato le assenze di questo Direttore dovendo, di regola, essere brevi, ed avendo egli alla sua immediata un Vicedirettore, non è da temere che la disciplina e la tradizione degli affari dello Stabilimento possano essere alterate o interrotte; mentre l'Ammini-

strazione avrà il vantaggio di mettere alla prova quei Vicedirettori che da un giorno all'altro saranno a loro volta chiamati a capo di una Direzione. Per rispetto alla gerarchia dei funzionari dell'Amministrazione, nessuna ispezione potrà essere fatta da un Direttore di classe inferiore in uno Stabilimento al quale sia preposto un Direttore di classe superiore, o della stessa classe, ma più anziano.

Direttori - Loro attribuzioni.

XIX - A capo di ogni Stabilimento è preposto un Direttore, rappresentante l'Autorità della Legge - la mente regolatrice di tutti i servizi.

Secondo l'importanza degli Stabilimenti, vuoi per la popolazione che racchiudono - vuoi per la loro attività economica, le Direzioni sono divise in cinque classi; le cui prime quattro devono corrispondere alle quattro classi dei Direttori di ruolo, mentre la quinta classe (l'ultima) è affidata ai Vicedirettori, ed anche a Segretari di 1^a classe. Sarebbe superflua e troppo costosa la presenza di un Direttore in un Carcere giudiziario di qualche diecina di detenuti, ed anche in un piccolo Stabilimento di pena che abbia vita limitata e fittizia.

E' affidato al Direttore l'obbligo di compilare il Regolamento interno dello Stabilimento, di concerto colla Commissione visitatrice, salva l'approvazione del Ministero; è affidato a lui l'indirizzo tutto e l'alta sorveglianza di quanto si riferisce alla custodia dei detenuti - alla disciplina interna - alla gestione industriale. Egli non prende ingerenza diretta nella parte che riguarda il maggiore materiale del danaro, o dei valori dell'Amministrazione; ma deve ordinarne il movimento ed accertare la esatta esecuzione degli ordini dati. Egli deve procurare di conoscere il carattere dei detenuti - guadagnare la loro fiducia - vigilare a che non si facciano favori indebiti - ispirare nei suoi dipendenti il rispetto del Corpo al quale appartengono, ed il sentimento del dovere, per farne suoi collaboratori piuttosto che ciechi strumenti del suo volere. Egli deve essere severo ma giusto ed aver sempre presente che la sua severità può riuscire talvolta di freno salutare a coloro i quali, abbandonati a loro stessi, finirebbero per cedere alle cattive inclinazioni e correre a sicura rovina.

Allo scopo di agevolare questo non facile compito, e di non lasciare nel dubbio chi deve portare avanti il servizio, il Regolamento scende nei più minuti particolari, e dà all'Amministrazione centrale

i mezzi come controllare l'operato de' suoi Direttori, affinchè nessuno di essi fugga alla responsabilità che gli spetta. Certamente le Autorità dirigenti non possono adempiere sempre ed a tutte le disposizioni del Regolamento ; i Sottoprefetti, per le Carceri circondariali - i Sindaci, per le Carceri mandamentali, non possono essere obbligati alla tenuta dei molti registri ; in questo caso non è loro vietato di affidare una parte delle attribuzioni ai funzionari dipendenti, ed anche al Comandante, Capoguardia, o Caposorvegliante, previa l'autorizzazione dal Ministero.

Vicedirettori, Segretari, Alunni di segreteria - Loro attribuzioni.

XX - Al Direttore succede il Vicedirettore : a questi il Segretario, e poscia l'Alunno di segreteria ; ognuno con funzioni inerenti al suo grado, delle quali sarebbe superfluo far parola in modo particolareggiato.

Ragionieri, Contabili, Computisti, Alunni di ragioneria - Loro attribuzioni.

XXI - Vengono in linea parallela ai funzionari di concetto, quelli di ragioneria : Ragioniere, Contabili, Computista, Alunno di ragioneria, dei quali dirò brevemente.

Il concetto fondamentale che ha servito di guida in questa parte di servizio, si può riassumere così ; il Ragioniere abbia la parte ordinatrice e dispositrice di tutta l'azienda contabile, nonchè la parte di controllo ; di accordo col Vicedirettore, proponga al Direttore tutto quanto abbisogna per lo Stabilimento e metta in evidenza tutto quanto si riferisca all'andamento del servizio carcerario ; il Contabile abbia una parte più diretta nell'Amministrazione e nella gestione, in quanto che è lui che conserva, che maneggia i fondi, le materie prime, le provviste, i manufatti e direttamente ne è responsabile con una cauzione di L. 3.000 ; il Computista e l'Alunno di ragioneria non siano, di regola, che gli aiuti del Ragioniere e del Contabile, per la tenuta dei registri e per le scritturazioni occorrenti.

Oltre al miglioramento apportato agli stipendi di questa categoria di funzionari, l'Amministrazione non ha creduto di precludere loro la carriera di concetto. Per la qual cosa, ove un Ragioniere abbia veramente l'attitudine per essere messo alla testa d'uno Stabilimento, egli può ottenere la promozione a Direttore, in seguito

a voto favorevole della Commissione del Ministero (1); come in seguito ad ordine del Ministero può essere incaricato della semplice reggenza.

In vista poi degli Stabilimenti penali di molto minore importanza, dei quali pur troppo non è lieve il numero, si è data all'Amministrazione la facoltà di chiamare i migliori Computisti di 1^a classe a far le veci di Contabili, prestando una cauzione di L. 1.500; ma ricevendo come compenso una gratificazione annua di L. 250.

Tra le disposizioni relative al Contabile, ve n'è una (articolo 89) che merita di essere messa in evidenza e che è concepita così:

« Il Contabile non può ricevere, nè ritenere nella Cassa dell'Amministrazione somme o valori estranei alla sua gestione: epperò quando in tempi di verificaione vi si rinverngano somme maggiori di quelle risultanti dai registri, il fondo riconosciuto eccedente va a beneficio dell'Erario ed è iscritto come provente casuale. Le stesse norme devono essere osservate per quel che riguarda la gestione del materiale, salvo le misure disciplinari ».

A riguardo di questo articolo del Regolamento si può forse domandare, su quale legge esso abbia riscontro; però agevole cosa è il rispondere:

a) che le disposizioni su accennate non sono nuove, ma riproducono integralmente le norme in vigore da quasi trent'anni, approvate dal Ministero su parere del Consiglio di Stato, ed alle quali non si è creduto di derogare;

b) che la Cassa ed i magazzini del materiale di uno Stabilimento carcerario, appartenendo all'Amministrazione, questa, nel darli in consegna ad un Contabile, può mettere tutte le clausole che crede necessarie a tutela degli'interessi dell'Erario; che il Contabile accetta queste clausole nell'assumere l'ufficio, e se manca del suo dovere, violandole, è legalmente soggetta alle conseguenze in esse indicate, quand'anche non siano sancite da legge speciale;

c) ma che quella disposizione, equa e giusta per sè stessa, non deve certamente essere applicata in modo assurdo, ed autorizzare a rivolgere a beneficio dell'Erario una somma incassata, a mò

(1 Secondo l'articolo 39 dell'Ordinamento del personale amministrativo ed aggregato (R. Decreto 6 luglio 1890, n. 7010 (serie 3^a) questa Commissione si compone del Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Interno (Presidente), del Direttore Generale delle Carceri (Vicepresidente), del Direttore Capo della Divisione che tratta gli affari del personale carcerario, di un altro Direttore Capo di Divisione od Ispettore generale, a scelta del Ministro e di un Ispettore delle Carceri.

d'esempio, pochi momenti prima di una verifica, solo perchè non erano fatte le relative scritturazioni.

Ammissioni, nomine, promozioni.

XXII - Parlando di personale, non credo inutile riassumere le norme stabilite su tutto quanto ad esso si riferisce.

All'ultimo gradino della carriera dell'Amministrazione delle Carceri, stanno gli Scrivani. Essi non appartengono al personale effettivo di ruolo; ma ciò non di meno, alla loro nomina si provvede previo concorso, per essere ammessi al quale occorrono determinati titoli di studi fatti, e determinate condizioni. A parità di punti di merito, riportati agli esami, la preferenza è data a chi abbia prestato maggiori servizi militari.

Gli Scrivani sono di cinque classi, con uno stipendio annuo da L. 800 a 1.200, e vengono promossi di classe due terzi per anzianità un terzo per merito; ma per ottenere questa promozione devono aver servito almeno due anni nella classe inferiore. Possono anche essere promossi di grado ad Ufficiali d'ordine, per la metà dei posti che si fanno vuoti; ma in questo caso la promozione avviene, invece, un terzo per anzianità e due terzi per merito.

Gli Ufficiali d'ordine che occupano il gradino superiore della così detta carriera d'ordine, provengono metà dagli Scrivani dell'Amministrazione delle Carceri, e l'altra metà dagli Scrivani locali della Amministrazione militare, che vi hanno diritto, a termini della Legge 8 luglio 1883 n. 1470 (Serie 3^a).

Essi sono di due classi cioè aventi uno stipendio da L. 1.500 e 2.000, e sono promossi di classe metà per merito, metà per anzianità.

Il personale di ruolo comincia con l'alunnato e si bipartisce in alunnato per la carriera di concetto, ed alunnato di ragioneria. Nell'uno e nell'altro non si è ammessi che per concorso, dovendo i candidati presentare, tra gli altri titoli, la laurea in giurisprudenza, per la carriera di concetto, e la licenza di Liceo o d'Istituto tecnico per quella di ragioneria (1).

(1) Eccezione è fatta dall'articolo 21, concepito nei termini seguenti:

Qualora il numero degli aspiranti ai posti di Alunno per gli impieghi di ragioneria, aventi i requisiti di studi sovracitati, risulti inferiore a quello dei posti disponibili, possono essere ammessi a concorrervi anche gli Scrivani dell'Amministrazione carceraria, purché provvisti della licenza di Ginnasio superiore o di scuola tecnica. (R. Decreto 6 luglio 1890, n. 7010 (serie 3^a).

I candidati che superano la prova del concorso, devono fare un esperimento pratico di sei mesi. Questo esperimento può essere prolungato di altri sei mesi, per coloro i quali nel primo periodo di tempo non siano stati riconosciuti idonei; ma fallita questa seconda prova sono licenziati, come sono licenziati anche prima, se tengono cattiva condotta o si mostrano inadatti alla carriera della Amministrazione delle Carceri.

Vinto il concorso e riconosciuti idonei, gli Alunni occupano il primo posto retribuito, di Segretario o di Computista, secondo la graduatoria ottenuta nell'esame ed il numero dei posti vacanti.

I segretari sono di due classi, con uno stipendio di L. 2.000 e L. 2.500: i Computisti sono anch'essi di due classi, con L. 1.500 e L. 2.000 e la promozione di classe degli uni come degli altri, si ottiene metà per anzianità, metà per merito.

La promozione da Computista a Contabile, si ottiene per esame di idoneità tra coloro i quali sono giudicati meritevoli di presentarsi alla prova. I Contabili sono di una sola classe, a L. 2.500, come i Segretari di 1^a classe.

La promozione da Segretario di 1^a classe a Vicedirettore si tiene alle condizioni medesime indicate di sopra.

La promozione da Contabile a Ragioniere si fa a scelta per merito: parimenti per merito si fa la promozione da Vicedirettore e da Ragioniere (nella proporzione stabilita dal Regolamento) a Direttore; ma la nomina definitiva a Direttore, non può essere concessa se non dopo sei mesi di esperimento.

I Ragionieri sono di due classi, con lo stipendio di L. 2.500 e di L. 3.000. I Vicedirettori di una sola classe a L. 3.500, - L. 4.500 - L. 5.000.

La promozione di classe tra i Ragionieri segue metà per merito, metà per anzianità: quella tra i Direttori si fa sempre per merito.

Gli Ispettori sono di due classi, con lo stipendio di L. 5.500 e L. 6.000. La nomina ad Ispettore si fa per merito tra i Direttori di 1^a classe, e per merito si fa tra essi la promozione di classe.

Come si è detto, anche i Ragionieri di 1^a classe possono essere promossi per merito a Direttori, in una determinata proporzione.

Riassumendo le norme seguite dall'Amministrazione delle Carceri, nell'ordinare il personale dipendente, sono queste: concorso ed esperimento pratico, per chi deve essere ammesso in carriera; sicchè viene dato a tutti il mezzo di farsi strada - vengono esclusi coloro che, anche avendo studi sufficienti, mancano poi degli altri titoli che costituiscono un buon impiegato - viene preclusa la strada

agli spostati, ai non valori, ai sollecitatori di ogni risma, ai quali bisogna davvero creare un argine insuperabile, se si vogliono salvare le Amministrazioni da una pericolosa zavorra.

Anzianità e merito costituiscono i due titoli per le promozioni di classe; ma come la sola data dell'ultimo decreto non deve bastare per dare il titolo di anzianità, così la esclusione per anzianità non può essere fatta alla leggiera, ed è mestieri all'uopo di una deliberazione motivata dalla Commissione giudicatrice.

Scelta per merito, sempre quando si tratti di promozione ai posti di maggiore importanza: perchè così solamente può essere premiato chi rende segnalati servigi all'Amministrazione e spende l'opera sua per l'interesse dello Stato e per l'adempimento de' propri doveri.

Però un'altra condizione essenziale si è voluta mettere a tutte le promozioni: quella della permanenza di tre anni, almeno, nel grado o nella classe inferiore (1). E questo periodo di sosta si è creduto indispensabile: 1° perchè ogni funzionario acquisti la pratica necessaria, prima di occupare altro posto; 2° perchè si metta un certo qual freno alla febbre della rapida carriera, che rende giovani intolleranti della disciplina, presuntuosi, disattenti; 3° perchè si eviti al Governo il grave imbarazzo di non trovar più modo come migliorare le condizioni dei funzionari che sono in seconda fila.

In quanto poi alle garanzie date agli impiegati, è bene osservare:

che la Commissione per la promozione degli Scrivani, è composta di due Direttori Capi di Divisione e di due Ispettori delle Carceri;

che la Commissione per l'ammissione agli esami di concorso, e per il concorso stesso, è composta del Direttore Generale, di due Capi di Divisione, di un Ispettore delle Carceri e di un Ragioniere

che la Commissione per le promozioni o per la esclusione dalla promozione per anzianità, è composta, come ho già detto, del Sottosegretario di Stato, del Direttore Generale, di due Direttori Capi di Divisione, e di un Ispettore delle Carceri.

E' naturale che le determinazioni della prima Commissione, per rendersi esecutorie, devono essere approvate dal Direttore Generale, e quelle della seconda e della terza devono essere approvate dal Ministro; sicchè non è da mettere in dubbio che i diritti di tutti i funzionari siano per tal modo convenientemente tutelati.

(1) Per i soli Scrivani, come è stato già detto, questo termine è di due anni. in vista della tenuità del loro assegno.

Classificazione delle direzioni e dei direttori.

XXIII - Si è parlato della responsabilità gravissima che, hanno i Direttori degli Stabilimenti penali; si è parlato delle, residenza infelici nelle quali trovansi i quattro quinti almeno di questi Stabilimenti: occorre almeno provvedere a che ogni Direttore avesse una responsabilità proporzionata alla classe che occupa, perchè alla classe va proporzionato lo stipendio; occorre che nella destinazione delle residenze fossero stabilite norme sicure, informate a giustizia, ed uguali per tutti.

Senza queste norme, si avrebbe, come pur troppo è avvenuto, un Direttore di prima classe messo a capo di un Carcere, dove forse basterebbe l'opera di un Capoguardia, e un Direttore di ultima classe a capo di uno Stabilimento importantissimo; si avrebbe un Direttore poco capace, tenuto a capo di uno Stabilimento industriale di primo ordine, e un Direttore esperto a capo di uno Stabilimento di invalidi; si avrebbe un Direttore provetto, tenuto a capo di uno Stabilimento in località disagiata, e un Direttore novellino a capo di uno Stabilimento in località centrale; si avrebbe un trasferimento continuo di funzionari, nel solo scopo di soddisfare personali esigenze; e con ciò verrebbe violato il principio della ricompensa proporzionata al lavoro - verrebbero lesi gl'interessi dell'Amministrazione - verrebbe gravato il bilancio dello Stato.

Ad evitare questi inconvenienti, e non potendo determinare gli stipendi secondo la maggiore o minore importanza degli Stabilimenti, si sono adottate le norme seguenti, cioè:

1° - dividere, come già ho detto, gli Stabilimenti per classi secondo la loro entità desunta, dal numero dei detenuti - dalla loro vita industriale od agricola ecc. ecc.;

2° - assegnare a ciascuno di questi Stabilimenti un Direttore della classe corrispondente;

3° - non accordare trasferimenti se non dopo tre anni almeno di residenza fattavi;

4° - obbligare i funzionari promossi di grado o di classe, a raggiungere la destinazione che rimarrà vacante (o come suol dirsi *di risulta*) se vogliono godere della promozione;

5° - stabilire che per essa a capo di uno Stabilimento occorre aver compiuto almeno i 25 anni di età;

6° - dare una gratificazione agl'impiegati che si trovano

nelle residenze veramente disagiate o malsane, prolungandone il congedo nei mesi estivi ecc. ecc.

E con queste disposizioni, potremo ottenere :

che le promozioni vengano fatte in favore dei funzionari veramente meritevoli ; avvegnachè per essere promosso di classe, è forza che il Direttore sia riconosciuto capace di stare a capo di uno Stabilimento di maggiore importanza ;

che l'Amministrazione non si trovi imbarazzata, ove si tratti di provvedere agli Stabilimenti che sono in luoghi fuori di mano o malsani ;

che a capo di Stabilimenti importanti non siano messi funzionari poco capaci ;

che i Direttori lasciati a capo di uno Stabilimento di classe inferiore, eccettuati i Direttori di circolo, la cui destinazione dipende da ragioni di servizio, siano quei soli che l'Amministrazione giudica assolutamente incapaci, ma che non crede opportuno di retrocedere ;

che i Direttori stessi, conoscendo queste norme, e sapendo che l'Amministrazione le applicherà senza eccezione alcuna, sottostiano rassegnati alle necessità della loro carriera, e pensino a mostrarsi zelanti - laboriosi - onesti, invece di perdere il tempo e l'ingegno cercando protezione ed appoggi ;

e che i funzionari delle residenze veramente disagiate abbiano modo di provvedere convenientemente ai maggiori bisogni delle loro famiglie.

Sono pochi i funzionari che non abbiano figli da educare - vecchi genitori da sostenere - congiunti carissimi da assistere, sicchè, nessuno è disposto a recarsi a Castiadas, Favignana, Santo Stefano, Tremiti, Asinara, ecc. ; ma sapendo quale via devono necessariamente percorrere, procureranno di mettersi in grado di adempiere al proprio dovere o faranno il sacrificio di veder promosso chi affronta quei sacrifici che essi non han creduto di poter affrontare. Una regola uguale per tutti : ecco il principio che bisogna mantenere fermo, poichè il danno di una eccezione che si faccia, non consiste nel male che essa produce, ma nei confronti che si stabiliscono - nelle ambizioni che si sollevano, e danno degli onesti e dei buoni.

Certamente il sistema adottato non è senza inconvenienti ; ma essi saranno sempre minori degli altri che si sono sperimentati finora : e soprattutto metterà un argine alla corrente delle raccomandazioni, le quali, mentre provano poca fiducia nei propri diritti, costituiscono sempre un'offesa alla rettitudine dei superiori ed un torto che spesso si vuol fare ai compagni.

Qualcuno lamenterà forse i soverchi legami che l'Amministrazione, si crea: tanto meglio. Rinunziando a qualsiasi potere arbitrario, seguendo norme consentanee a giustizia, i risultati non possono essere dannosi o lesivi di interessi legittimi.

Classificazione degli impiegati in servizio - Titoli per ottenere i posti di Direttore, di Vicedirettore, ecc.

XXIV - A tutti questi provvedimenti riguardanti il personale, era mestieri che altri ne andassero di conserva, allo scopo di classificare gli impiegati esistenti - di fare la selezione dei meno buoni - di risanguare l'Amministrazione con elementi nuovi che siano alla altezza del nuovo compito ad essa affidato.

* * *

Per quel che riguarda la classificazione degli impiegati esistenti, il lavoro sarà fatto dalla Commissione del Ministero, procurando che danno economico non avvenga ad alcuno o che almeno esso sia il minore possibile. I Contabili potranno, per un certo periodo di tempo, essere ammessi agli esami di Vicedirettori: i Segretari e gli Ufficiali d'ordine, già approvati agli esami di Contabile, non avranno bisogno di altra prova per conseguire il posto.

Un provvedimento di equità si è adottato per gli attuali Scrivani diurnisti locali dell'Amministrazione delle Carceri e del Ministero dell'Interno, che abbiano cinque anni di servizio e siano dichiarati ottimi. Questi Scrivani sono stati ammessi a prestar servizio senza affidamento alcuno, ciò è vero; ma volendo ormai chiudere affatto la porta a nuove ammissioni - volendo mettere una barriera insormontabile ad un abuso che danneggia gravemente le Amministrazioni, non si potevano tener in nessun conto i servizi prestati, per lunghissimi anni, da taluni di essi. In vista di queste circostanze, un esame di concorso sarà aperto tra coloro i quali riuniscano le condizioni accennate di sopra, ed i più meritevoli saranno nominati Ufficiali d'ordine di 2ª classe o Computisti di 2ª classe, secondo il concorso al quale si presenteranno.

Per quel che concerne la parte disciplinare, spetta alla Commissione del Ministero di infliggere le punizioni superiori alla sospensione di un mese; ma se un funzionario si mostra assolutamente impari al posto che occupa, deve potere la Commissione medesima, con voto motivato, collocarlo in altro minor grado. Ciò costituisce, in fondo,

un provvedimento utile allo Stato, perchè non grava il bilancio delle pensioni ; utile all'interessato, perchè si vede mantenuto in servizio, sebbene in posizione più modesta, invece di esserne dispensato affatto.

Dicendo *voto motivato*, s'intende parlare di un voto che non può essere oppugnato da buone ragioni, e di fatti che non possono essere smentiti. Come nuove ed importantissime attribuzioni che il Codice penale dà ai Direttori ; con quelle che affida loro il Regolamento, l'Amministrazione non potrebbe rispondere del servizio senza una epurazione degli elementi inutili, e per ciò appunto dannosi. Volendo il fine, bisogna volere anche i mezzi - e bisogna volerli risolutamente.

* * *

Provvedendo per siffatto modo al miglioramento ed alla epurazione del personale superiore dell'Amministrazione, era indispensabile di rinsanguarla con elementi nuovi e vitali. A qual uopo si è stabilito.

1° - di aprire la carriera direttiva ai Consiglieri di Prefettura, nonchè agli Ufficiali dell'esercito di grado non inferiore a quello di capitano ;

2 - di aprirla altresì a persone estranee che si sieno segnalate su pubblicazioni fatte su materie penali o penitenziarie, ed ai Direttori di Riformatori privati ;

3° - di ammettere a concorrere ai posti di Vicedirettore, i Segretari di 2^a classe dell'Amministrazione centrale e provinciale ; ai posti di Contabile, i Computisti di 2^a classe dell'Amministrazione stessa od altri funzionari pareggiati.

E sarà agevole cosa il comprendere perchè, volendo ammettere estranei al posto di Direttore, si richieda il *voto favorevole e motivato* del Consiglio delle Carceri ; perchè si richieda che i Consiglieri di Prefettura e gli Ufficiali dell'esercito sieno in attività di servizio ; perchè, per i Direttori di Riformatori privati, occorran cinque anni almeno di esercizio lodevole ; e finalmente perchè la nomina dei nuovi eletti, estranei alle Amministrazioni governative, non possa essere definitiva, se non dopo un tempo di prova.

Nè sarà meno agevole il comprendere perchè volendo ammettere estranei a concorrere ai posti di Vicedirettore e di Contabile, si richieda il voto favorevole e motivato della Commissione presieduta dal Direttore generale ; perchè si richieda che i nuovi concorrenti abbiano almeno tre anni di grado ecc. ecc.

In qualche paese la nomina ai posti più alti della carriera è lasciata in facoltà dell'Amministrazione centrale: ma questo sistema non è parso esente da pericoli, ed offenderebbe diritti acquisiti di quei funzionari ai quali spetterebbe la meritata promozione.

Personale aggregato – Cappellani, Medici-chirurghi, Farmacisti, Maestri per l'istruzione civile, Agronomi, Dirigenti tecnici, Assistenti, Suore.

XXV – Passo ora al personale aggregato: Cappellani, Medici-chirurghi, Farmacisti, Maestri per l'istruzione civile, Agronomi, Dirigenti ed Assistenti tecnici, Capi d'arte ed inservienti; – Suore.

* * *

Un tempo, appartenevano al personale di ruolo anche i Cappellani; ma ragioni di economia consigliarono, nel 1871 di eliminarli e di retribuirli a seconda del servizio che prestavano. Però ove si consideri che per talune località disagiate, malsane e fuori di mano, la difficoltà di trovare quel personale, mette l'Amministrazione in serio imbarazzo e nell'obbligo di pagare assegni molto più alti di quel che forse pagherebbe ad un personale di ruolo, io credo che sarà caso di esaminare se non convenga ritornare all'antico sistema, sebbene in proporzioni limitate allo stretto bisogno; se non convenga conceder loro anche l'alloggio negli Stabilimenti che si trovano lontani dall'abitato o che abbiano una popolazione maggiore di 600 detenuti.

I nostri detenuti sono credenti. Essi possono essere, e sono di fatto, pieni di pregiudizi; possono mostrarsi, e si mostrano talvolta, deboli verso a qualche loro compagno che si atteggia a spirito forte; però in fondo, ripeto, sono credenti, e sarebbe gravissimo errore il toglier loro « la speme che al di là del rogo si affissa in calma ».

In vista di queste considerazioni, si sono date al Cappellano tutte le attribuzioni inerenti al suo ministero – alle visite che deve fare – all'assistenza che deve prestare, specialmente ai detenuti puniti, infermi, moribondi; si è grandemente rialzata la sua posizione morale; e se egli si è raccomandato di non promettere compensi materiali, o di intrattenersi di affari estranei al suo ufficio, ciò è stato fatto per metterlo in guardia ed evitare che la sua buona fede venga carpita, o che la speranza di ottener favori stimoli i detenuti all'ipocrisia.

Nè questo è tutto. Nei rapporti ordinari della vita, non sempre l'uomo rivela il suo interno; e quando sa di essere oggetto di speciale osservazione, allora si chiude maggiormente in sè stesso, simula sentimenti che non ha, e sono momenti fugaci quelli nei quali è dato di leggergli nel profondo del cuore.

Negli individui abituali al delitto ed all'ambiente del Carcere questi momenti sono molto più rari; e nessuno, meglio del Cappellano può farne argomento di studio, perchè nessuno più di lui si troverà in quell'intimo contatto - in quella segreta corrispondenza nella quale, anche l'uomo rotto ad ogni vizio, cerca talvolta conforto.

Preziosi documenti potranno dunque essere raccolti, per lo studio dell'uomo delinquente, dalle note del Cappellano; utilissimi suggerimenti può egli dare; ed è perciò che si è chiamato a far parte del Consiglio di disciplina, nel quale porterà la parola di misericordia.

Si dirà forse che il numero dei Cappellani che abbiano quelle doti singolari non sarà grandissimo; che le meschine retribuzioni che offre l'Amministrazione italiana non sono tali da tollerare uomini intelligenti e capaci; ma anche su questo punto bisogna essere menò pessimisti, e sperare che l'Italia non sarà da meno delle altre nazioni civili.

Certamente se una parola potesse scendere dall'alto per raccomandare quel santo apostolato, nel solo scopo di portare nelle Carceri i conforti della carità, e per richiamare i sacerdoti a questa che forma una delle glorie incontestabili della religione di Cristo; se l'ufficio che prestano i Cappellani potesse essere gratuito affatto ed assiduo, il prestigio loro - la religione stessa non potrebbe che risentirne immensi benefici: ma ciò malgrado, ripeto, l'Amministrazione non dispera di trovare, anche per l'avvenire, sacerdoti pietosi - anime elette, che disinteressatamente adempiranno gli obblighi del loro ministero.

* * *

Un'altro compito è dato, nel nuovo Regolamento, al Cappellano quello di presentare alla fine di ogni anno finanziario (30 giugno) un rapporto speciale sull'andamento dei servizi affidatigli, unitamente alle proposte dei provvedimenti che egli crederebbe utili per il miglioramento morale dei detenuti o dei ricoverati; e non è a dire di quale interesse saranno per l'Amministrazione tutti questi lavori, tanto più meritevoli, quanto più saranno sintetici e schietti.

* * *

Quel che si è detto per i Cappellani, può ripetersi, in parte, per i Medici-chirurghi, ai quali è affidato il servizio sanitario degli Stabilimenti: sicchè devono prestare le loro cure a tutti gl'infermi — visitare coloro che si dicono tali — decidere se un detenuto debba essere curato in cella o nell'infermeria, se deve essere tenuto in osservazione per incipiente malattia mentale, se deve essere trasferito ecc. ecc., Nè ciò solamente, ma essi devono assistere il Direttore nella visita dello Stabilimento, ove si tratti di esaminare le condizioni igieniche: essi devono visitare i medicinali, il vitto degli infermi e dei sani, le provviste tutte, e riferire al Direttore o al Ministero ove abbiano osservazioni da fare.

Il Medico-chirurgo ha una importanza troppo grande, ha una responsabilità troppo diretta, ha una posizione troppo indipendente per essere tenuto in seconda linea; di guisa che è bene che l'Amministrazione faccia assegnamento sull'efficace concorso che egli può, e deve prestare. In considerazione di queste circostanze, alla nomina del Medico-chirurgo si è stabilito di provvedere a mezzo di concorso per titoli, sentito il parere di una Commissione nominata, volta per volta, dal Prefetto della rispettiva Provincia; per queste circostanze si è adottato il principio che in ogni Stabilimento penale debba esservi un solo Medico-chirurgo direttore responsabile del servizio, salvo a dargli, occorrendo, i necessari assistenti, senza che questi possano vantare diritti acquisiti ad una nomina effettiva.

Un tale sistema, attuato finora parzialmente, ha dato ottimi risultati, in quanto che non solo ha tolto all'Amministrazione l'incomodo arbitrio della scelta, sostituendo ad esso il parere illuminato di persone competenti; ma ha indotto a concorrere giovani valorosi, spinti più dall'amore della scienza anzichè da quello del lucro; nè v'ha ragioni per credere che le nostre speranze possano in avvenire essere frustrate.

Come si dirà in seguito, anche il Medico-chirurgo dello Stabilimento deve far parte del Consiglio di disciplina locale; anche lui deve dare, occorrendo, le note mensili sulle quali assegnare a ciascun condannato i punti di merito o di demerito; anche lui deve alla fine dell'anno finanziario presentare al Direttore, per essere trasmessa al Ministero, una relazione particolareggiata sull'andamento del servizio che gli è affidato, colle proposte che crede opportune di fare per migliorarlo. Spetterà all'Amministrazione di esaminare attentamente queste relazioni e provvedere, ove sia il caso.

* * *

Il servizio farmaceutico degli Stabilimenti carcerari ha per molto tempo preoccupato l'Amministrazione, non solo per la importanza che esso esercita sulla popolazione detenuta, ma anche per la difficoltà di controllare lo andamento. Si pensò dunque di sperimentare il sistema di economia, invece di quello degli appalti, e si è ottenuto una diminuzione nel numero medio degl'infermi - una meno lunga durata delle malattie, e per conseguenza una economia di spesa.

E' facile comprendere la causa di questi risultati, ed è facile, comprendere altresì come l'Amministrazione abbia deciso di estendere il primo sistema dappertutto dove sarà possibile. In questo caso è indispensabile la nomina di appositi Farmacisti, coi quali si stabiliranno, volta per volta, convenzioni speciali, come per qualunque altro temporaneo servizio.

* * *

Allo insegnamento dei precetti morali e religiosi, deve di conserva procedere la istruzione civile, affidata ad apposito personale, ove il Cappellano non possa esserne incaricato.

Si dirà in seguito entro quali limiti la istruzione civile debba essere impartita negli Stabilimenti carcerari e nei Riformatori; e per ora basterà soggiungere che colà dove essa sarà riconosciuta necessaria, è forza assegnare al Maestro la posizione che merita. Egli deve quindi tenere i relativi registri - deve concorrere a dare i punti di merito ai condannati ed ai ricoverati - deve a fin d'anno compilare la sua relazione, come il Cappellano ed il Medico-chirurgo.

Lezioni speciali di musica, di disegno, di ginnastica devono essere dati negli Stabilimenti pei minorenni. Nulla per questi deve essere risparmiato.

Per gli Stabilimenti muliebri possono le Suore essere incaricate altresì della istruzione civile.

* * *

A capo delle Aziende agricole, come degli opifici importanti degli Stabilimenti penali, è indispensabile che si trovi un Agronomo o un Dirigente tecnico; non essendo possibile che un Direttore della Amministrazione, per quanto si voglia supporre intelligente, sia in grado di ben guidare i lavori agricoli o industriali, e rispondere dei risultati.

Per queste ragioni, e per evitare gli attriti tra il personale tecnico e lo amministrativo, è stato disposto che nella determinazione del piano generale dei lavori da eseguire, debbano concorrere le Autorità locali e quelle dell'Amministrazione centrale, delegate all'uopo; che stabilito ed approvato questo piano generale e di massima, la esecuzione di esso e la responsabilità diretta siano dell'Agronomo o del Direttore tecnico; e che al Direttore spetti, per questa parte di servizio, il diritto di alto controllo, affinchè non si devii dalla via tracciata. L'accordo tra le due Autorità, tecnica ed amministrativa, è certamente indispensabile; ma una più particolareggiata separazione di attribuzioni non era possibile in un Regolamento generale, e bisogna lasciare all'Amministrazione la facoltà di regolare il caso per caso.

All'Agronomo, come al Dirigente tecnico, è imposto l'obbligo di mandare in fine d'anno le loro relazioni al Ministero: ed all'Agronomo si è aggiunto quello di dare lezioni di agricoltura teorico-pratica ai condannati appartenenti alla classe di merito; mentre per gli altri condannati ascritti alla medesima classe, ma chiusi negli Stabilimenti industriali, l'Amministrazione si propone di rivolgersi ad insegnanti tecnici, affinchè alla pratica venga accoppiato quel tanto di teoria che è possibile.

Finalmente avendo presente la circostanza che la utilità della opera dell'Agronomo e del Dirigente tecnico può cessare da un anno all'altro, e che può essere ricompensata alla stregua del beneficio netto dei terreni o degli opifici ad essi affidati, l'Amministrazione crede sistema migliore quello di cointeressarli all'azienda agricola o industriale stimolandoli così a spiegare tutte le loro forze e tutto il loro zelo, nell'interesse loro ed in quello dello Stato.

A cooperare l'Agronomo e il Dirigente tecnico possono essere destinati Assistenti o Capi d'arte; ma l'Amministrazione ha facoltà di scegliere gli uni e gli altri nel personale di custodia, ove si trovino Agenti adatti.

* * *

Per la sorveglianza delle detenute e delle ricoverate, l'Amministrazione si è riservata la facoltà di stipulare convenzioni speciali colle singole Congregazioni femminili, e di essa farà la più larga applicazione. Certi servizi, come è quello che obbliga ad un contatto continuo colle classi più corrotte, non si possono adempiere se non per sentimento di dovere o per spirito di caritatevole abnegazione;

e nelle guardiane l'Amministrazione non sempre trova quelle due qualità, mentre la esperienza fatta delle Suore poco o nulla ha lasciato a desiderare.

Certamente, come misura di disciplina, si sono messi sotto la diretta dipendenza delle Direzioni degli Stabilimenti maschili, anche anche i muliebri; certamente bisognerà usare verso le Suore i riguardi dovuti al loro sesso, al loro abito, alle regole del loro istituto, fino a che ciò sia consentito dalle norme del Regolamento e dallo spirito delle nostre istituzioni; ma a tutto ciò si potrà agevolmente provvedere colle convenzioni e col sentimento di equità che deve ispirarle.

Obblighi di tutto il personale dell'Amministrazione,

XXVI - Ho parlato degli obblighi inerenti a ciascuna classe d'impiegati: occorre ora far cenno degli obblighi che riguardano tutto l'intero personale.

Nessun ostacolo deve essere frapposto all'impiegato subalterno, il quale, credendo di essere stato pregiudicato dalle disposizioni date dal superiore, voglia far valere le sue ragioni; però deve essere vietato, ed assolutamente vietato a questo impiegato di scegliere altra via che non sia la gerarchica. Nel presentare il suo reclamo, egli non deve mai mancare di rispetto ai suoi superiori, nè usare forma poco corretta: egli non deve mettere in dubbio la integrità dello stesso superiore - la giustizia dell'Amministrazione centrale. Permettergli di fare diversamente, per arrivare al Ministero, sarebbe lo stesso che sconvolgere ogni gerarchia, ogni disciplina.

L'impiegato dell'Amministrazione delle Carceri, obbligato ad un continuo contatto colle classi più tristi della civile comunanza, deve essere superiore a qualunque sospetto: per ciò nessun rapporto, nessun interesse deve esistere tra lui e il personale dipendente, o coi detenuti, o colle famiglie loro.

Quali che siano le sue opinioni e le sue credenze, l'impiegato dell'Amministrazione delle Carceri non può astenersi dal prendere parte al servizio religioso, quando gliene corre l'obbligo, perchè non può far mostra di sentimenti che offendano quelli della grande maggioranza del paese.

Molto meno può egli legare la sua libertà di azione e la sua volontà ad una qualsiasi associazione che gli impedisca di seguire gli ordini superiori: ed obbligo dal giuramento fatto nell'inizio della carriera, non può essere legato da altri vincoli, senza esporsi al grave pericolo di venir meno alla santità del proprio onore e del proprio dovere.

Per ciò che concerne la condotta a riguardo degl'inquisiti, è

caldamente raccomandabile agli impiegati delle Carceri di non fare e non lasciare fare sull'animo loro la benchè minima pressione, soprattutto ove si tratti della scelta del difensore.

Finalmente, per quanto si riferisce alla responsabilità delle mancanze commesse, è stabilito : che se per taluna di esse l'autorizzazione scritta dell'Autorità superiore può lavare ogni colpa, lo stesso non debba dirsi per le altre che nessuno può autorizzare, appunto perchè non ammettono eccezioni.

Diritto all'alloggio.

XXVII - Al Direttore dell'Amministrazione delle Carceri spetta l'alloggio nello Stabilimento ed, in mancanza, un congruo assegno.

Lo stesso diritto hanno i Vicedirettori, i Ragionieri, i Segretari, ove sieno preposti alla Direzione di qualche Stabilimento ; e tutti gli impiegati, nonchè il personale aggregato delle località isolate affatto, nelle quali non sarebbe possibile provvedere altrimenti.

Ove l'Amministrazione non abbia la possibilità di fornire l'alloggio negli Stabilimenti propri ed occupa altri stabili demaniali, risparmia naturalmente l'indennità che avrebbe dovuto corrispondere, per quel titolo, ai suoi impiegati.

Per gli alloggi che esistono presso taluni Stabilimenti, non si è creduto di doverli concedere gratuitamente agli impiegati locali, perchè ciò costituirebbe una diversità di trattamento. Si è stabilito dunque che l'impiegato addetto ad uno Stabilimento nel quale trovansi parecchi alloggi, abbia il diritto di scegliere quello che più gli convenga, secondo il grado e la classe che occupa ; ma che paghi un prezzo di fitto, e risponda delle opere di ordinaria manutenzione occorrenti. Questo fitto è determinato dal Genio civile.

Personale di custodia - Classificazione - Arruolamento - Promozioni - Destinazione, ecc.

XXVIII - Al personale amministrativo ed aggregato, tien dietro quello di custodia.

Questo personale che dipende dal Ministero dell'Interno, è destinato a sorvegliare i detenuti nell'interno degli Stabilimenti - ad accompagnare e sorvegliare i condannati lavoranti all'aperto ; ma può essere destinato anche alla guardia esterna, che in generale viene affidata alla truppa.

Non ripeterò quel che già è stato detto sulla grave questione del servizio militare per la custodia dei detenuti; e solo mi limito a dichiarare ancora una volta; che si comprende perfettamente di quale aggravio sia questo servizio all'Amministrazione della Guerra; che si fa di tutto per ridurlo nelle minori proporzioni possibili; che se ne affretta coi voti la cessazione assoluta; ma che ad esso l'Amministrazione delle Carceri non può rinunciare, in vista appunto della condizione nella quale trovansi generalmente i fabbricati carcerari e della ristrettezza de' fondi stanziati in bilancio. (1).

Il numero degli Agenti di custodia che trovasi attualmente in servizio negli Stabilimenti carcerari, ascende a 5.280, ossia sta in ragione del 9% sulla popolazione detenuta; e sarebbe bastevole se i fabbricati ben divisi - se fossero in capacità normale - se non vi fossero lavori all'aperto, eseguiti in località fuori di mano e pericolose. L'Amministrazione spera di mettere riparo a questi inconvenienti: però non bisogna dimenticare che la regolare applicazione di tutto un sistema penitenziario esige un personale numeroso e scelto: persuadersi che un uomo difficilmente può rimanere in un servizio faticoso, come è quello della custodia dei detenuti, per più di 12 ore al giorno.

* * *

Il personale di custodia si divide in due categorie: l'una (Guardie) per il servizio degli Stabilimenti ordinari destinati agli adulti; l'altra (Sorveglianti) per il servizio degli Stabilimenti destinati ai minorenni, od a Stabilimenti speciali, voglio dire alle Case di custodia ed ai Manicomi giudiziari.

Il Corpo delle Guardie forma tredici brigate, corrispondenti ai tredici circoli; e ciascun Agente porterà sulle spalline il numero della brigata alla quale appartiene, e sul colletto il numero progressivo.

Fanno parte degli Agenti di custodia: gli Agenti a cavallo, per la sorveglianza dei condannati che lavorano all'aperto, sopra una vasta estensione di terreno; gli Agenti marinai, per le Colonie o altri Stabilimenti ai quali si può accedere anche per mare; gli Agenti Scritturali, per gli uffici di Segreteria delle Direzioni locali;

(1) Relazione del Direttore Generale e degli Ispettori delle Carceri per gli anni 1878-1883, pag. 75.

gli Agenti Farmacisti, Telegrafisti, Assistenti, Agronomi, Capi d'arte, per quelle località nelle quali può occorrere l'opera loro.

Non si può essere ascritti alla categoria dei Sorveglianti se non dopo aver compiuti i 30 anni di età, aver prestato otto anni di servizio ordinario, ed aver tenuto una condotta esemplare; non si può essere nominati Farmacisti, Telegrafisti, Assistenti, Capi d'arte, se non si posseggono i titoli necessari; non si può ottenere la nomina di scritturale se non dopo aver compiuto la prima ferma ed aver superato un apposito esame. E' agevole comprendere le ragioni che han suggerito queste diverse modalità di servizio, colle quali si è procurato di favorire gli arruolamenti e di combattere i pregiudizî, che anche ai di nostri, allontanano dal Corpo delle Guardie qualche buon elemento.

Nè ciò solamente. L'istituzione delle Guardie Scritturali offre l'immenso vantaggio di rialzare il prestigio degl'impiegati governativi, perchè bandisce la classe dagli Uffici dei così detti *scrivanelli* che sono talvolta i peggiori condannati, istigatori e complici di disordini, quando non possono diventare i despoti degli Stabilimenti nei quali si trovano.

* * *

L'arruolamento del personale di custodia si fa, di preferenza, tra i militari di prima categoria in congedo illimitato, che siano celibi o vedovi senza figli - che non abbiano compiuto i 40 anni di età e non ne contino meno di 21 - che non abbiano subito condanne penali ecc. ecc.

La prima nomina, entrando in servizio, è quella di Allievo: eccezione fatta per coloro che provengano dall'esercizio, i quali sono nominati Guardie di seconda classe. Sia gli uni che gli altri sono mandati, per un determinato tempo, in esperimento ad una delle *Scuole Guardie*; e se questo fallisce, o se l'Agente si mostra inadatto, o di poco regolare condotta, ne viene immediatamente licenziato.

Fino a poco tempo fa esisteva in Roma, presso gli Stabilimenti penali di Regina Cœli, la Scuola Allievi Guardie carcerarie, fondata nel 1873, nella quale mandavansi tutti gli Agenti per fare il tempo di prova. Però il locale ed essa destinato ha dovuto essere demolito per ingrandire lo Stabilimento penale, ed allora è stato deciso di fare delle Sezioni-Scuola, presso gli Stabilimenti penali modello, ai quali sono necessariamente preposti abili e provetti Direttori. In quelle Sezioni si mandano gli Allievi per fare il loro tirocinio.

La carriera che si può percorrere nel personale di custodia è questa : Allievo, Guardia, o Sorvegliante di 2^a classe e di 1^a classe – Sottocapoguardia, o Sottocaposorvegliante di 2^a classe di 1^a classe – Capoguardia, o Capo sorvegliante di 3^a, di 2^a e di 1^a classe – Comandante. Quest'ultimo grado (il più alto), collo stipendio di L. 1.800, è stato creato col nuovo Ordinamento, non solo per migliorare la carriera del personale di custodia, ma per rialzarne il prestigio e per destinare coloro che sono rivestiti di quelle funzioni negli Stabilimenti di speciale importanza.

I Sottufficiali congedati da non più di un anno, con otto anni o più di servizio, possono essere ammessi, per un quarto dei posti vacanti, col grado di Sottocapo di 2^a classe, dopo un esperimento di tre mesi.

Nel desiderio di non vincolare per lungo tempo al servizio, la prima ferma è stata stabilita di soli 4 anni, alla quale possono seguirne altre due di 3 anni cadauna, e, terminate queste, l'Agente può contrarre ferme annuali. Contraendo la prima ferma egli riceve un premio di arruolamento di lire 100 – riceve due altri premi di lire 50 all'anno, per ognuna delle due ferme successive; ma con parte di questa somma, con prelevamenti mensili, con versamenti volontari, ogni Agente a piedi deve costituire un fondo di massa individuale di lire 250, e di lire 550, se si tratta di Agenti a cavallo. Del danaro così depositato, per la parte eccedente le lire 50, ognuno godrà il beneficio degl'interessi: la somma di lire cinquanta si lascia a disposizione dell'Agente, per prelevamenti o altro, previa la superiore autorizzazione.

* * *

Le promozioni sono fatte, fino ad un certo segno, per anzianità o per merito; ed un esperimento di concorso si richiede soltanto per il passaggio a Sottocapo, poichè colui che occupa questo grado deve avere una istruzione maggiore. La promozione a Capoguardia, a Caposorvegliante, a Comandante, non può essere fatta che per merito; però è naturale che l'anzianità del servizio non debba essere trascurata nell'esame dei titoli di benemerenzza.

Una sola eccezione è fatta alle disposizioni relative alle promozioni. Avvegnachè ove si tratti di Agenti che abbia reso servizi straordinari, con pericolo evidente della sua vita, egli può essere promosso anche senza che sia trascorso il tempo stabilito.

* * *

Dopo di essere stati arruolati, di aver prestato giuramento di aver compiuto il periodo di esperimento, gli Agenti di custodia, riconosciuti idonei, sono destinati ad uno Stabilimento colla qualità di Guardia effettiva. Senonchè, avendo una lunga esperienza mostrato come sia dannoso per la disciplina e per l'Agente stesso di prestar servizio nella sua Provincia di origine; essendo indispensabile che, anche per questo Corpo, si fondano insieme elementi diversi; giovando alle singole Direzioni di avere, come hanno attualmente, Agenti di Provincie diverse, come di Provincie diverse sono i detenuti dei singoli Stabilimenti; desiderando mettere un argine ai continui trasferimenti che distolgono gli Agenti dai loro doveri ed aggravano il bilancio dello Stato, si è stabilito: di obbligare una Guardia a servire in altro Compartimento per il primo periodo di quattro anni; di avvicinarla man mano alla sua Provincia, a misura degli anni di servizio prestato e della buona condotta tenuta; di allontanarla, invece, se di quel favore si rendesse immeritevole; ma non potrà mai essere destinata in un Carcere della sua Provincia.

Per questi motivi, e per altri che riguardano la disciplina, si è dovuto avocare di nuovo al Ministero la destinazione degli Agenti di custodia, affinchè, uguali norme possano essere ad essi applicate.

* * *

Entrando in servizio, è forza che l'Agente sia senza legami di moglie e di figli. Però non si è creduto ragionevole di obbligare ad un continuo celibato, poichè con questo sistema l'Amministrazione perde le sue migliori Guardie; e senza impedire il male cui volevasi riparare, questo male si accresce, creando famiglie illegittime e figli non riconosciuti dalla legge.

Si è trovato dunque un temperamento tale da appagare i giusti desideri degli Agenti stessi, senza nuocere al servizio; ammettendo, di regola, che dopo otto anni di servizio la Guardia possa contrarre matrimonio, quando tra lui e la moglie abbiano un capitale di lire 3.000, ed, in via eccezionale, anche quando la moglie sia in grado di provare che con l'esercizio di un mestiere, può concorrere al mantenimento della futura famiglia. Naturalmente l'Amministrazione non accorderà il permesso di contrarre matrimonio, se non a coloro che han dato prova di buona condotta, e può essere severa con chi contravviene alle disposizioni del Regolamento.

* * *

Tutto il personale di custodia ha diritto, oltre che allo stipendio determinato al bilancio, all'alloggio ed al relativo fornimento. Ai Graduati che godono alloggio fuori delle caserme, si somministra pure la grossa mobilia.

Anche gli oggetti di divisa, di corredo e di bardatura sono forniti dall'Amministrazione ed addebitati al fondo di massa dei singoli Agenti, i quali devono pagarne l'ammontare e provvedere poi mano ai rinnovamenti ed alle riparazioni.

* * *

Al vitto in natura è stato sostituito un corrispondente aumento di assegno, da calcolarsi nella liquidazione della pensione. Però meno che per i Comandanti, Capiguardia e Capisorveglianti, gli ammogliati ed i vedovi con prole, è obbligo degli Agenti di custodia di fare mensa in comune, rilasciando una quota fissa e provvedendo, di accordo, tra loro, a questo servizio, come si pratica per i sottufficiali dell'esercito.

In caso di malattia, gli Agenti di custodia sono curati possibilmente nelle infermerie degli Stabilimenti nei quali prestano servizio; ma, occorrendo, possono anche essere curati negli Ospedali civili e militari, a spese del Governo. Per ogni giornata di cura, l'Agente infermo rilascia centesimi 90 al giorno del suo assegno.

* * *

Allo Agente di custodia che abbia servito 20 anni nell'Amministrazione carceraria, spetta una pensione di riposo; e quando egli sia stato licenziato per avanzata età, ma sia sempre in condizione di prestare utile servizio, l'Amministrazione può destinarlo alla custodia delle Carceri mandamentali con un assegno speciale (oltre alla sua pensione di riposo), ove prenda la ferma di un anno e si sottoponga alle necessarie discipline che regolano quel servizio.

Con tale mezzo l'Amministrazione assicura ai suoi Agenti un avvenire più discreto, anche quale compenso del rigore dei servizi prestati; e si lusinga di mettere a capo delle Carceri mandamentali i migliori Agenti di custodia, con grande vantaggio dell'Amministrazione stessa e dell'andamento della giustizia.

La sorveglianza delle detenute è affidata, come già si disse,

alle Suore o alle Guardiane. Nella scelta di queste ultime saranno sempre preferite le mogli, le congiunte o le vedove degli Agenti.

* * *

Il personale di custodia, essendo un Corpo organizzato militarmente, deve anzitutto mantenere la gerarchia e la disciplina militare, sicchè il subalterno è obbligato a rispettare il suo superiore; e se per una ragione qualsiasi egli desidera sporgere reclamo, ciò deve fare sempre per via gerarchica, nei modi più corretti possibili, e quando siasi sottomesso a scontare la pena inflittagli. Il Ministero, cui dev'essere sempre spedito il reclamo, non mancherà di esaminare le cose esposte, e di rendere ragione a chi spetta.

Il Graduato preposto ad uno Stabilimento, risponde in modo più diretto della sorveglianza sui detenuti. Egli deve proporre al Direttore tutti i provvedimenti che valgano ad assicurare quel ramo importantissimo di servizio, ed eseguire le disposizioni che gli sono date al riguardo. Deve, di regola, presenziare a tutti i movimenti della popolazione dei detenuti e del personale di custodia - assicurarsi che tutti i suoi subalterni fanno il proprio dovere - riferire all'Autorità competente tutto quanto può interessare l'andamento amministrativo ed il corso della giustizia - istruire i suoi dipendenti sul modo come meglio rispondere alla loro missione.

Espressa menzione è fatta degli obblighi che corrono al Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante, ove si tratti di detenuti lavoratori all'aperto, perchè molto più facili sono in questo caso gli abusi che si possono commettere, e le evasioni. Occorre quindi che nessuna comunione esista, di regola, tra operai condannati ed operai liberi; ma occorre soprattutto che il servizio sia disposto in modo che le Guardie rispondano sempre di un certo numero di detenuti, ed i Sottocapi od Appuntati rispondano del servizio che prestano le Guardie.

Il Sottocapoguardia o il Sottocaposorvegliante cooperano il Capo, eseguendone gli ordini e le istruzioni: gli Appuntati stanno a capo dei servizi più delicati, come quello della porteria, dei magazzini, della cucina, dell'infermeria ecc..

Nessuna consegna permanente deve, di regola, essere data agli Agenti di custodia che non sia per iscritto, affinchè essi conoscano nettamente i loro doveri: nessun rapporto deve essere fatto che non sia per iscritto, affinchè riescano impossibili i malintesi e gli equivoci.

Obbligo precipuo degli Agenti è quello di astenersi da qualunque parola che possa essere ingiuriosa verso chi è privato della sua libertà ; di non infliggere loro punizione alcuna senza ordine superiore ; di mostrarsi longanimi, finchè non si tratti di compromettere la sicurezza dello Stabilimento o la dignità del Corpo cui essi appartengono.

Tutto ciò per quel che riguarda le infrazioni alla disciplina. Ove però si tratti di sedare ribellioni – di difendere i compagni o i superiori – di fermare detenuti che, avendo preso la fuga, non si arrestino alla prima intimazione, l'uso delle armi diventa una dura, ma inevitabile necessità per colui che deve fare rispettare la Legge. Avvegnachè vi sono momenti supremi nei quali il tentennare è un delitto, le cui conseguenze possono essere molto più deplorabili di quelle che forse porta una pronta repressione ; e se un Agente indietreggia davanti al pericolo o alla minaccia, se egli è sopraffatto e vilipeso, non è l'individuo – ma l'autorità della Legge che in lui viene offesa. Superfluo rilevare quanto ciò sia esiziale in uno Stabilimento carcerario.

Finalmente all'Agente di custodia devono essere concesse, di regola, almeno due ore al giorno di uscita ed una mezza giornata libera ogni quindici giorni. Inoltre egli può chiedere ed ottenere quindici giorni di licenza all'anno ; ma se questa è prorogata, egli, perde, di regola, per il tempo della proroga, il diritto a tutti i suoi assegni.

* * *

Non poche modificazioni sono state apportate, col nuovo Ordinamento, alla parte che si riferisce alle punizioni ed alle ricompense.

Le punizioni sono : *a*) l'ammonizione – *b*) gli arresti semplici, da uno a quindici giorni – *c*) gli arresti in sala di disciplina, da cinque quindici giorni – *d*) gli arresti di rigore, da dieci a trenta giorni – *e*) la sospensione dalla classe e dal grado, da uno a tre mesi – *f*) la retrocessione di classe – *g*) la perdita del grado – *h*) la dispensa dal servizio – *i*) la destituzione con espulsione dal Corpo.

In generale si è dato a queste punizioni una maggiore latitudine, appesantendo un pò più la mano sulla borsa dei trasgressori ; e poichè, secondo l'antico Ordinamento, dagli arresti in sala di disciplina si passava alla retrocessione di classe, è parso necessario mettere tra gli uni e l'altra la punizione della sospensione dalla classe o dal grado, da uno a tre mesi.

Inutile, se non dannosa, parve l'altra punizione che consisteva nell'invio di un Agente alle Compagnie di disciplina, con od anche senza ritorno al Corpo, l'esperienza avendo mostrato che essa non aveva nessun effetto salutare sugli Agenti di cattiva condotta, e contribuiva invece a lasciare nel personale di custodia i tristi elementi. Quando un Agente si è mostrato sordo alla voce del dovere e ribelle a qualsiasi disciplina; quando ha percorso, senza profitto, tutta la scala delle punizioni, non vi è che una sola cosa da fare: quella di mandarlo via, infliggendogli la perdita di ogni avere, risparmiando spese allo Stato ed all'Autorità militare fastidii inutili.

Per gli Agenti di custodia di vecchio ruolo l'invio alla Compagnia è conservato.

Al tempo istesso, nella indicazione delle mancanze, si è procurato di essere quanto più possibile minuziosi, allo scopo di evitare interpretazioni che possono dar luogo a diversità di trattamento tra un luogo e l'altro, secondo il criterio di una o di altra Autorità superiore; si è procurato di punire meno severamente le prime mancanze - di essere meno indulgenti verso i recidivi - di essere severissimi verso coloro i quali si rendano colpevoli di fatti che compromettano prestigio di tutto il Corpo, e che scuotano i cardini della disciplina interna.

Come termine per costituire la recidiva di un Agente, si è conservato quello di tre mesi, per le mancanze di minor conto, e di sei per le altre.

Anche una maggior latitudine si è data alle Autorità dirigenti per quanto si riferisce alle punizioni da infliggere, sicchè esse possono applicare gli arresti di rigore fino a quindici giorni: mentre alla Commissione locale composta, di regola, del Direttore e di due altri funzionari, è dato di applicare fino la sospensione per un mese. Le altre punizioni non possono essere inflitte che dal Consiglio di disciplina provinciale, composto del Prefetto, o Consigliere delegato, del Procuratore del Re di un Direttore dell'Amministrazione carceraria.

Tutte le maggiori garanzie sono date all'Agente che deve essere giudicato da questo Consiglio. L'Autorità dirigente compila la istruttoria e ne fa rapporto al Ministero; il Ministero esamina gli atti, e deferisce al Consiglio l'Agente ritenuto colpevole, il quale dev'essere sentito in tutte le sue difese, alla presenza dei suoi giudici ed in contraddittorio dei testimoni. Pronunziata la decisione essa è irrevocabile, se il Consiglio è stato unanime; ma in caso di discrepanza di opinioni, è in facoltà del Ministero di fare riesaminare gli

atti dalla Commissione presieduta dal Direttore Generale, per i definitivi provvedimenti.

Le punizioni disciplinari sono inflitte senza pregiudizio dell'azione penale.

Per le Guardiane, le punizioni non possono che essere molto semplici, sicchè, dopo l'ammonizione e gli arresti, vengono senza altro licenziate dal servizio.

* * *

Di fronte alle punizioni stanno le ricompense, cioè a dire : —
a) la lode messa all'ordine del giorno dall'Autorità dirigente —
b) la lode messa all'ordine del giorno dal Ministero ; — *c)* la concessione dei distintivi di merito ; — *d)* la concessione delle medaglie al valore civile, od al valore militare.

Gli Agenti di custodia possono ottenere i distintivi di merito, di cinque in cinque anni, ove in questo periodo di tempo non abbiano riportato punizione alcuna superiore all'ammonizione ; e al 2^o e 4^o quinquennio, al distintivo di merito va unito un soprassoldo che da venti centesimi è portato a trenta centesimi al giorno.

Lo stesso distintivo si può accordare dal Ministero, agli Agenti che hanno reso all'Amministrazione segnalati servizi.

* * *

Si è detto di sopra che alla Scuola Allievi Guardie fu d'uopo sostituire parecchie Sezioni di Scuola teorico-pratica ; e per tutto quanto possa riguardarle, oltre alle norme generali, contenute, nello Ordinamento del Corpo, provvederà il Regolamento interno.

Con tali disposizioni, l'Amministrazione ha creduto di migliorare le condizioni degli Agenti di custodia e di rialzarne il morale ; ma affinchè l'opera del Governo porti i suoi benefici effetti, è mestieri che anche il pubblico da parte sua e gli organi onesti della stampa, prestino il loro concorso.

Oltre ogni dire penoso è l'ufficio di questi Agenti, in continua lotta con gli elementi più tristi e se la opinione pubblica non crea loro un ambiente benevole — se non li mette al coperto dai volgari insulti — se il prestigio della divisa non è fatto rispettare, i buoni si allontaneranno disgustati o stanchi con danno gravissimo del civile consorzio.

PARTE II

TRATTAMENTO DEI DETENUTI E DEI RICOVERATI

Ammissione e classificazione dei detenuti e dei ricoverati.

XXIX - La seconda parte del Regolamento generale tratta dei detenuti e dei ricoverati.

Varcato che abbia la soglia della prigione, il detenuto è sotto la potestà dell'Amministrazione delle Carceri, alla quale spetta l'obbligo di custodirlo, e di tutelare ad un tempo il corso regolare della giustizia punitiva.

Ammesso dunque nell'Ufficio, ed alla presenza del Corpo del personale di custodia, il detenuto è invitato a rispondere con sincerità all'interrogatorio cui deve essere sottoposto - a consegnare spontaneamente carte, oggetti di valore, o altro che possa avere indosso - a dichiarare se, nel suo privato interesse, abbia carte, oggetti di valore o altro da ritirare dal di fuori.

Questo primo momento - questo primo passo che fa un individuo nella dolorosa vita del Carcere può decidere spesso di tutto il suo avvenire. E perciò nulla sarà risparmiato per fargli comprendere l'ambiente severo, ma benevole nel quale egli si trova - per fargli comprendere l'interesse che egli ha di non nascondere il vero, e le conseguenze alle quali si esporrebbe, mentendo. Si procederà poscia alla iscrizione sul registro di matricola di tutti i suoi connotati - si procederà alla regolare perquisizione sulla sua persona; nè egli avrà diritto a dolersi della severità dei provvedimenti che potranno essere presi, ove sia colto in fallo.

Se nessun dubbio sorgerà sulla identità della persona del detenuto, o ricoverato, egli è fatto condurre in una cella di osservazione, per essere sottoposto alla regolare visita del Medico-chirurgo: in caso di dubbio fondato, pronto avviso verrà dato all'Autorità giudiziaria o all'amministrativa, secondo che trattasi di un inquisito, o di un condannato o ricoverato, per le disposizioni di cui avrò occasione di parlare quanto prima.

Nulla deve essere fatto sulla persona di un inquisito; non ba-

gno di nettezza, non cambio di abiti od altro, senza che l'Autorità giudiziaria, dalla quale dipende, non ne sia stata previamente avvertita; come all'Autorità giudiziaria deve essere rimesso tutto ciò che gli si trova indosso - deve essere comunicato tutto ciò che a lui si riferisca.

Ove trattasi, invece, di condannato definitivo o di ricoverato, è l'Autorità amministrativa locale che provvede, e che si rivolgerà, ove occorra, alla giudiziaria.

Il danaro o i valori trovati nascosti indosso ad un condannato nello Stabilimento o nella Sezione penale, o trasferito da un luogo di pena all'altro, ove non siano di provenienza furtiva, vengono devoluti, dietro disposizione del Ministero, al fondo di soccorso per le Società di patronato; e sono state dette le ragioni che han consigliato questo provvedimento.

Degli oggetti o danari despositati, l'Amministrazione è sempre responsabile verso il detenuto stesso, o verso gli eredi di lui.

Passata la visita medica - sottoposto, ove non vi sia regolare divieto, al bagno di nettezza - vestito degli abiti dello Stabilimento ove trattasi di condannati o d'inquisiti che manchino di abiti propri, il detenuto è ammesso a far parte della famiglia dello Stabilimento e comunicazione gli viene data degli articoli del Regolamento riguardanti i doveri che gli sono imposti e i diritti che gli sono accordati.

L'estratto di queste disposizioni regolamentari egli troverà poi nella cella o nel cubiculo, nella sala di lavoro, nel parlatorio, ecc., unitamente alla tariffa del vitto venale; e nelle Carceri destinate agli individui, vi troverà altresì l'elenco degli avvocati, trasmesso dalla competente Autorità giudiziaria.

I Regolamenti interni dei singoli Riformatori provvederanno a tutto quanto riguarda le disposizioni da adottare all'ingresso dei minorenni nell'Istituto, alla nettezza personale, ecc.; ma nessun minorenne sarà ammesso in un Istituto di correzione paterna se prima una visita medica non abbia accertato che egli sia esente da qualsiasi malattia contagiosa.

Trattamento degli inquisiti e dei condannati.

XXX - Della classificazione dei detenuti nelle Carceri giudiziarie - della classificazione dei condannati negli Stabilimenti di pena - del sistema cui devono essere sottoposti gli uni e gli altri si è già detto di sopra, e non è il caso di riparlare.

Solo qui devo aggiungere: che le donne detenute nelle Carceri

giudiziarie possono tener seco i loro bambini, finchè questi non abbiano raggiunto l'età di due anni; e che oltrepassata questa età e nel caso in cui la madre sia destinata ad uno Stabilimento o ad una Sezione penale, i bambini devono essere affidati ai parenti, od essere ricoverati in un Ospizio, anche col concorso della Società di patronato della rispettiva provincia di origine.

Trattandosi di Stabilimenti carcerari, ben si comprendono le disposizioni in forza delle quali tutto lo andamento dei diversi servizi, tutti i movimenti della popolazione detenuta debbano essere eseguiti quasi militarmente, in silenzio, con ordine perfetto: come i detenuti debbono essere obbligati alla pulizia della loro cella, del loro cubiculo, della loro persona; come debbano essere obbligati a mostrarsi riverenti verso le Autorità ed urbani verso i compagni; come debbano astenersi da qualsiasi comunicazione tra loro; come debbano essere vietato il canto collettivo nella Cappella, che può prestarsi a facili comunicazioni; come debbano essere assolutamente vietati gli atti che tolgono allo Stabilimento il carattere di serietà e di severità che ad esso si convengono.

Certamente per gli inquisiti qualche eccezione deve essere permessa, come sarebbe quella di lasciarli alzare o lasciarli andare a letto più tardi ecc.; ma la concessione di questi favori non può affidarsi che al giusto apprezzamento della Autorità dirigente e va limitata al periodo della segregazione cellulare.

Del resto, quel che più importa in un Carcere, si è che il trattamento sia uguale per tutti i detenuti; poichè non è tanto il rigore della disciplina che li rende irrequieti e riottosi, quanto il vedere eccezioni non giustificate e non giustificabili col Regolamento alla mano. Ciò spiega la necessità di talune disposizioni che potrebbero forse parere superflue; ciò spiega perchè, ad esempio, si è voluto stabilire per fino che a tutti i condannati o ricoverati bisogna dare del *voi*, senza guardare la classe sociale alla quale appartengono; ciò spiega perchè a tutti indistintamente debba essere accordato il diritto di reclamare, e simili.

Però questo diritto non deve essere senza alcun limite; e quindi verrà punito disciplinarmente quel detenuto o quel ricoverato che, per solo desiderio di muovere doglianze, insisterà in un reclamo, ripetendo fatti sui quali l'Autorità superiore, dietro debito esame, ha già provveduto.

Obbligo è fatto di ritirare, durante la notte, dalle celle e dai cubicoli dei detenuti o dei ricoverati, gli utensili e gli strumenti da lavoro. Con questo provvedimento si è cercato d'impedire le evasioni;

si è procurato d'impedire i suicidi; per quanto sia sommamente difficile evitare che un individuo si tolga la vita quando a ciò fare sia veramente deciso.

Un provvedimento severo è stato preso per quanto concerne i guasti che i detenuti o ricoverati commettono negli Stabilimenti: quello cioè di obbligare gli autori di essi a rifare col loro fondo il danno cagionato, vuoi per malizia ed anche per negligenza.

Ma non tutti i detenuti hanno mezzi: anzi sono coloro che ne mancano affatto, i più pronti alla distruzione di quanto appartenga allo Stato. Contro queste categorie di tristi soggetti l'Amministrazione non deve mostrarsi impotente; ed è per ciò sanzionato il principio che paghino con una proporzionale diminuzione di vitto. Eccezione è fatta solamente pei giovanetti minori dei 14 anni.

Agli inquisiti è permesso di ricevere dal di fuori vitto, tabacco, biancheria ed altro che possa loro occorrere, nei modi e per l'uso stabilito dal Regolamento generale e dal Regolamento interno. Nulla di tutto ciò è permesso ai condannati o ricoverati, salve le eccezioni contemplate dai Regolamenti suddetti.

I condannati a meno di tre mesi che scontano la loro pena nelle Carceri mandamentali, e quelli a meno di sei mesi che la scontano nelle Carceri circondariali, sono compresi in queste eccezioni; a meno che non siano recidivi, o condannati per certi determinati delitti, o altrimenti immeritevoli di quel favore. In questo caso i condannati a meno di tre mesi sono mandati nelle Carceri centrali a trattamento ordinario, ed i condannati a meno di sei mesi sono fatti chiudere in uno Stabilimento o Sezione penale.

Tanto gli inquisiti, quanto ai condannati ed ai ricoverati è permesso di ricevere libri di istruzione e di morale; e per gli inquisiti ove si trovino segregati in cella, è permessa altresì la lettura di giornali politici, sempre quando ciò consenta l'Autorità giudiziaria dalla quale dipendono, ed ai giornali stessi apponga, volta per volta, il suo visto.

Ai condannati questa concessione non può essere fatta. Tuttavia avendo presente: che la lettura dei giornali è diventata ormai un generale bisogno; che dai detenuti difficilmente è dato sperare quell'amore allo studio che può promettere veri progressi, che per la naturale indole loro, i detenuti, di regola, amano poco i libri che troppo apertamente predicano la morale, ma preferiscono invece gli altri che parlano al loro cuore ed alla loro immaginazione; che un giornale scritto in questi sensi, ricco di notizie utili, attrattivo e morale ad un tempo, come quelli che già si pubblicano in qualche

paese grandemente civile, possa rimpiazzare in parte la Biblioteca, l'Amministrazione aspetta che anche in questo argomento si occupino le persone competenti ed il futuro Congresso penitenziario internazionale.

Lavoro dei detenuti - Norme che lo regolano,

XXXI - Il Codice penale impone al condannato l'obbligo del lavoro: il Regolamento stabilisce che anche gli inquisiti possono esservi astretti, ove non si mantengano del proprio, e queste disposizioni non sollevano dubbio di sorta.

Però la questione del lavoro dei detenuti presenta difficoltà assai gravi nella pratica attuazione, per esaminare le quali bisogna aver presente: che i delinquenti sono per lo più individui spostati, dediti al vizio, intolleranti di ogni freno; che il contingente maggiore di essi, in Italia, appartiene alla popolazione agricola, per la quale difficilmente si può trovare occupazione entro le mura di uno Stabilimento carcerario, soprattutto nel periodo della segregazione cellulare; che il lavoro di detenuti non può essere di mera istruzione, e per conseguenza passivo affatto per lo Stato; che deve essere invece produttivo, allo scopo di non aggravare doppiamente l'Erario; che uno Stabilimento penale non può essere un luogo nel quale ciascun condannato lavora per conto suo, ma deve essere avanti tutto un luogo di espiazione, nel quale è indispensabile la segregazione tra le diverse classi di detenuti - tra i diversi stadii di espiazione - tra le diverse categorie di ricoverati; che il lavoro dei detenuti non deve fare concorrenza agli operai liberi, vuoi col turbare l'equilibrio normale tra le diverse classi - vuoi con la soverchia offerta o col soverchio basso prezzo della mano d'opera e dei manufatti.

Il valore di queste difficoltà l'Amministrazione non disconosce punto; ma l'attuazione dei mezzi per superarle non è sempre agevole.

* * *

Le norme seguite all'uopo dall'Amministrazione, sono queste:

a) avanti tutto procurare che il detenuto lavori, quali che siano le specie di lavoro e le condizioni di esso;

b) per quanto sia possibile, procurare, che ogni detenuto eserciti durante la sua prigionia il mestiere già esercitato in libertà, in guisa che possa non distrarsene, ma possibilmente perfezionarsi;

evitando così l'immenso danno di trasformare gli agricoltori in operai - di spopolare le campagne per accrescere la popolazione delle città, con elementi spesso spostati e torbidi ;

c) questa regola generale non applicare in massima a coloro i quali abusarono appunto del loro mestiere per delinquere ; sembrando assurdo di far perfezionare, a mo' d'esempio, nell'arte del magnano, fabbro condannato per furto a mezzo di chiavi false ;

d) ove non sia possibile far lavorare un detenuto nel suo mestiere, procurare che almeno il mestiere cui si destina sia affine a quello lasciato, in guisa che possa impararlo più agevolmente ;

e) disporre, che nell'assegnazione dei condannati alle singole lavorazioni, il distacco tra il nuovo mestiere e l'antico sia tanto meno sensibile, quanto meno lunga è la pena che deve scontare ;

f) finalmente ottenere che i detenuti lavorino quanto più è possibile nell'interesse diretto dello Stato ; e se tutta la mano di opera loro non può essere occupata con questo sistema che toglie occasione a qualsiasi ragionevole doglianza, procurare : 1° - che il prezzo di tale mano d'opera da cedere, sia proporzionato alle condizioni locali ; 2° - che i manufatti da produrre ad economia, sieno preferibilmente di quelli che si consumano dalla classe agricola o industriale, e possono esser venduti quasi al prezzo di piazza.

In ordine a questi concetti, l'Amministrazione delle Carceri :

a) ha occupato il numero maggiore possibile di condannati (1) ; e li ha destinati in grandissima parte ad esercitare i loro precedenti mestieri, o mestieri affini (2) ;

b) ha sospeso il lavoro dei condannati, quanto veramente gli operai liberi del luogo, di lavoro hanno avuto difetto ;

c) ha vietato la concessione di piccole squadre di condannati per i lavori della campagna ;

d) ha diminuito il numero dei condannati addetti a quelle lavorazioni per le quali, in vista del prezzo ridotto della mano di opera, o della scemata richiesta, gli operai liberi rimanevano disoccupati ;

e) ha fatto di tutto per ottenere dalle pubbliche Ammini-

(1) Bilancio del Ministero dell'Interno. Stato di prima previsione per l'esercizio finanziario 1889-90. ON. DELLA ROCCA, *Relatore*.

(2) Relazione del Direttore Generale e degli Ispettori delle Carceri, pag. 166.

strazioni un maggiore impiego della mano d'opera dei condannati, a vantaggio dello Stato ;

f) ha disposto di affidare, per quanto è possibile, la costruzione dei manufatti da scrivere per la popolazione detenuta, ai minorenni corrigendi, affinchè possano di quel lavoro giovare come utile tirocinio industriale ;

g) ha disposto che gli appaltatori paghino il prezzo di mercede che si possa maggiore – che i manufatti prodotti ad economia non si riversino sopra i piccoli centri, e non siano venduti a prezzi di molto inferiori a quelli offerti dalla libera industria.

A questi criteri sono informate tutte le disposizioni del nuovo Regolamento.

* * *

Però non bisogna credere che tali norme possano essere in tutto e costantemente seguite. Avvegnachè quando (astrazione fatta delle Carceri giudiziarie e dei domiciliati coatti) si tratta di provvedere lavoro a più di 42 mila condannati, abituati ad una vita ben diversa da quella dello Stabilimento penale – di dar lavoro ad un migliaio di giovani inesperti, snervati, senza forza fisica, nè morale – di provvedere questo lavoro in posti generalmente difficili e fuori di mano ; quando si tratta di lottare tra le esigenze e le formalità della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e le esigenze e le condizioni dei pubblici mercati per tutto quanto concerne più specialmente gli acquisti delle materie prime ; quando si tratta di far lavorare, senza interruzione, ed evitare al tempo stesso le giacenze di magazzino che bisognerebbe poi vendere a perdita ; quando si è talvolta obbligati di sopprimere, da oggi al dimane, una lavorazione, per impiantare la quale occorsero tempo e spese non lievi – di sopprimere una lavorazione già avviata e sicura, per intraprendere un'altra di esito incerto – di condannare all'ozio centinaia di condannati che dal lavoro ritraggono i mezzi come sopperire in parte ai bisogni della loro esistenza ; quando si tratta di superare difficoltà di questa natura, il compito non è agevole, ed è certamente molto più facile quello di spaziare nel campo delle teorie astratte, basandosi su calcoli che non sempre corrispondono al vero.

* * *

Noi non neghiamo dunque la gravità della questione, nè lasciamo mezzo intentato per evitarne le dannose conseguenze ; ma se

coloro i quali dicono di aver veramente a cuore le sorti delle classi lavoratrici, invece di secondarne, lusingarne, rinfocolarne i più bassi sentimenti di egoismo, facessero ad esse comprendere come i loro compagni colpiti dalla mano della giustizia, non perdano per questo il diritto al lavoro; — come l'ozio dei detenuti potrebbe per conseguenza un aggravio d'imposte, e necessariamente un ristagno nella vita economica del paese; — come non bisogna abbandonarsi a pericolosi pregiudizii, nè vedere un nemico in ogni detenuto che lavora, per farsene arma di partiti politici; — come non possa essere stabilito paragone alcuno tra la vita dell'operaio libero e quella del condannato operaio; — come questo paragone non debba mai essere fatto, per non togliere alla virtù e all'onestà quella strada che le circonda, e che ha per sè stessa un pregio infinitamente superiore a qualunque benessere materiale; se tutto ciò tenessero presente coloro i quali prendono a cuore le sorti delle classi lavoratrici, i risultati dell'opera loro sarebbero senza dubbio molto più benefici e moralizzatori.

Basta entrare in uno dei nostri Stabilimenti carcerari, per convincersi che siamo ben lontani dall'accordare ai detenuti quelle mollezze che si descrivono talvolta con così vivi colori. Certamente vi sono individui che vivono abbruttiti dal sudiciume, senza tetto, senza vestiti; ma se è così deplorabile che essi si riducono in così dura miseria — se è deplorabile che per essi manchino istituzioni speciali di soccorso, non si può ragionevolmente pretendere che i condannati siano abbassati al loro livello, e biasimare l'Amministrazione che procura di sollevarli alla dignità di uomini — di obbligarli alla nettezza del corpo — di sottoporli a norme utilissime d'igiene — e di abituarli al tempo stesso e con disciplina al lavoro, affinché, ritornati in libertà, traggono solo da esso i mezzi per continuare una vita ordinata ed onesta.

Le stesse osservazioni valgono altresì per rispondere al confronto che si fa qualche volta, tra la vita che mena il condannato negli Stabilimenti penali e lo abbandono nel quale langue la famiglia della sua vittima.

E' deplorabile, senza dubbio, che il delitto commesso da un individuo getti nelle lagrime e nella miseria due famiglie (non una), — quella dell'offeso non meno di quella dell'offensore, ma se è a desiderare che la sorte dell'una come quella dell'altra, possano essere mitigate da apposite istituzioni sociali, non è pratico il proporre che il condannato ripari al mal fatto col prodotto del suo lavoro: perchè primo debito del condannato è quello di rilevare l'Erario della spesa che egli costa; perchè il prodotto del suo lavoro non basta a co-

prive nemmeno il terzo di queste spese ; perchè qualunque sistema proposto per conseguire tale intento urterebbe contro le regole generali, contro le difficoltà pratiche, per attuarlo, e contro le discipline penali, alle quali anzitutto bisogna attenersi in uno Stabilimento di pena.

Del resto, quando si stabilisce per ogni condannato lavorante il valore della sua mano d'opera, in corrispondenza di quel che egli produce ; quando di questo prezzo gli si concede una parte, a titolo di gratificazione, proporzionata alla gravità della sua pena, alla sua condotta, alla entità del lavoro ; quando di questa quota disponibile gli si permette di erogarne una parte, anche a prò della famiglia offesa, e lo incoraggia a ciò fare, l'Amministrazione ha terminato il suo compito. Il resto dovrebbe essere imposto da una Legge speciale ; ma non bisogna dimenticare che con l'obbligo fatto al condannato di lavorare per la famiglia da lui danneggiata, si ritornerebbe a parecchi secoli indietro, dando alla pena un carattere che la civiltà dei tempi ha procurato di toglierle.

Finalmente si predica che il principio giusto, equo, efficace, da adottare negli Stabilimenti di pena sia quello che può riassumere in queste concettose parole : chi non lavora non mangia : quasi che, in Italia, si praticasse diversamente - quasi che le norme generalmente adottate non prescrivano : che chi non lavora per colpa non sua, riceve appena il vitto ordinario, cioè a dire quel tanto che è strettamente necessario alla vita di un uomo ; e chi non vuole lavorare, non solo non mangia, ma è trattato con rigore crescente e sottoposto a punizioni che gli tolgono davvero il desiderio di starsene in ozio.

* * *

Per quanto poi concerne il genere di lavoro cui destinare i condannati, pare superfluo ricordare : che devesi all'Amministrazione delle Carceri italiane, e fin da moltissimi anni addietro (1865), la prima applicazione della loro mano d'opera al dissodamento dei terreni incolti, ed al risanamento dei luoghi malsani, da cedere man mano all'industria libera ; che fu l'Amministrazione delle Carceri italiane la prima a proporre ed a propugnare la utilità della bonifica dell'Agro romano, da intraprendere arditamente con l'opera dei condannati, a qual'uopo fondò, come semplice saggio, la Colonia delle Tre Fontane ; che fu l'Amministrazione delle Carceri italiane

la prima a mostrare la nullità grandissima di destinare i condannati ai grandi lavori di fortificazioni, di porti, ecc.

Nè a questi lavori sono stati mai addetti condannati a pene di breve durata, e s'ingannano coloro i quali ci accusano di far perdere qualsiasi pudore ad individui che dopo un anno o due devono riacquistare la loro libertà.

Però se dal sistema dei lavori all'aperto, ora predicato ed applicato anche all'estero su vasta scala e con ottimi risultati, l'Amministrazione non si è allontanata; se anzi un numero grandissimo di condannati ha lavorato e lavora all'aperto per conto dei Ministeri della Guerra, della Marina, delle Finanze, assicurando all'Erario un beneficio annuo di parecchie centinaia di migliaia di lire, lo stesso non può certamente dirsi per quanto riflette i lavori di risanamento di luoghi veramente malsani.

Ed invero, difficoltà di ordine amministrativo - difficoltà di ordine giuridico si oppongono all'attuazione di questo sistema che a prima giunta è così seducente; e sembra per lo meno dubbio, se, in difetto di un'apposita Legge, l'Amministrazione abbia il diritto:

di mandare condannati a tempo, ai lavori di dissodamento da fare in luoghi dove la proporzione degli infermi oscilla dai 30 ai 40% - e quella della mortalità dagli 8 ai 10% ;

di mandarvi condannati a tempo, i quali, scontata la pena, ritornino a casa loro affranti e disfatti, per piombare a peso delle famiglie, o per ingombrare gli Ospizi di carità e gli Ospedali ;

di mandarvi, necessariamente, Agenti di custodia ed ufficiali pubblici colle loro famiglie ;

da gravare il bilancio di spese non indifferenti per impianto, per cura, mantenimento, per trasferimenti, per indennità, ecc., nel solo scopo di bonificare terreni che dovrebbero poi essere venduti a prezzi elevatissimi e che nessuno acquisterebbe, soprattutto nell'attuale rinvio della proprietà fondiaria.

Si dirà che lo Stato dovrebbe cedere i terreni bonificati, a prezzi miti; ma l'Amministrazione non può, senza una Legge apposita, impiegare a pura perdita il pubblico danaro. Si dirà che ai lavori di risanamento bisogna destinare i condannati a vita; ma non sarebbe salva, con questo, la questione della legalità, una volta che il Codice ha stabilito il modo come debba essere scontata la pena dell'ergastolo. E d'altro canto è bene non dimenticare: che i vantaggi dei lavori all'aperto hanno, come necessario contrapposto, un contingente di evasioni; e che il pubblico dimentica quei vantaggi ad ogni condannato che fugge, e biasima, aspramente il Governo, senza pensare

che la responsabilità di quei fatti deve essere quasi sempre limitata agli Agenti di custodia.

In questa, ed altre simili questioni, non saranno mai raccomandati abbastanza la oculatezza e la prudenza, per non abbandonarsi ad imprese che obbligherebbero a sacrifici non lievi di danaro e di persone – per non ostinarsi nelle proprie idee, quando la esperienza le ha mostrate erronee – per resistere agli speranzosi che alle gravi spese effettive dell'oggi, contrappongono i problematici lauti guadagni di un lontano avvenire.

Finalmente, per quel che riguarda la restituzione al Demanio, delle Colonie agricole giunte a perfezione, salvo ad istituirne delle nuove altrove, occorre aver presente :

a) che di Colonie giunte a perfezione, l'Amministrazione possiede solamente la Gorgona e la Pianosa ;

b) che la cessione all'industria privata di queste due Isole, oramai messe a coltura regolare, quand'anche fosse conveniente all'Erario (ciò di cui dubito per le ragioni dette di sopra), ci creerebbe gravi imbarazzi, non sapendo dove assegnare i condannati appartenenti alla popolazione agricola, che si trovano nel secondo periodo della equazione penale ;

c) che l'Amministrazione, superando difficoltà e spese non lievi, ha istituito le due altre Colonie di Tremiti e dell'Asinara, alle quali darà un vigoroso impulso, augurandosi buoni risultati ;

d) che la maggiore espansione possibile si propone di dare anche alla Colonia di Casiadas ;

e) che bisogna risolutamente decidersi a trasformare od a chiudere quelle altre le quali, sorte in un momento di bisogno transitorio dell'Amministrazione, sono di soverchio aggravio al bilancio.

Detto tutto questo, perchè mi pareva che meritasse il conto, rientro in argomento.

Lavoro dei detenuti – Continuazione

XXXII – Per quanto riguarda i condannati, apposite norme sono stabilite nel Regolamento, allo scopo di determinare quando possano cambiare mestiere – quanto tempo debba durare al massimo il tirocinio – come debbano essere fissate le tariffe di mano d'opera – la responsabilità che devono avere per i guasti cagionati da negligenza o da malizia ecc. ; ma oltre a ciò si è voluto affermare in principio : che essi non hanno diritto a mercede alcuna – che il prodotto del loro lavoro spetta interamente allo Stato – e che a solo titolo di

gratificazione se ne accorda loro una parte, la quale è tanto maggiore quanto è più lieve la condanna riportata, e migliore la condotta tenuta (1).

Eccettuati i casi di vero bisogno, piena libertà è lasciata ai condannati, di lavorare o di non lavorare nei giorni festivi; ma il Direttore non mancherà certamente di prendere nota, come titolo speciale di benemerèza, di coloro i quali antepongono il lavoro all'ozio.

Agli appaltatori della mano d'opera dei condannati, è assolutamente vietato di dar loro qualsiasi ricompensa, oltre a quella convenuta. Se non chè, considerando che vi sono lavori faticosi, da eseguire in condizioni di luogo o di tempo eccezionali affatto, l'Amministrazione si è servata la facoltà di concedere agli appaltatori il permesso di elargire straordinarie gratificazioni, facendone accreditare il fondo di lavoro dei condannati, per erogarle in acquisto di sopravvitto e per soccorrere la famiglia propria o quella danneggiata.

* * *

Trattandosi di inquisiti, facoltà è data loro, ove l'Autorità giudiziaria lo consenta, di lavorare per conto proprio - di un appaltatore - dell'Amministrazione carceraria; e sulla mercede di mano d'opera, non si fa che una ritenuta del 10% per consumo utensili, illuminazione, ecc. ecc. L'Amministrazione non potrebbe tutto ciò somministrare a titolo gratuito.

In quanto al resto i due terzi della mercede sono messi a disposizione del detenuto che può spenderli in acquisto di sopravvitto, o altrimenti: l'altro terzo è lasciato in sospeso, per essergli restituito, se viene rilasciato, o per essere passato ai proventi della Casa, se vien condannato. In altri termini, supposto che un detenuto guadagni una lira al giorno, dieci centesimi saranno prelevati per spese di gestione, sessanta gli saranno corrisposti, trenta saranno lasciati in sospeso: egli è dunque trattato con equità che non si potrebbe maggiore, avvenga chè se viene assolto, riceve la sua mercede intera (meno il 10%), e se viene condannato, ha ricevuto una quota superiore a quella degli Stabilimenti penali, la quale è di centesimi trenta per l'ergastolo - di quaranta per la reclusione - di cinquanta per la detenzione - e di sessanta per l'arresto.

(1) Divisa questa gratificazione in dieci parti, se ne danno 3 ai condannati all'ergastolo, 4 ai condannati alla reclusione, 5 ai condannati alla detenzione, 6 ai condannati all'arresto.

* * *

Questa eccezione non si fa per i condannati che ricorrono in Appello o in Cassazione. Per essi la ritenuta è fatta, secondo la specie della pena riportata, come se fossero stati definitivamente condannati; ma la ritenuta è parimenti consegnata loro se vengono messi in libertà.

Sia che si tratti di condannati, sia che si tratti d'inquisiti, nessuna relazione diretta, per causa di lavoro, è permessa con agenti liberi.

Tra le diverse lavorazioni di uno Stabilimento carcerario si comprendono i servizi domestici, ed i condannati che vi sono addetti vengono retribuiti, dall'Amministrazione o dall'appaltatore. Per la scelta dei condannati da destinare a questi servizi, che van riguardati come veri posti di fiducia e di favore, apposite disposizioni sono state stabilite, allo scopo di evitare che la concessione sia fatta per considerazioni personali; e tassativamente si è prescritto di escludere, di regola, i condannati all'ergastolo prima di avere scontati venti anni di pena, i condannati recidivi, i condannati per furti, rapine, o per delitti contro il buon costume, e coloro i quali siano stati puniti disciplinarmente per le più gravi mancanze.

E' stato molto discusso se negli Stabilimenti che sono in località isolate affatto, debba essere concessa al personale che vi è addetto, la facoltà di servirsi di inservienti condannati; ma la risoluzione è stata negativa, per tutte le ragioni che consigliano di non ammettere nella intimità della famiglia, individui che la legge ha voluto allontanare dal consorzio civile. L'Amministrazione troverà modo come temperare questo divieto.

E' stata anche esaminata la questione se al personale addetto ad uno Stabilimento carcerario, debba essere permesso di servirsi, nell'interesse privato, delle lavorazioni del proprio Stabilimento; se non che, in vista delle località nella quali trovansi appunto molte delle nostre Case di pena, e della sfiducia che un tale divieto mostrebbe da parte dell'Amministrazione, parve miglior partito quello di non farne parola.

Per quanto riguarda il lavoro dei condannati nei Riformatori, provvederanno i Regolamenti interni, avvenga che per questa parte di servizio occorrono criteri speciali affatto.

Visite agli Stabilimenti carcerari ed ai Riformatori, e studi relativi.

XXXIII - Qual bene facciano ai detenuti le visite di persone

che prendano a cuore la loro sorte, par superfluo accennare, e, seguendo questo principio, il Regolamento generale è ispirato a larghi concetti.

Però, per quanto bene facciano le visite di persone veramente caritatevoli, altrettanto male producono quelle di coloro i quali visitano un Carcere come se andassero in uno spettacolo, e le altrui sofferenze guardano a cuor leggero. In questo caso, i detenuti che si accorgono di essere fatti segno all'altrui curiosità – di essere esposti a questa specie di berlina, si ribellano, poco più poco meno apertamente, all'Autorità che li obbliga ad una tale umiliazione; e questo sentimento rende più difficile la rassegnazione e la respiscenza, o per lo meno toglie loro quel pudore che ad ogni costo bisogna suscitare, ove manchi, e rinfocolare, ove non sia affatto spento.

Da ciò il divieto fatto da estranei di visitare gli Stabilimenti carcerari, senza un ordine del Ministero; da ciò l'obbligo fatto al Direttore di raccomandare ai visitatori di non rivolgere la parola ai detenuti; da ciò tutte le disposizioni che tendono a far sì che queste visite, concesse esclusivamente per ragioni di studio, non siano fatte da molte persone alla volta, in guisa da turbare l'andamento della giustizia – l'andamento dei servizi interni – e quella calma che deve formare il salutare ambiente di uno Stabilimento carcerario.

Si dice che le Carceri sono pei delinquenti quel che gli Ospedali sono per gl'infermi. Il paragone è vero fino ad un certo segno; ma perchè vero, bisogna andar cauti nell'aprire le porte degli Stabilimenti penali, che non devono perdere mai il carattere che ad essi assegna la legge.

Avvenga chè col lasciar comprendere al delinquente che egli è un infelice nato alla colpa per ineluttabile necessità: che egli è ladro, stupratore, omicida per atavismo, non si può non produrre nei condannati (come pur troppo si produce), un odio implacabile contro la legge e l'autorità civile che gl'infligge una pena, per fatti di cui egli non è responsabile; non si può non produrre in essi un infiacchimento della energia, che è indispensabile per resistere alle perverse inclinazioni.

Ed è appunto questo sviluppo di energia che si procura di ottenere con tutto il meccanismo del sistema graduale procurando di infondere nel delinquente il convincimento: che egli è caduto nel delitto, può sempre redimersi – che può redimersi, se veramente lo vuole; come l'infermo nel cui animo si procura d'infondere la speranza di guarire affinchè ne tragga forza per combattere il male da cui è travagliato.

Per un ordine diverso d'idee, che risponde ad un concetto ugualmente morale, si è adottato il principio di non permettere ai giovani minori di anni 18, di visitare gli Stabilimenti carcerari ed i Riformatori; poichè nessun bene essi possono ritrarre da quella visita, e molto male potrebbero riportare, invece, da impressioni che certamente non sono esilaranti.

Ho detto che queste visite non devono turbare in nessun modo il corso della giustizia: perciò si è prescritto che ove in uno Stabilimento carcerario avvenga qualche fatto sul quale si spieghi l'azione del magistrato, debba essere assolutamente vietato a chiunque di visitare i luoghi nel quale esso è accaduto - di interrogare i detenuti o gli Agenti di custodia - di attingere notizie, quali che siano, che possano impressionare il pubblico ed intralciare i passi del magistrato competente. Sono esclusi da questo divieto i funzionari delegati espressamente dal Ministero di Giustizia o da quello dell'Interno; ed è superfluo soggiungere che devono essere severamente puniti coloro i quali si facciano propalatori di notizie che la sola Autorità giudiziaria ha il diritto di conoscere.

Con tutte le norme sopra indicate non si estende di opporre un veto assoluto a che studii speciali siano fatti sugli Stabilimenti carcerari, o sulla popolazione detenuta; ma è bene che il numero dei visitatori non sia maggiore di due per volta, ove si tratti di Carcere giudiziario, e di quattro ove si tratti di uno Stabilimento di pena, o di un Riformatorio.

E poichè ricerche di maggiore importanza e di lunga lena si potrebbero voler fare, da insigni professori, nell'interesse della scienza; poichè da tempo i giovani studenti in legge delle Università del Regno, sogliono esser guidati dai loro professori in qualche Stabilimento penale o Riformatorio, per farsi un concetto pratico del modo come si scontano le singole pene, o del sistema che si segue nel ricovero coatto, così è indispensabile che in questo caso sia presentata formale domanda al Ministero, perchè l'assentimento può essere più o meno facilmente concesso, o limitato, secondo che trattasi di visitare condannati all'ergastolo, od alla detenzione - di visitare condannati a lunghe pene, od a brevi - uomini, o donne - adulti, o minorenni.

E si comprenderà agevolmente la ragione di questa differenza. Avvenga chè ove si tratti di certe categorie di condannati - soprattutto di donne, più ancora di minorenni - sarebbe molto pericoloso non solo il permesso di fare certi studii, ma di comunicare ad estranei i loro procedimenti giudiziari, siccome giustamente è stato osservato

nei due ultimi Congressi penitenziari internazionali di Pietroburgo e di Anversa.

Nè gli stessi Medici-chirurghi dell'Amministrazione carceraria devono fare eccezione alla regola generale. Essi hanno l'incarico di curare i detenuti - di prendere parte a tutto quanto concerne i servizi che più specialmente li riguardano; ma non devono aver preferenza alcuna di fronte agli altri, e dove vogliono fare studi speciali, è mestieri che ne siano previamente autorizzati.

I permessi saran sempre vietati, per gli Stabilimenti di prigionia preventiva, avuto riguardo agli abusi che potrebbero nascerne; saran sempre vietati, per gl'Istituti di correzione paterna, avuto riguardo al rispetto che si deve alle famiglie dei giovanetti ricoverati; e su di essi, come su gl'inquisiti, nessun particolare sarà mai dato ai visitatori.

Del resto, vedrà l'E.V. se per certi studi e per certe ricerche che sono difficilissime e delicatissime a un tempo, non debba l'Amministrazione prendere l'iniziativa, affidandone l'incarico ad uomini per ogni verso competenti, e circondandosi di tutte le garanzie che assicurino il vero, incontrastabile progresso della scienza. Vedrà l'E. V. se questo partito non sia da preferirsi a quello di permettere all'uno o all'altro, l'accesso negli Stabilimenti carcerari. Il fatto non sarebbe nuovo, e qualche paese eminentemente civile ha già dato l'esempio.

C o l l o q u i

XXXIV - Le osservazioni fatte per le visite, ricorrono altresì per i colloqui, i quali, ove non siano circondati dalle maggiori cautele, possono essere di grave pericolo all'Amministrazione della giustizia e compromettere i risultati di tutto il sistema penitenziario.

Sotto questo punto di vista, non saranno mai troppe le precauzioni stabilite e le classificazioni fatte, per mantenere costante separazione tra le diverse categorie di detenuti.

Intera libertà è lasciata all'Autorità giudiziaria competente nel concedere, per quanto riguarda gli inquisiti, i permessi di colloquio; e se si è dovuto limitare il numero, bisognerà cercare la ragione di questo provvedimento nella considerazione, che vi sono imperiose ragioni di servizio alle quali non si può derogare, senza compromettere la disciplina.

All'ordine dell'Autorità giudiziaria, deve quella amministrativa dar corso immediato; ma poichè l'una e l'altra hanno il medesimo

scopo e si completano a vicenda, così l'Autorità amministrativa deve negare o sospendere i colloqui, quando essi sarebbero in evidente opposizione con gl'intendimenti della giudiziaria, se la persona che si presenta non è quella indicata - se si presenta in istato di ubriachezza - se procura di sorprendere l'Agente di custodia per fare all'inquisito comunicazioni che potrebbero compromettere l'andamento dei giudizi penali. In questo caso, e in altri casi simili, l'Autorità giudiziaria dev'essere prontamente avvertita per le ulteriori disposizioni.

Ragioni di ordine e di disciplina hanno consigliato di rifiutare i permessi di colloquio, ai condannati liberati da meno di un anno, da Stabilimenti o Sezioni penali - agli individui che trovansi sotto la sorveglianza speciale dell'Autorità di Pubblica Sicurezza - alle donne di mal costume ecc. Però eccezione fatta in prò dei parenti più prossimi, ed altre può farne l'Autorità giudiziaria, ove lo creda opportuno.

Il numero dei colloqui, per la ragione accennata disopra, è stato regolato con norme costanti: ma ciò non toglie che di più frequenti possa accordarne l'Autorità giudiziaria. In questo caso, i permessi devono presentare maggiori garanzie, e la concessione di essi deve rimanere entro i limiti determinati.

Le condizioni medesime sono richieste per i colloqui da darsi in locali distinti. Questo temperamento però deve essere riservato per i casi veramente eccezionali.

Finalmente, ove si tratti di colloqui tra gl'inquisiti e i loro avvocati, la maggiore libertà possibile è sanzionata dal Regolamento, in armonia a quanto prescrive il Codice di procedura penale.

Le disposizioni di questo Codice vogliono che il *difensore sia ammesso liberamente a conferire con l'accusato od imputato*; ma non dice, nè poteva dire, che il detenuto debba sfuggire alla vigilanza dell'Agente di custodia che ne è responsabile. Il quale nulla deve poter sentire, ma tutto deve poter vedere; senza di che l'ordine - la disciplina - l'andamento stesso della giustizia potrebbe grandemente soffrirne, come potrebbe soffrirne la morale, ove si tratti di detenute.

Per quanto si riferisce ai condannati le cose procedono diversamente, pur applicando, in generale, le norme medesime.

A coloro i quali hanno compiuto il periodo di segregazione cellulare, e agli altri che la legge non sottopone a questo primo stadio, il numero dei colloqui è stabilito in ragione della loro pena, cioè: due per settimana, ai condannati a qualunque pena per meno di tre

mesi - uno ogni quindici giorni, ai condannati all'arresto - uno ogni mese, ai condannati alla detenzione - uno ogni tre mesi, ai condannati alla reclusione - uno ogni sei mesi ai condannati all'ergastolo ; ma non sono ammessi al colloquio che i soli parenti, o persone che abbiano coi condannati interessi legittimi.

Ragioni eccezionali possono rendere necessari colloqui speciali, da aver luogo con inquisiti o con condannati, nella infermeria dello Stabilimento carcerario. A questo caso il Regolamento provvede, ed in guisa da tener sempre gli inquisiti alla dipendenza dell'Autorità giudiziaria, i condannati alla dipendenza della dirigente Autorità amministrativa.

E poichè la legge deve essere equa ; poichè non può non rispettare i pietosi sentimenti che talvolta si palesano prepotenti anche nello animo di un delinquente, così al condannato che parta per il suo luogo di pena, deve poter essere concesso di vedere una volta da vicino, in locale distinto - di abbracciare la moglie, i figli, i genitori, i fratelli e di confondere con essi le lagrime che forse saranno per lui salutare lavacro.

Corrispondenza dei detenuti e dei ricoverati.

XXXV - Precipuo compito dell'Amministrazione dovendo essere quello di nulla omettere, per rendere possibile agli inquisiti la loro difesa e mantenere saldi i vincoli di famiglia tra i detenuti e i loro congiunti, a questi principii sono state informate le disposizioni che riguardano la corrispondenza epistolare.

A tutela dell'Amministrazione della giustizia e della disciplina, nessuna lettera, nessuno scritto può essere ricevuto o scritto ai detenuti, che non sia stato visto prima dall'Autorità giudiziaria, se trattasi d'inquisiti, e dall'Autorità dirigente locale, se trattasi di condannati.

Nessun limite è messo nel numero delle lettere che i detenuti possono ricevere, quand'anche siano a scontare il più severo gastigo.

Invece, per le lettere da spedire, è stato stabilito :

a) che gli inquisiti, a cominciare dal giorno del loro ingresso in Carcere, possono scrivere due lettere per settimana ;

b) che della medesima agevolezza passano godere i condannati a meno di tre mesi ;

c) e che per gli altri condannati a pene di maggior durata, trascorso il primo mese, possano scrivere una lettera ogni quindici giorni, i condannati allo arresto - una ogni mese, i condannati alla

detenzione – una ogni tre mesi, i condannati alla reclusione – ed una ogni quattro mesi, i condannati all'ergastolo.

Altre condizioni necessarie sono state messe per regolare questo servizio importantissimo e prevenire i facili abusi; ma la maggiore larghezza è lasciata agl'inquisiti, i quali possono, quando vogliono, dirigere anche lettere chiuse ai Ministri dell'Interno e della Giustizia, ai rispettivi Sottosegretarii di Stato, ai Capi del Pubblico Ministero, ai Presidenti della Corte d'appello – delle Corti di assise – dei Tribunali, al Giudice istruttore, al Pretore, al Direttore Generale ed agli Ispettori delle Carceri.

Si capiscono invece le restrizioni messe per la corrispondenza dei condannati, la quale non deve servire che ad un solo scopo: quello di dare e di ricevere notizie dalla famiglia – notizie che riguardano affari domestici o i domestici affetti.

Un condannato il quale, prendendo occasione di scrivere alla famiglia, escisse da questi limiti ed insolentisse contro l'Autorità che lo ha giudicato – contro i poteri costituiti – contro i suoi superiori immediati – contro la disciplina che lo governa; un condannato il quale scrivesse col proposito di rendere le sue lettere di ragione pubblica, e far parlare di sè; un condannato che con false notizie, con folli pretese, con violenti minacce, procurasse di turbare la pace della sua famiglia, dei suoi congiunti, degli amici, sarebbe la negazione della disciplina ed in aperta violazione della legge penale.

La corrispondenza per i condannati deve essere un fattore di conforto e di calma, non olio sul fuoco. Per questo il Regolamento novera tra le ricompense la facoltà di scrivere un numero maggiore di lettere – accorda alla locale Autorità dirigente il potere di concedere quel favore, in via eccezionale – permette anche se le spese di posta gravino qualche volta sul bilancio della Casa – e provvede al modo come gli analfabeti possano mettersi in comunicazione colle loro famiglie, destinando a quel servizio una Guardia Scritturale.

Senza dubbio, un condannato potrà avere ragioni per domandare l'intervento straordinario di un Impiegato superiore: ma anche in questo caso egli deve usare modi corretti, ed essere punito se ripete reclami non giustificati, sui quali sia già stato provveduto. Però non può avere il diritto di presentare una lettera chiusa al suo Direttore con invito di trasmetterla, senz'altro, al Ministero. Questo fatto è un tacito insulto che egli commette – è una sfida che lancia a tutto l'ordine gerarchico dei suoi superiori, e in uno Stabilimento penale ciò non può in nessun modo essere tollerato.

In vista poi del carattere diffidente e sospettoso che hanno,

di regola, i detenuti, si è consentito che vengano loro comunicate le risposte ufficiali delle lettere da essi scritte alle Autorità superiori, ove queste non lo vietino. Una tale comunicazione sarà fatta a voce nell'Ufficio della Direzione e mostrerà ai detenuti che il Governo non è sordo alla loro voce.

Ai giovanetti dei Riformatorii sono applicate, di regola, le medesime disposizioni generali, che i Regolamenti interni possono temperare, per adattarle alle condizioni speciali delle diverse categorie di ricoverati.

Punizioni e norme relative - Recidivi.

XXXVI - Una parte del Regolamento nella quale sono state portate radicali modificazioni, è quella che riguarda le punizioni.

In essa si sono adottati i criteri seguenti :

a) si è stabilita una sola scala di punizioni per tutti i detenuti ; ma si è diminuita la severità di esse a riguardo dei minori di diciotto anni ;

b) si è lasciato ai Regolamenti interni dei rispettivi Istituti, la determinazione delle punizioni da infliggere ai ricoverati.

c) si è procurato di aumentare il numero delle punizioni, per guardarle meglio - per aggravarle gradatamente, secondo la crescente gravità delle mancanze, esposte anch'esse in modo molto particolareggiato ;

d) si è risparmiata alle donne ed ai minori degli anni diciotto la inflizione dei ferri, sostituendovi la camicia di forza, nei soli casi di necessità assoluta ;

e) si è voluto che il Medico-chirurgo desse il suo parere prima d'infliggere le punizioni più gravi ai cronici o alle donne incinte ;

f) si è sempre unita, pei condannati, alle punizioni afflittive la inflizione di un certo numero di punti di demerito ;

g) si è concesso di lavorare, ai detenuti che sono puniti colla cella, purchè i lavori da affidar loro non obblighino a maneggio di ferri o altri utensili atti ad offendere ;

h) si è prescritto l'invio agli Stabilimenti di rigore per quei condannati che, dopo di essere stati sottoposti alle più gravi punizioni disciplinari, commettono, entro il termine di tre mesi, una infrazione passibile della medesima punizione.

i) si è stabilito che una parte delle punizioni (le più lievi) possa essere inflitta dall'Autorità dirigente, ed un'altra (le più gravi) dal Consiglio di disciplina, del quale fanno parte il Cappellano ed

il Medico-chirurgo dello Stabilimento, come persone che per la conoscenza dei detenuti e per la indipendenza della loro carica, sono in grado di offrire la maggiori guarentigie ai detenuti stessi e all'Amministrazione ;

l) si è stabilito che il detenuto debba essere sempre sentito nella sua difesa, da chi deve infliggere una punizione ; e che le punizioni inflitte siano portate a conoscenza di tutti i compagni ;

m) si è determinato che tra la mancanza commessa e la riunione di Consiglio passino almeno ventiquattro ore, affinchè il verdetto sia dato con mente calma e scevro di passione ;

n) si è concessa al Direttore ed al Consiglio, l'Autorità di sospendere l'esecuzione delle punizioni inflitte, quanto non trattisi di recidivi, anche per vedere se questo sistema, improntato a razionale mitezza, giovi alla disciplina e dia ai condannati la forza di astenersi da nuove mancanze ;

o) si è lasciato all'Autorità giudiziaria la facoltà di punire gl'inquisiti che si siano resi meritevoli di gastigo per mancanze commesse alla sua presenza ;

p) si è concessa al Direttore ed al Consiglio, l'autorità di infliggere una punizione più mite di quella sancita dal Regolamento, ove si tratti di detenuti non recidivi in condanna e che abbiano confessato spontaneamente la infrazione commessa ;

q) si è disposto che di tutte le punizioni inflitte agl'inquisiti debba esser data conoscenza all'Autorità giudiziaria competente ; e che di tutte le più gravi punizioni inflitte ai condannati debba esser data conoscenza al Ministero.

* * *

D'altro lato, accettando il principio che « la soluzione del problema penitenziario dipende in gran parte dai mezzi adottati per combattere la recidiva », è appunto sulla classe dei recidivi in condanna o in via disciplinare, che si è accresciuto il rigore delle punizioni, prescrivendo : che a questi ultimi non possa, per certe infrazioni infliggersi un gastigo inferiore ai due terzi della durata stabilita dal Regolamento ; che ai primi non possono le punizioni essere applicate nel minimo ; che non possono scontare la loro pena nelle Carceri giudiziarie mandamentali (se condannati fino a tre mesi) o nelle circondariali (se fino a sei), e godere dei vantaggi che nelle une e nelle altre sono concessi : che non possano essere ammessi ai servizii domestici ; che non possano essere ammessi alla scuola ; che

facciano nella classe ordinaria e in quella di prova una permanenza più lunga degli altri condannati.

Anche per i detenuti, l'azione giudiziaria non deve arrestare l'azione amministrativa, e la punizione disciplinare deve essere inflitta indipendentemente dal procedimento penale che si sia iniziato, in seguito a reato commesso.

Ricompense e norme relative.

XXXVII - Oltre alla contropunta delle punizioni, si è dato, col nuovo Regolamento, largo posto anche a quella delle ricompense; avvegnachè su questa specie di ginnastica morale si basa, come ho già detto, il sistema graduale, e si basa altresì quello della espiazione delle singole pene.

* * *

Divenuta definitiva la condanna, l'individuo condannato viene tradotto nello Stabilimento di pena, e secondo la specie di essa, è sottoposto ad un primo periodo di segregazione cellulare; la quale può durare sette anni, se trattasi dell'ergastolo, un sesto della durata complessiva della pena, se della reclusione. Il Codice penale ha risparmiato questo stadio di segregazione cellulare continua ai condannati alla detenzione ed allo arresto.

Terminato il primo periodo, che si può chiamare penale, il condannato all'ergastolo ed il condannato alla reclusione passano al secondo periodo, che si può chiamare *di esperimento*, col regime della segregazione notturna, al quale sono sottoposti, fin dall'inizio della loro pena, i condannati alla detenzione e all'arresto.

In questo secondo periodo, il condannato ha innanzi a sè tre classi da percorrere.

Nella prima classe, alla quale è ascritto appena antrato, classe detta *di prova*, egli deve rimanere per il resto della sua pena, escluso, il periodo della segregazione cellulare continua, ma giammai per un tempo minore di sei mesi: lavoro e condotta sono i due elementi dai quali giudicarlo; e per ricompensa dell'uno e dell'altra gli possono essere accordati, al massimo, cento punti di merito al mese, cioè sessanta per il lavoro, quaranta per la condotta.

I condannati ascritti alla prima classe (di prova) portano, cucito sotto il numero della matricola, un galloncino di color giallo;

quelli ascritti alla seconda (ordinaria) di color verde ; quelli ascritti alla terza (di merito) di color bianco.

I punti di merito sono dati dal Consiglio di disciplina locale, composto come già fu detto, dal Direttore, dall'Impiegato che gli succede in grado, dal Cappellano e dal Medico-chirurgo ; ma la concessione deve essere fatta sopra dati positivi, non già sopra vaghi apprezzamenti.

Ogni mese adunque il Consiglio dovrà esaminare : le note mensili dell'impiegato che è in grado di giudicare il lavoro dei condannati (Agronomo, Dirigente o Assistente tecnico, Capo d'arte ecc.) ; le note mensili del Cappellano, Medico-chirurgo, Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante ; il registro delle punizioni ; e potrà sentire, occorrendo, le informazioni di quanti crederà necessario interrogare, nonchè lo stesso condannato, sul quale è chiamato a giudicare. Fatto questo esame, il Consiglio assegnerà i punti di merito - conteggerà i punti di merito, e degli uni (i punti di merito) come degli altri (i punti di demerito) farà prender nota nel registro apposito e nel cartellino di *conto morale* che ogni condannato deve conservare presso di sè.

Nel conteggio dei punti, quelli di demerito ne tolgono altrettanti di merito ; ed è inteso che a parità di voti prevarrà quello del Presidente.

La nota mensile è una specie di rapporto che deve essere rimesso alla Direzione, da ciascuno dei funzionarii suindicati, allo scopo di mettere in evidenza il fatto, o i fatti tassativi che possono essere considerati come titoli di merito o di demerito, per un condannato. Nè, tra i primi, si tralascerà di tener conto speciale dell'amore col quale un condannato abbia lavorato : se abbia lavorato anche nelle ore che poteva rimanere in ozio ; dei soccorsi che avrà potuto mandare alla famiglia della parte offesa, sottoponendosi a personali privazioni ecc.

Quando manchino fatti speciali, la nota mensile sarà negativa. Così sono evitati i pericoli delle informazioni non ben determinate che potrebbero portare un turbamento qualsiasi nel giudizio del Consiglio : il quale deve giudicare i condannati veramente meritevoli o veramente immeritevoli, mentre coloro i quali non avranno dato luogo nè a lode, nè a biasimo, basterà assegnare cinquanta punti.

Se un condannato, trascorso il tempo che deve obbligatoriamente rimanere nella classe di prova, otterrà, in media, per sei mesi continui i sei decimi del massimo dei punti di merito, cioè 60 punti

(sottratti ben inteso quelli di demerito), dalla classe di *prova* passerà alla classe *ordinaria*; e se in questa classe per sei mesi continui otterrà i sette decimi dei punti di che sopra, sarà ascritto alla classe di *merito*.

* * *

Col medesimo calcolo, di punti, il condannato è retrocesso dalla classe di merito a quella ordinaria, e da questa a quella di prova, se per sei mesi continui non ottenga due terzi dei punti di merito, La retrocessione può anche aver luogo di diritto, se per i punti di demerito riportati in un mese sia giunto a perdere i punti di merito necessari per la classe cui è ascritto.

Con ciò non si è voluto chiudere interamente la via alla respiscenza; ed il condannato retrocesso da una classe all'altra può riguadagnare il posto perduto, se per sei mesi continui riporterà gli otto decimi del massimo dei punti di merito.

In armonia con le disposizioni del Codice penale, i recidivi in talune specie di delitti e i recidivi per la seconda volta in qualsiasi delitto, quando siano stati condannati a pena superiore ai cinque anni, devono rimanere nella classe ordinaria ed in quella di merito un minimo di nove mesi, invece di sei.

* * *

Potendo ogni condannato ottenere cento punti di merito, se qualcuno dei componenti il Consiglio non vi prende parte, è naturale che gli altri membri presenti (non possono essere meno di tre) debbano disporre di una parte proporzionale di punti; come è naturale che nello assegnare i punti di merito per il lavoro, spetti al Consiglio decidere con quale criterio debbano essere calcolate le giornate di infermeria, di convalescenza o di ozio involontario, cioè quelle giornate in cui il condannato non ha potuto lavorare per ragioni indipendenti dalla sua volontà, purchè il numero di esse non ecceda la metà di quello delle giornate di presenza.

Gli atti relativi a questa concessione di punti, essendo della più grande importanza, devono conservarsi negli uffici locali a disposizione del Consiglio di sorveglianza, degli Ispettori delle Carceri, e di qualsiasi altro delegato del Ministero.

* * *

Alcune speciali ricompense si sono volute concedere ai condannati, durante il loro soggiorno negli Stabilimenti di pena ordinari.

Queste ricompense sono : *a*) lode - *b*) permesso di acquistare libri disegni e simili - *c*) concessione di sussidiare la famiglia - *d*) concessione gratuita di carta da lettere e della francatura postale - *e*) permesso di tenere più lungamente il lume in cella, o nel cubicolo - *f*) ammissione alla scuola per la istruzione civile, o industriale - *g*) permesso di scrivere più frequentemente e più lungamente alla famiglia - *h*) prolungamento delle ore di passeggio, o di riposo - *i*) permesso di ricevere un numero maggiore di visite, anche in camera riservata - *l*) aumento del decimo sulla gratificazione - *m*) raccomandazione alla Società di patronato - *n*) proposta per la grazia sovrana.

Queste ricompense, d'importanza sempre crescente, sono divise in tre categorie. Della prima categoria (*a-d*) dispone il Direttore, e può accordarle tanto ai condannati nel periodo della segregazione cellulare continua, quanto ai condannati del periodo della segregazione notturna, classe di prova : della seconda (*e-g*) dispone parimenti il Direttore, ma non può accordare che ai condannati della classe ordinaria : della terza (*h-n*) dispone il Consiglio di disciplina; ma non può accordarle che ai condannati della classe di merito.

Nè ciò è tutto, perchè dagli ascritti alla classe di merito il Consiglio di sorveglianza deve scegliere i condannati alla reclusione, da passare agli Stabilimenti intermedi, quando riuniscano le altre condizioni volute dal Codice penale; dagli ascritti alla medesima classe sono scelti i condannati alla reclusione e alla detenzione, che possono fare istanza per ottenere la liberazione condizionale.

Ed un'altra disposizione si è voluta aggiungere, a complemento del sistema dei punti di merito.

Ritenuto infatti che non tutti i condannati possono essere promossi alla classe di merito, e che non sarebbe equità negare ad essi qualsiasi beneficio, si è stabilito : che quando un condannato abbia raggiunto per un anno di lavoro retribuito il massimo dei punti di merito, ossia cento punti, godrà l'aumento di un decimo sulla sua gratificazione ; - che egli perderà questo beneficio se per un mese non raggiunge quel massimo ; - e che per conseguire nuovamente l'aumento in parola, dovrà per dodici mesi successivi ottenere il massimo dei punti di merito. Queste condizioni sono dure, è vero, ma d'altro canto i condannati hanno lo stretto dovere di lavorare e di ben condursi, anche senza ricompensa alcuna.

* * *

Si è detto che il Consiglio di disciplina può fare delle proposte

in grazia a favore dei condannati; ma taluni limiti sono stati messi a questa facoltà sanzionata dal nuovo Regolamento. Avvegnachè per essere meritevoli di quella eccezionale ricompensa, un condannato a pena temporanea deve averne espiato almeno i due terzi ed essere ascritto alla classe di merito, negli Stabilimenti ordinarii, od alla classe di preparazione negli Stabilimenti intermedi; ed il condannato a pena perpetua deve averne scontato almeno venti anni, ed essere ascritto anche lui alla classe di merito. Si è aggiunto inoltre che le proposte devono essere presentate con deliberazione motivata; e con queste norme esse non possono cadere che sui pochi condannati veramente meritevoli, ai quali qualche mese di condono di pena può affrettare il termine della liberazione condizionale.

Casi eccezionalissimi possono in vero presentarsi. Per essi non deve essere chiusa la via d'appello alla Sovrana clemenza, ed in tal caso le proposte saranno fatte volta per volta con deliberazione motivata.

Alla comunicazione delle concessioni di grazia i Direttori devono dare la maggiore solennità possibile; poichè ove esse cadano su condannati veramente meritevoli, gli effetti che producano sono senza dubbio di una nullità incontrastabile.

Nulla è detto per i ricoverati, pei quali devono provvedere i Regolamenti interni di ciascuna categoria d'Istituti.

Servizio religioso dei detenuti e dei ricoverati.

XXXVIII - Molto difficile era, per l'Amministrazione, il compito di formulare disposizioni chiare e generali per la parte che si riferisce al regime religioso dei detenuti; perchè, se da un lato la disciplina e l'ordine degli Stabilimenti carcerari impongono certi doveri imprescindibili, dall'altro bisogna rispettare la libertà di coscienza che ormai trova base indiscutibile nel nostro ordinamento civile.

Nulla è stabilito adunque per quanto riguarda gl'inquisiti adulti. L'Amministrazione dal canto suo farà seguire nelle Carceri giudiziarie le pratiche della religione cattolica, ma lascerà che vi assista chi voglia, a condizione che chi non voglia, rimanga, per tutto il tempo della durata di esse, nella sua cella o nel cubicolo. Non sarebbe possibile fare altrimenti, senza creare una confusione di servizi.

Pei condannati le cose non possono procedere ugualmente,

e la libertà concessa agli inquisiti non può essere estesa anche a loro senza limiti.

Ritenuto adunque che i nostri condannati sono quasi tutti cattolici e che in uno Stabilimento penale qualsiasi eccezione turba profondamente la disciplina, l'Amministrazione deve farvi seguire le pratiche religiose ed obbligare tutti i condannati a prendervi parte.

Da questo dovere saranno esonerati coloro i quali, all'ingresso nello Stabilimento penale, avranno dichiarato di appartenere ad altra religione, o che in seguito avranno cambiato di religione; ma il Direttore li obbligherà a rimanere nella loro cella, o nel loro cubicolo, per tutto il tempo delle cerimonie.

Non occorre dire che parlando di pratiche religiose si vuole alludere sempre a quelle comuni e collettive; perchè alle altre d'intimità, coscienza, strettamente individuali, ogni condannato provvederà liberamente, se crede. Il fare di più sarebbe una violenza.

Non occorre ripetere che qualunque propaganda — qualunque pressione sull'altrui coscienza debba essere assolutamente vietata e severamente punita.

Può anche accadere che un condannato adulto abbia desiderio di mutare religione. L'Amministrazione non deve legittimamente opporsi; ma in questo caso spetta al Ministero di decidere sulle misure da adottare, avute le necessarie informazioni dal Direttore.

Tutto ciò per gli adulti. I minori degli anni ventuno devono seguire le pratiche della religione nella quale sono nati.

Nei limiti del possibile, ad ogni detenuto si permetterà di seguire i riti della sua religione e di avere, occorrendo, i conforti dai ministri del suo culto.

Istruzione civile — Biblioteche.

XXXIX — Poche parole giova dire altresì sulla istruzione civile da impartire negli Stabilimenti carcerari.

A tal uopo pare bastevole l'obbligo di frequentare la scuola imposto ai condannati che non abbiano compiuto i 25 anni — ai condannati delle Case di correzione — ai minorenni dei Riformatorii: le altre categorie di condannati possono esservi addette come premio della buona condotta; e gli inquisiti, se l'autorità giudiziaria consente.

Con queste norme, la istruzione civile sarà estesa maggiormente negli Stabilimenti di maggiore importanza e nei quali può eserci-

tarsi una diretta vigilanza ; sarà limitata negli altri, dove trovasi una popolazione fluttuante, preoccupata più della sorte avvenire che della cultura letteraria.

Sono stati esclusi dalla scuola i detenuti che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età ritenendo che poco profitto possono ritrarne, e che convenga meglio non distoglierli dal lavoro. Del resto anche a coloro, degli esclusi, che si conducono bene il Direttore può accordare, in premio, di attendere alle lezioni ; e certamente prima di concedere questo favore egli si assicurerà dei buoni risultati che se ne potranno ottenere.

Sono stati perimente esclusi dalla scuola i condannati recidivi, o che vengano puniti per gravissime infrazioni commesse, perchè si è voluto togliere agli uni e agli altri, quello che il Regolamento riguarda come un beneficio ; ed appunto per questa considerazione il divieto è tolto ove si tratti di condannati che per la loro buona condotta passino agli Stabilimenti intermedi.

Il principio generale della istruzione obbligatoria non potrebbe estendersi a tutti i detenuti degli Stabilimenti carcerari, senza ragguardevole aumento di spesa — senza rischio di gravi inconvenienti o di continue corrispondenze clandestine, e con risultati dubbi o meschini : nè di queste considerazioni l'Amministrazione poteva tener poco conto.

Per le ragioni stesse dette di sopra, una volta che un detenuto sia stato ammesso alla scuola, non può, senza gravissima ragione, esserne escluso, perchè altrimenti la disciplina dello Stabilimento sarebbe lesa.

Le scuole degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatori seguiranno, di regola, i programmi governativi, avendo presente la classe della popolazione in essi detenuta o ricoverata.

In ogni Stabilimento carcerario vi sarà una Biblioteca circolante a profitto dei detenuti. La custodia e la distribuzione dei libri è affidata al Cappellano ; e sarà compito suo d'impedire che di quei libri si servano i detenuti per comunicare coi loro compagni, o per affidare ai margini delle singole pagine le laide espressioni dei loro più lubrici sentimenti.

Nascite e decessi — Cadaveri dei condannati.

XL — Nessuna osservazione, meritevole di speciale menzione, occorre di fare sulla parte che riguarda le nascite e i decessi negli

Stabilimenti carcerari.

Il Direttore comunica la morte del condannato alla famiglia di lui, per mezzo del Sindaco del rispettivo Comune – indica nella sua partecipazione il fondo particolare e gli oggetti eventualmente lasciati dal defunto – sia l'uno che gli altri consegna, colle formalità di legge, agli eredi – ed il fondo di lavoro rimette al Ministero per conto della Società di patronato.

La sepoltura dei condannati deve essere fatta *more pauperum* e senza eccezione alcuna, come si conviene a persone sulle quali pesa la mano della giustizia. Però il Cappellano avrà cura di rammentare il condannato defunto ai compagni superstiti, la prima volta che saranno riuniti nella cappella; e questa comunicazione, avrà il vantaggio di dare opportunità al Cappellano di rivolgere ai condannati parole efficaci per ricondurli sul retto sentiero.

Nulla è stato detto per la sepoltura da dare agli inquisiti che muoiono in carcere, perchè nessuna disposizione speciale può essere presa all'uopo dall'Amministrazione. E' naturale però che ove essi manchino di famiglia che voglia occuparsene, o manchino di mezzi, si provvederà a norma delle disposizioni vigenti relative ai poveri del luogo.

* * *

Un provvedimento di qualche importanza è stato adottato, invece, dal nuovo Regolamento, a riguardo dei cadaveri degli individui morti in espiazione di pena.

E' noto come da parecchi anni un impulso vigoroso sia stato dato agli studi antropologici, e come le ricerche relative, estese alla classe dei delinquenti, abbiano dato origine alla *Antropologia criminale*.

L'Amministrazione non può tenersi estranea a queste investigazioni. Però, senza farsi sostenitrice di teorie alle quali la scienza non ha dato la sua sanzione – senza scuotere la disciplina interna, al mantenimento della quale deve costantemente e sopra ogni cosa vegliare, ha creduto di potere riuscire nell'intento;

1 – cedendo ai gabinetti anatomici delle Università che ne fanno richiesta, i cadaveri dei condannati morti nelle infermerie degli Stabilimenti penali del luogo, domandandone in cambio un reperto necroscopico, fatto sopra apposito questionario;

2 – prendendo colle Università medesime i necessari accordi, affinchè, ove qualche anomalia importante venga a rivelarsi sotto il coltello anatomico, sia conservata e rimessa allo Stabilimento

penale di Regina Coeli, in Roma, per riunirla alle altre che già vi si trovano, e che potrebbero col tempo costituire una pregevole collezione ;

3 - autorizzando i Medici-chirurghi degli Stabilimenti penali ad assistere alle autopsie che si fanno nelle Università della rispettiva Provincia ; ed invitandoli a fare essi stessi quelle autopsie ed a compilare i reperti necroscopici su quei cadaveri che non siano stati richiesti, o non possano essere spediti.

Con questo materiale, fornito non da singoli individui, i quali, per dotti che siano, possono sempre essere fuorviati dalle loro teorie preconcepite ; ma provenienti da Corpi scientifici autorevolissimi sotto ogni aspetto ; con questo materiale raccolto, non sopra singoli condannati ma su condannati di tutte le provincie del Regno - di tutte le età, - di tutte le classi della popolazione, si avranno, in pochi anni, elementi preziosi per contribuire allo studio dei problemi relativi all'uomo delinquente : problemi la cui importanza nessuno oramai osa più mettere in dubbio.

Assegnazione dei condannati ai luoghi di pena e norme relative.

XLI - Di una importanza veramente eccezionale è il servizio delle assegnazioni dei condannati ai luoghi di pena. Ed è mestieri che esso sia regolato con norme precise, per evitare il più lontano sospetto che il malfattore facoltoso sia diversamente trattato del povero - che colui il quale abbia dei protettori, costituisca una eccezione, di fronte a coloro di cui nessuno più si prende pensiero. La Legge deve essere uguale per tutti : e non saranno mai troppe le disposizioni date per radicare questa convinzione nella popolazione delle Carceri, tra la quale essa trova il maggior numero d'increduli.

Il solo Magistrato deve ponderare tutte le circostanze subietive ed obiettive che spinsero l'individuo a commettere un reato ; il solo Magistrato deve valutare tutte le ragioni che possono contribuire ad alleviare od aggravare le pene da infliggere. L'Amministrazione non può che seguire la Legge ; e guai se con un provvedimento amministrativo si potesse infirmare il verdetto del Giudice !

La pena colpisce diversamente l'uomo che proviene dalle alte classi sociali e quello che proviene dagli strati più bassi, ciò è vero ; ma è dubbio per lo meno, se questa circostanza debba servire come aggravante od attenuante. Ad ogni modo, alla classe dei condannati

che sentono rossore e rimorso del delitto commesso, l'Amministrazione non può che permettere di rimanere nella cella di segregazione; a coloro i quali non sono capaci di lavoro manuale, l'Amministrazione non può che permettere un lavoro più consentaneo alle loro attitudini; ma in quanto al resto, ripeto, la Legge deve essere uguale per tutti.

Per raggiungere lo scopo di sopra accennato, si è adunque stabilito: che le domande di assegnazione dei condannati definitivi ai luoghi di pena siano inoltrate senza indugio, e senza indugio siano fatte le relative assegnazioni. Avvegnachè col mantenere le Carceri giudiziarie ingombre di condannati, si toglie forza alla pena — si accorda un debito privilegio, di cui, primi a goderne, saranno i condannati abbienti, di regola i più tristi e riottosi — si aumenta la fluttuazione della popolazione dei detenuti — si diminuisce la durata della espiazione negli Stabilimenti di pena, e per ciò si diminuiscono le giornate di lavoro ed il relativo beneficio per l'Erario.

E pur troppo io temo, mi si permetta di manifestare questo dubbio, che a tali conseguenze andremo incontro, una volta che nel tempo della condanna deve computarsi quello del carcere preventivo sofferto, e che il periodo della segregazione cellulare continua deve essere diminuito nella proporzione di un sesto del soggiorno fatto in queste Carceri: non potendosi mettere in dubbio che, di fronte a questo doppio beneficio, ogni condannato, ad onta di tutta la energia dei magistrati, farà il possibile per prolungare il giudizio in tutte le due fasi, con quanta utilità dell'Amministrazione della giustizia non è d'uopo accennare.

Si dirà forse che il periodo della segregazione cellulare continua, per quanto riguarda i condannati, è compensato dalla segregazione sofferta nelle Carceri giudiziarie; ma però giova osservare: che col nuovo sistema adottato, gl'inquisiti rimarranno in segregazione per un solo primo periodo, fino a quando, cioè, l'Autorità giudiziaria non lo creda necessario; che per adattare al nuovo regime tutte le Carceri del Regno, dovrà passare qualche tempo ancora; e che tra la segregazione degl'inquisiti e quella dei condannati vi è tale differenza da non poter costituire paragone alcuno.

Io desidero che i fatti abbiano a smentire pienamente queste mie apprensioni.

Per quanto poi riguarda ai condannati definitivamente, è stato stabilito: che nessuna differenza di trattamento debba essere usata tra le Sezioni penali delle Carceri giudiziarie e gli Stabilimenti di pena; ma che il condannato per la durata di qualche mese non debba

andar soggetto al medesimo regime del condannato a parecchi anni.

Con queste norme, i condannati fino a tre mesi rimangono nelle Carceri mandamentali; i condannati fino a sei mesi, nelle Carceri centrali o succursali; i condannati fino a tre anni, negli Stabilimenti o nelle Sezioni penali del loro Circolo; i condannati fino a cinque anni, in uno Stabilimento penale del loro Compartimento; ed i condannati a pena maggiore di cinque anni, è forza che vadano in uno Stabilimento penale di un Compartimento diverso. Però ove si tratti di condannati recidivi, o ammoniti, o condannati per associazione a delinquere ecc., o di condannati che si mostrino riottosi e insubordinati, è forza che vengano sottoposti ad un regime alquanto più severo, e quindi i condannati fino a tre mesi devono, come già detto, passare nelle Carceri circondarie; i condannati fino a sei mesi, nelle Sezioni penali, perdendo il beneficio di poter ricevere vitto da fuori e l'altro di poter indossare abiti propri; i condannati fino a tre anni devono andare in uno Stabilimento penale di altro Circolo; ed i condannati fino a cinque anni, in uno Stabilimento penale di altro Compartimento.

Queste norme generali non sono senza eccezioni, sicchè:

si può non tener conto del tempo della pena, ove si tratti di condannati da assegnare agli Stabilimenti speciali;

si possono lasciare nelle Sezioni penali del loro Circolo, i condannati a pena inferiore ai cinque anni, quando al momento della domanda di assegnazione abbiano compiuto i 65 anni di età;

si possono lasciare nelle Sezioni o negli Stabilimenti penali del loro Circolo o del loro Compartimento, le donne condannate a pena non eccedente i dieci anni.

E poichè, come dissi, il mantenimento di queste norme è di un interesse non secondario, per conservare la uguaglianza nel modo di scontare le pene, così una relazione annua deve essere sottoposta al Consiglio delle Carceri, dalla quale si rilevi se, e quali eccezioni siensi fatte in proposito, e le ragioni che le han consigliate.

Trasferimenti di detenuti o dei ricoverati.

LXII - I trasferimenti dei detenuti da uno Stabilimento all'altro, o dallo Stabilimento alla Corte d'assise, Tribunale ecc., si fanno di regola per mezzo di vetture cellulari o con altri veicoli coperti.

Ove si tratti d'inquisiti o di condannati, che devono essere tra-

dotti da un luogo ad un altro per ragioni di giustizia, l'ordine deve sempre partire dall'Autorità giudiziaria competente; ove si tratti invece di condannati o di ricoverati, da tradurre per ragioni di servizio, l'ordine deve partire dall'Amministrazione centrale.

Meno che per i casi previsti dal Regolamento, nessun condannato che trovisi in espiazione di pena in uno Stabilimento o in una Sezione penale, può, esserne tolto e trasferito in un Carcere giudiziario, perchè ciò costituirebbe un fatto contrario alla Legge.

Gli ordini di trasferimento si eseguono senza ritardo. Le condizioni sanitarie di un individuo possono sospendere la esecuzione; ma se questa causa si prolungasse per oltre un mese, il Ministero deve esserne informato, allo scopo di ordinare, se crede utile, la visita Medico militare e prendere all'occorrenza i provvedimenti necessari a carico di chi abbia mancato al proprio dovere, nascondendo il vero.

Le donne vanno soggette ad un trattamento speciale; e se sono incinte, o se hanno bambini lattanti, devono essere lasciate nelle Carceri nelle quali si trovano, finchè duri la gravidanza, o finchè il bambino possa essere collocato. Ove la traduzione debba avere effetto, l'Amministrazione provvederà secondo i casi, specialmente se si tratta di minorenni.

Traduzioni speciali devono essere fatte per i militari ed individui assimilati, allo scopo di non confonderli con altri detenuti; e per i minorenni, le Guardie che li accompagnano devono essere sempre in abito borghese.

Una spesa non lieve sostiene attualmente l'Amministrazione per il trasferimento dei detenuti: col nuovo Ordinamento e colle norme stabilite per le assegnazioni dei condannati, quella spesa sarà ridotta, perchè il maggior movimento verrà col tempo circoscritto nei singoli Circoli o Compartimenti; e potrà ridursi a proporzioni anche minori, se un argine potente sarà posto alla irrequietezza di quei detenuti che amano di correre da un Carcere all'altro e rompere così la monotonia dei luoghi di pena.

E v a s i o n i

XLIII - Per quanto si riferisce alle evasioni, è mestieri che le Autorità dirigenti se ne preoccupino in modo speciale, ed, occorrendo diano tutti i provvedimenti necessari alla ripresa dell'evaso, informandone tosto l'Autorità superiore.

Una evasione da un Carcere, è, di regola, prova evidente di insipienza in chi dirige il servizio, o di colpevole trascuratezza in coloro i quali è affidata la vigilanza sui detenuti; e l'Amministrazione deve essere severissima nel punire l'una o l'altra.

Per gli effetti disciplinari, l'Amministrazione riguarda come compiuta un evasione, quando il detenuto esca dallo Stabilimento chiuso nel quale doveva rimanere, od un condannato addetto ai lavori all'aperto si assenti per due ore, senza permesso, dal posto assegnatogli.

Finora tutto il fondo del condannato evaso e non ripreso entro le ventiquattro ore, andava a beneficio dell'Erario. Col nuovo Regolamento questo fondo è destinato anch'esso a sussidiare le Società di patronato, a meno che l'evaso non si costituisca spontaneamente entro le 24 ore, a nulla giovandogli se è ripreso dalla forza pubblica.

L i b e r a z i o n i

XLIV - Come per la carcerazione degli imputati, così per la liberazione degli inquisiti, pei quali sia stato dichiarato non farsi luogo a procedere, o degli assoluti, è forza che l'ordine provenga dall'Autorità giudiziaria competente.

Per i condannati, invece, è l'Autorità dirigente locale che, ove si tratti di condannati a pene minori di cinque anni, li mette in libertà, limitandosi a mandarne l'elenco al Ministero. Ove si tratti di condannati a pene di maggior durata, l'elenco dei liberandi, coi documenti relativi, viene rimesso al Ministero tre mesi prima, per le necessarie verificazioni da fare; ma questa formalità non deve prolungare di una sola ora il soggiorno di un individuo nello Stabilimento penale.

Pronta esecuzione darà altresì il Direttore alla liberazione che fosse oggetto di ordine scritto, a firma dell'Autorità competente. Però ove quest'ordine gli giungesse per telegrafo e si trattasse di condannato a pena maggiore di cinque anni, o altrimenti giudicato pericoloso, è obbligo del Direttore di telegrafare al Ministero e di aspettarne la relativa risposta. Di fronte ai pericoli di possibili sorprese che potrebbero essere tentate, l'indugio di poche ore alla liberazione di un condannato pare abbastanza giustificato.

Di tutti i condannati liberandi, l'Autorità dirigente dovrà dare partecipazione all'Autorità di Sicurezza Pubblica, a norma delle relative disposizioni. Trattandosi di mettere in libertà minorenni,

debito avviso deve essere dato alle rispettive famiglie od alle Società di patronato, affinchè possano, volendo, trovarsi pronte a ricevere i loro figli o i loro patrocinati.

Ove il detenuto liberando si trovi ammalato in guisa da non poter lasciare l'infermeria dello Stabilimento, egli vi è mantenuto previa avvertenza all'Autorità competente; ma in questo caso la Amministrazione deve essere rimborsata della spesa che non può più gravare sul bilancio dello Stato.

Se le condizioni di salute del detenuto lo permettono, egli può essere mandato anche all'Ospedale civile del luogo.

Nei casi ordinari, un condannato dovrà, quattro mesi prima della sua liberazione, dichiarare in quale Comune intenda stabilire la sua dimora, affinchè l'Autorità di Pubblica Sicurezza ne sia avvertita; e dieci giorni prima deve essere chiuso in una cella di segregazione, senza aver più comunicazione coi suoi compagni.

A nessun titolo il condannato può fare spese che riducano il suo peculio a meno di 30 lire, e dovendo essere messo in libertà, non può spendere più di 30 lire per acquisto di vestiti. Se, calcolando tutte le spese che deve sostenere, gli avanza un fondo superiore a L. 200, la somma da spendere per rifornirsi di abiti può elevarsi a L. 50: mancando invece di mezzi, od essendo questi insufficienti vi si deve sopperire col fondo messo a disposizione delle Società di patronato, ma la spesa accennata non può superare le L. 20.

Se al liberando non rimanga una somma superiore alle L. 30, si richiedono all'Autorità di P. S. gli occorrenti mezzi di trasporto.

Al condannato che deve essere lasciato in libertà si aggiusta prima il conto, sul quale egli deve apporre la sua firma per il bene stare. Rifiutandosi a questa formalità, si redige apposito processo verbale, ed il fondo residuale di rimette al Sindaco del Comune dove ha dichiarato di voler fissare il suo domicilio, o alla Società di Patronato che ne ha assunto il patrocinio, affinchè gli sia corrisposto a seconda dei bisogni.

Ove ne faccia richiesta, gli si può rilasciare un attestato della condotta da lui tenuta nel tempo che ha scontato la pena.

Identificazione dei detenuti - Casellario antropometrico.

XLV - A misura che i delinquenti recidivi sono andati formando oggetto di studi speciali, da parte dei legislatori e dei cultori delle discipline penali e penitenziarie, si è mostrato sempre più evidente

il bisogno di perfezionare i mezzi come identificare la loro personalità avvegnachè a nulla riescono i provvedimenti presi a carico di questa classe pericolosa, se i peggiori soggetti possono sfuggire alle ricerche della giustizia.

Per questa identificazione, servivano un tempo le testimonianze del personale di custodia, quando le ricerche dell'Autorità giudiziaria erano tornate inproficue; poi successe l'uso della fotografia; ed è noto come essa sia stata lungamente adoperata a tal uopo. Se non che la furberia dei malfattori è cresciuta, naturalmente, col perfezionarsi dei mezzi adoperati a loro danno, e l'arte di trasformarsi; la fisionomia, l'astuzia di comparire sotto altro nome sono divenute tanto perfette, da sfidare gli Agenti di polizia più provetti e sagaci.

Si pensò ad un modo di identificazione più sicuro, più scientifico più pronto; e ad un italiano dimorante a Londra (1), spetta appunto il merito di aver inventato il sistema che, sviluppato e migliorato in seguito dal signor Bertillon a Parigi, fa adesso il giro del mondo.

Questo sistema di identificazione, scegliendo quelle parti del corpo che negli adulti non sono, di regola, soggette a mutamenti; nel prendere nota di queste misurazioni su appositi cartellini, ai quali, occorrendo, può essere unita la fotografia dell'individuo; e nel formare su quei dati una quantità di serie gradualì, in guisa che se una persona già sottoposta a questa prova venisse a ripresentarsi, colla scorta delle nuove misure si arriverebbe a trovare la prima scheda, e le relative indicazioni.

Non è questo il luogo di dare più lunghe spiegazioni sopra un tale sistema di identificazione, conosciuto oramai col nome di sistema Bertillon, il quale lo ha già attuato da parecchi anni. Chi ha potuto assistere, anche per una sola volta, alle sue giornaliere ricerche, ha dovuto convincersi della utilità che se ne ricava.

L'Amministrazione italiana ha tenuto dietro a tali studi e seguirà anch'essa un sistema d'identificazione, dopo che andrà un vigore questo Regolamento. La esperienza sarà fatta in un numero ristretto di Carceri, scelte tra quelle delle principali città del Regno, salvo ad estenderle alle altre se i risultati corrisponderanno bene.

* * *

Nè ciò basta.

Si comprende agevolmente come in grandi città, quali Parigi, Londra ecc., dove la popolazione fluttuante è immensa, e dove piom-

(1) Project of an instrument for the identification of persons ecc. by Joseph Bonomi, London 1872.

bano da ogni parte del mondo i più scaltri malfattori, il sistema di identificazione debba applicarsi su larghissima scala, affrontando una spesa non indifferente. In Italia però noi possiamo tenerci sopra un terreno molto più limitato; sicchè è stato stabilito di applicarlo agli inquisiti ove ne faccia richiesta l'Autorità giudiziaria o l'Autorità politica; agli accusati rinviati a giudizio, ove si tratti di reati di falso, truffa, frode o altri pei quali sia comminata una pena di quindici anni; ai condannati definitivi a pena di quindici anni, o più - o che abbiano tentato evasione - o che siano inviati alla Casa penale di rigore - o siano altrimenti giudicati pericolosi; ai condannati recidivi a senso degli articoli 80 e 81 del Codice penale; e ai detenuti la cui identità della persona non ha potuto essere accertata.

Per ogni individuo sottoposto a misurazione, è compilata una apposita *scheda antropometrica*, e la Direzione Generale delle Carceri avrà cura non solo di riunire tutte queste schede, ma di classificarle in modo da poter rispondere a qualsiasi richiesta le venisse fatta.

Unitamente alla *scheda antropometrica*, le Direzioni trasmetteranno altresì al Ministero la fotografia dell'individuo misurato, nonchè un apposito foglietto di notizie biografiche e statistiche, le quali potranno servire alla identificazione dei recidivi ed allo studio dell'antropologia criminale.

Il numero delle copie delle fotografie da mandare al Ministero, varia, naturalmente, secondo si tratta di inquisiti o di condannati. Però le negative saranno sempre distrutte dalle Direzioni locali, ad eccezioni di quelle che riguardano condannati definitivi, o individui la cui identità non ha potuto essere accertata. Le negative di questi individui saranno trasmesse al Ministero.

Le fotografie ed i foglietti biografici e statistici saranno parimenti raccolti presso la Direzione Generale delle Carceri, pei condannati liberati condizionalmente e pei condannati liberati definitivamente che abbiano scontato dieci anni o più anni di pena.

Avuto riguardo al fatto che l'Amministrazione attuerà questi servizi ad economia e che le diverse categorie dei detenuti di cui sopra è cenno sono relativamente di numero limitato, la spesa che graverà sul bilancio non può essere significativa.

Pei minorenni provvederanno i Regolamenti interni.

Stabilimenti di pena speciali - Case penali intermedie, Case di rigore, Manicomi giudiziari - Case di custodia, ecc.

XLVI - Gli Stabilimenti di pena speciali, si dividono in di verse categorie, ognuna delle quali ha carattere e fisionomia particolare.

* * *

Delle Case penali intermedie, agricole e industriali – delle funzioni che esse compiono nel sistema penitenziario – delle condizioni che si richiedono per esservi ascritti si è già fatto parola, sicchè basta aggiungere quanto concerne le discipline interne dalle quali devono essere rette.

I condannati appartenenti alle Case intermedie agricole (se in libertà erano di condizione agricola), o industriale (se erano di condizione industriale), sono divisi in due classi. Alla prima, detta *permanente*, vengono assegnati coloro i quali per la loro condizione giuridica non possono ottenere la liberazione condizionale; alla seconda, detta *di preparazione*, vengono assegnati coloro i quali possono ottenere la liberazione condizionale, quando si trovino nelle altre condizioni volute dal Codice penale, e i condannati della prima classe, quando abbiano scontato i tre quarti della loro pena.

Un galloncino verde, cucito sotto il numero di matricola, sarà il distintivo della prima classe – un galloncino rosso, sarà il distintivo della seconda.

Speciali vantaggi sono concessi a coloro i quali trovansi nella classe *permanente*, in quanto che non sono obbligati al silenzio rigoroso, nè a mantenere la fila durante il passeggio; sono autorizzati a spendere il sopravvito L. 0.50 al giorno; godono senz'altro di talune ricompense che negli Stabilimenti ordinari possono essere concesse dal Direttore o dal Consiglio di disciplina.

Nella classe *di preparazione*, oltre ad una più larga parte dei benefici summentovati, si avrà quello di essere assegnati di preferenza ai lavori all'aperto, di scrivere lettere una volta al mese, e di ricevere una visita al mese in camera separata.

Se il condannato ascritto ad una Casa di pena intermedia non si conduce bene, è ricondotto in uno Stabilimento ordinario, fino al termine della sua condanna, e può essergli negato, per questo solo motivo, il beneficio della liberazione condizionale.

Nello Stabilimento ordinario egli sarà ascritto alla classe prima (di prova), se commise gravissime mancanze alla disciplina, ed alla seconda (ordinaria), se le mancanze furono meno gravi.

* * *

Le case penali di rigore sono destinate ai condannati incorreggibili.

Certamente, dal punto di vista penale e penitenziario, non si può ammettere *a priori* che il tale condannato sia assolutamente incorreggibile; ma nessuno, di quanti hanno conoscenza della classe dei delinquenti, negherà mai che condannati incorreggibili esistano — condannati che la indulgenza attribuiscono a debolezza, e che con proterva audacia vogliono imporsi a tutti e sottrarsi a qualsiasi disciplina.

Per tale categoria di condannati, l'Amministrazione non ha che due misure da adottare: quella di togliere dai diversi Stabilimenti penali questi elementi torbidi, l'altra di sottoporli ad un regime d'inflessibile severità. Colla prima misura si farà una specie di selezione degli autori delle sommosse, degl'ispiratori dei complotti, degli organizzatori delle evasioni, lasciando in pace la grande maggioranza dei condannati, per natura tranquilli e rassegnati, ma incapaci di resistere ai caporioni; con la seconda si colpirà la loro immaginazione, si mostrerà la loro impotenza si renderà molto più sensibile la pena ai più pericolosi, ai più tristi.

Finora l'Amministrazione non ha avuto che un solo Stabilimento destinato a questa categoria di condannati; e malgrado che la disciplina non vi sia severa, come sarà quella che vi si attuerà con il nuovo Regolamento, pure i risultati sono stati ottimi.

Le Case di rigore serviranno per tutti i condannati, senza distinzione alcuna della pena che scontano, ma saranno adattate all'uso Sezioni speciali. I condannati all'ergastolo e i condannati alla reclusione che scontano il primo periodo del loro isolamento continuo, non sono trasferiti alla Casa di rigore, perchè possono essere sottoposti, sul luogo, alla loro punizione.

Le mancanze per le quali un condannato deve essere trasferito in una Casa di rigore, sono quelle di maggiore gravità, accompagnate da recidiva; ed anche a questi tristissimi soggetti si è voluto applicare il sistema graduale; ma le condizioni richieste, per alleviare la severità della disciplina, devono necessariamente essere molto più dure.

Sono tre le classi nelle quali si dividerà la popolazione delle Case di rigore: classe di punizione — classe di prova — classe di riabilitazione.

I nuovi giunti saranno aggregati alla classe di punizione, cioè sottoposti, tutti indistintamente, alla segregazione cellulare continua — senza visite — senza potere scrivere lettere — tenuti col solo vitto ordinario — ed addetti a lavori speciali senza mercede. Questi lavori consisteranno nel disfare corde, nel far filacce, nel fare treccia

di paglia od altri simili, pei quali non occorranò utensili o strumenti atti ad offendere.

A tale regime l'individuo starà sottoposto finchè non avrà per sei mesi continui, guadagnato i 9/10 del massimo dei punti di merito, vale a dire novanta punti al mese.

Conseguito questo massimo, egli sarà passato alla classe di prova, nella quale i rigori della disciplina vengono mitigati avuto riguardo alle singole categorie di condannati, col permesso di qualche colloquio, - di una parte di gratificazione - di scrivere alla famiglia - di acquistare sopravvitto. In questa classe dovrà rimanere, finchè, per otto mesi di seguito, non avrà ottenuto gli 8/10 del massimo dei punti di merito.

Conseguito questo massimo, egli sarà promosso alla classe di riabilitazione e, secondo la diversa categoria penale, sottoposto al regime della segregazione notturna, con maggiore larghezza nei colloqui, nella corrispondenza, nella gratificazione, e nell'acquisto di sopravvitto. In questa classe rimarrà finchè, per dodici mesi continui, non avrà ottenuto i 7/10 del massimo dei punti di merito; ed allora solamente sarà ricondotto ad uno Stabilimento ordinario, tenendo conto del tempo di pena che gli resta a scontare.

Quel condannato il quale, essendo ascritto alla classe di riabilitazione, non ottiene, per un mese, i 7/10 del massimo dei punti di merito, o che, essendo ascritto alla classe di prova non ottiene gli 8/10, sarà retrocesso di classe. Però, a temperare la severità di questo provvedimento, il Direttore potrà permettergli di rimanere per un altro mese nella classe in cui trovasi, affinchè si metta in grado di guadagnare, in esso, il massimo di punti stabilito.

Ognuna delle tre classi porterà al petto un distintivo, cioè: un galloncino nero, la classe di punizione - verde, la classe di prova - rosso, quella di riabilitazione.

In breve, il criterio seguito nel Regolamento, per quanto si riferisce alla promozione od alla retrocessione di classi, negli Stabilimenti ordinari ed in quelli di rigore, è stato questo: negli Stabilimenti di pena ordinari il passaggio da una classe all'altra è reso, relativamente facile, richiedendo che il condannato entro un periodo di tempo determinato, guadagni un certo numero di punti di merito; e per riacquistare il posto perduto, basta, che egli, entro un uguale periodo di tempo, guadagni un numero di punti di poco maggiore: negli Stabilimenti di rigore, invece, si richiede un tempo maggiore di prova, un numero maggiore di punti; e per riguadagnare il posto perduto, il tirocinio è reso alquanto più lungo e più duro.

* * *

Nel parlare di Manicomi giudiziari, lascerò da parte tutto quanto riguarda le questioni che si sogliono sollevare, sulla relazione tra delinquenti pazzi - sul maggiore o minore sviluppo da dare a quella istituzione, ecc. ecc., e solo dirò come, essendo evidente :

a) che la popolazione degli Stabilimenti carcerari, di fronte alla popolazione libera, dà una proporzione di pazzi molto maggiore ;

b) che molto più alta, di quel che generalmente credesi, è anche la proporzione dei deboli di mente, imbecilli, mattoidi ed in generale degli organismi di sviluppo incompleto o tardivo ;

c) che questa circostanza di fatto si constata molto più agevolmente col sistema cellulare, non solo perchè l'isolamento contribuisce a fare accentuare vieppiù i caratteri squilibrati ; ma anche a metterli in maggiore evidenza, perchè colà dove i detenuti vivono confusi insieme l'individuo si perde nella folla ;

d) che la proporzione di cui sopra è cenno, aumenta anche per il contingente dato agli individui che commisero il reato quando già le loro facoltà mentali non erano più in istato normale ;

così, fattosi urgente il bisogno di provvedere a queste due categorie di individui : delinquenti pazzi e pazzi delinquenti, l'Amministrazione ha creduto necessaria la creazione di appositi Manicomi, che ha chiamato *giudiziari*, perchè non tutti coloro che vi si possono rinchiudere sono condannati, ma tutti sono, più o meno direttamente, alla dipendenza dell'Autorità giudiziaria.

A dire il vero, sulla necessità di questa istituzione le opinioni delle persone più competenti sono alquanto diverse : avvegnachè taluni credono che l'individuo alienato di mente non possa andar soggetto ad un sistema qualsiasi di espiazione, od anche di semplice prigionia preventiva ; ma debba invece essere affidato alle cure del Manicomio della sua Provincia, salvo a riprenderlo e restituirlo allo Stabilimento di pena, o nelle mani della giustizia, appena abbia riacquistato la interezza delle sue facoltà.

La legislazione italiana non ha seguito questo principio : perchè non è sempre agevole di stabilire dove finisce la ragione e dove comincia la pazzia ; perchè coll'adozione della teoria di sopra enunciata, si sarebbe andati incontro ad apprezzamenti diversi ed a contestazioni infinite tra Comuni e Governo ; perchè si sarebbero aggravati, e non poco, i bilanci dei Comuni, per una spesa che la legge mette in certo qual modo a carico dello Stato ; perchè i delinquenti pazzi sono, di regola, poco accettati ai Manicomi provinciali, non solo

in vista della loro condizione giuridica, ma anche dei caratteri speciali che spesso presenta la loro pazzia; perchè se un Manicomio, provinciale o privato, consentisse a ricevere qualche delinquente pazzo, ciò farebbe a condizioni onerose; perchè questi delinquenti pazzi chiusi nei Manicomi provinciali o privati, sarebbero un continuo pericolo per il consorzio civile, avuto riguardo alle possibili evasioni, soprattutto se si trattasse di ammalati che abbiano lucidi intervalli.

Guidata da tali ragioni, l'Amministrazione ha creduto utile di istituire taluni Manicomi governativi, per i condannati divenuti pazzi durante la espiazione della loro pena: e con questo provvedimento non solo ha risentito rilevanti benefici, dal punto di vista disciplinare ed economico; ma spera di portare un concorso efficace agli studi di psichiatria, riunendo in pochi Stabilimenti un materiale prezioso, che altrimenti sarebbe andato disperso e forse perduto.

Con tale intendimento è stato anche disposto: che il Medico-chirurgo di un Manicomio giudiziario abbia il titolo di Direttore sanitario; che sia scelto tra i cultori delle malattie mentali; e che col Regolamento interno gli vengano date attribuzioni maggiori di quelle che si addicono al Medico-chirurgo di uno Stabilimento ordinario.

Per evitare il continuo andirivieni di delinquenti pazzi, si è stabilito altresì che non siano trasferiti al Manicomio giudiziario se non coloro i quali debbano scontare ancora almeno un anno di pena, salvo quando le condizioni dell'infermo o dello Stabilimento rendano indispensabile di allontanare il condannato pazzo. In questo caso, il demente può essere fatto ricoverare a spese dell'Amministrazione, anche in un Manicomio provinciale.

Veniamo ora alla categoria dei pazzi delinquenti.

Per essi la legge dispone: non essere punibile colui che nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti; ma che, non di meno, ove il Giudice stimi pericolosa la liberazione dell'imputato prosciolto, ne ordini la consegna all'Autorità di pubblica sicurezza, la quale, a sua volta, provvede per il di lui ricovero provvisorio in un Manicomio, finchè il Presidente del Tribunale civile competente non ne disponga la liberazione, o renda quel ricovero definitivo.

Nel caso di ricovero provvisorio, l'Autorità di pubblica sicurezza può affidare l'individuo di cui sopra è cenno, ad un Manicomio provinciale o ad un Manicomio privato che dia tutte le guarentigie

volute, come può affidarlo al Manicomio giudiziario governativo. Ove però il ricovero diventi definitivo, trattandosi di veri e propri detenuti, e dovendo la spesa del loro mantenimento gravare sul relativo capitolo del bilancio dell'Amministrazione carceraria, l'Autorità medesima ne propone senz'altro il trasferimento nei Manicomi giudiziari governativi, dove, per questa categoria d'infermi, sarà destinata sempre una Sezione apposita.

Finalmente ad un'altra categoria di individui sono destinati i Manicomi giudiziari, cioè a dire agli inquisiti che debbono essere tenuti in osservazione, per disposizioni dell'Autorità giudiziaria; ed anche per questi verrà riservata un'altra speciale Sezione.

Affinchè poi la sorte di tutti codesti ricoverati non soffra aggravio alcuno, deve il Direttore del Manicomio giudiziario spedire, sul loro conto, ad epoche determinate ed anche straordinariamente, ove ne sia il caso, apposite informazioni alle Autorità giudiziarie che hanno ordinato il ricovero, le quali possono disporre la liberazione ed anche la visita di altri Medici alienisti.

Come è naturale, il decreto di ammissione in uno di questi Manicomi dovrà essere fatto dal Ministro dell'Interno.

A tutto quanto riguarda il vitto, la disciplina ecc. di questi Stabilimenti speciali, provvederà il Regolamento interno.

Per i condannati, la liberazione si effettua colle norme relative agli infermi degli Stabilimenti penali.

Come si è detto, è obbligo del Direttore sanitario di fare le autopsie di tutti i ricoverati che muoiono nel Manicomio, ove i cadaveri non siano reclamati dall'Università cui siano stati concessi, rimettendo al Ministero il solito reperto necroscopico, nonchè i pezzi patologici che potranno essere richiesti; e di fare alla fine dell'anno finanziario una relazione generale sull'andamento del servizio che gli è affidato ed, occorrendo, le relative proposte per migliorarlo.

Dalla istituzione di questi Manicomi giudiziari l'Amministrazione si ripromette risultati di una importanza non secondaria, anche per quanto riguarda il sistema penale e penitenziario.

* * *

Un'altra categoria di Stabilimenti penali esige il nuovo Codice, destinata a quei delinquenti i quali, per lo stato di mente in cui trovavansi nel momento di commettere il delitto, non vanno esenti da pena, ma meritano che essa sia commutata, o diminuita, e fatta

scontare in una Casa d' custodia.

Per questi condannati un trattamento speciale era indispensabile, non potendo andar soggetti alle rigide discipline degli Stabilimenti ordinari; ond'è che il periodo di segregazione cellulare è stato soppresso, anche se trattasi di condannati alla reclusione; è stato concesso un vitto speciale; sono state comminate punizioni meno severe, ecc. ecc. Il Regolamento interno provvederà a tutto quanto si riferisce alle altre parti del servizio.

Però, siccome le condizioni di mente del condannato fatto ricoverare in una Casa di custodia possono migliorare al punto da permettere il passaggio di lui in uno Stabilimento ordinario, così spetta al Consiglio di sorveglianza della Casa medesima di inoltrare la relativa proposta, e spetta al Presidente del Tribunale, nel cui Circondario venne pronunziata la condanna, di mettere sulle conclusioni del Pubblico Ministero, la ordinanza in proposito.

Nello Stabilimento ordinario, il condannato trasferito da una Casa di custodia, viene ascritto ad una piuttosto che ad altra classe, secondo il tempo di pena scontato, non avendo altro criterio per emettere un equo giudizio.

* * *

Negli Stabilimenti penali e nelle Carceri giudiziarie, speciali Sezioni possono essere destinate ai condannati pei quali consti la ubriachezza abituale, ed apposito Regolamento interno determinerà le norme alle quali essi dovranno essere sottoposti.

* * *

Le norme medesime saranno seguite pei condannati per reati di stampa.

* * *

A tutto quanto concerne le Case di lavoro, destinate ai condannati allo arresto, per mendicità o per ubriachezza e per un tempo che non oltrepassi i sei mesi, provvederanno i Regolamenti interni:

Minorenni, Categorie diverse di Stabilimenti che sono necessarie - Norme relative.

XLVII - Dopo aver parlato degli adulti, occorre entrare in

un campo molto più vasto e molto più importante, quale è quello dei minorenni.

Convinto, come sono, che questa categoria di delinquenti cresce, con proporzioni che oserei dire allarmanti, non solo per il numero, ma anche per la specie dei reati che essi commettono; che tale condizione di cose si può, fino ad un certo punto, scongiurare; che se per gli adulti bisogna cercare nella severità della pena e nella ferrea disciplina i mezzi precipui come impedire la recidiva, ove si tratti di minorenni bisogna, invece, sperare e procurare di ottenere il loro ravvedimento con mezzi affatto diversi, io prego l'E. V. di voler considerare se non sia il momento di provvedere con apposita legge, affinché:

a) per tutti i giovanetti, minori di una certa età, che cadono nelle mani della Giustizia, il Magistrato non debba esaminare quali persone si occupino della loro educazione ed in qual modo a questa educazione sia provveduto;

b) per i giovanetti, minori di una certa età e colpevoli di delitti comuni, sia stabilito apposito Magistrato ed apposita procedura, allo scopo di risparmiar loro la lunga carcerazione preventiva — la vergogna di un pubblico giudizio — la comunanza di casa con delinquenti adulti, dei quali essi procureranno di imitare e di superare l'impudente cinismo;

c) a tutti i giovanetti, minori di una certa età, condannati per la seconda volta, o condannati per certi determinati delitti, debba sempre il Magistrato infliggere, in continuazione della pena o, meglio, invece, di essa, il ricovero forzato in un Riformatorio;

d) ai giovanetti minori di una certa età sia vietato l'accesso alle bettole — alle Assise — a qualsiasi altro luogo, dove essi nulla trovano da imparare, se toglia la depravazione e le arti a delinquere;

e) provvedimenti rigorosi siano adottati contro quei giovanetti che impudentemente stanno per gruppi sulle pubbliche vie, abbandonati all'ozio o intenti a giuochi di azzardo, nei quali rischiano i pochi soldi guadagnati e forse anche rubati;

f) provvedimenti molto più rigorosi siano adottati a riguardo degli adulti che fan da maestri in quei giuochi, e che nei giorni festivi raccolgono i loro allievi e li catechizzano nei principi delle sette sovversive ed anarchiche, formando, come dicono, la *classe di leva*;

g) si accresca di rigore verso i genitori non curanti, o complici dei delitti dei loro figli, e che oltre la pena sia inflitta loro la privazione dell'esercizio dei diritti di patria podestà, pur obbligandoli a pagare una retta, anche tenue, per quella educazione che essi non

han potuto o voluto dare alle loro creature, ed alla quale è forza che supplisca lo Stato ;

h) l'esercizio di questi diritti di patria podestà sia invece affidato alla Società di patronato, od a Commissioni locali appositamente costituite, nelle quali le Società di patronato siano largamente rappresentate ;

i) vengano regolate con norme sicure e generali, non solo l'ammissione dei giovanetti nei Riformatori governativi o privati ; ma la cura costante che di questi poveri ricoverati deve prendere l'Autorità competente e tutto quanto si riferisca alla loro liberazione.

Non pochi, nè lievi benefizi risentirebbe la Società civile da questi provvedimenti, ove essi, sanciti per legge, fossero poi severamente attuati. Nè il paese dovrebbe impensierirsi del crescente numero di giovanetti pei quali sarebbe chiesto il ricovero forzato, prendendo esempio dei vantaggi già conseguiti da altri paesi civili, presso i quali la popolazione delle Carceri è andata diminuendo, a misura che quella dei Riformatori è andata aumentando.

E' noto come, a riguardo del delinquente minore di 9 anni, il Presidente del Tribunale possa, in determinate circostanze, ordinare il ricovero in un Istituto di educazione o di correzione, ovvero la consegna ai parenti, ed infliggere loro, occorrendo, un'ammenda sino a lire duemila, è noto come un simile procedimento possa essere adottato a determinate circostanze, dal Giudice, anche per il delinquente che abbia compiuti i nove anni e non ancora i 14 ; è noto come per l'ozioso, il vagabondo, il diffamato minore di 18 anni il Presidente del Tribunale civile possa ordinare la consegna ai parenti colla comminatoria sino a lire mille, ove non prendano cura, e solamente nell'assoluta impotenza di questi disporre il ricovero in un Istituto correzionale ; è noto come lo stesso Presidente debba ordinare il ricovero in un Istituto di correzione paterna di quando sia veramente convinto della necessità di questo grave provvedimento ; ma pur troppo temo che questa larghezza di attribuzioni riesca più di ostacolo anzichè di vantaggio per lo scopo che si vuole raggiungere ; che la maggior parte di queste disposizioni resti lettera morta ; che del ricovero correzionale si faccia un uso ben diverso da quello che era nella mente del legislatore, sicchè risulti evidente il bisogno di una legge chiara, radicale ed applicata senza esitanza.

Ho parlato di giovanetti minori di una certa età e non di minorenni in generale : avvegnachè, essendo indubitabile che il limite stabilito un tempo, tra adulti e minorenni, ormai non ha più lo stesso

valore, e che tra i giovanetti di diciotto anni (talvolta anche meno) si trovano delinquenti della peggiore specie, io crederei indispensabile che i provvedimenti preventivi da me preposti di sopra, dovessero essere applicati, di regola, ai giovanetti non superiore ai sedici anni.

D'altro lato, volendo seguire in modo uniforme e costante la massima di non confondere mai i minorenni con gli adulti; volendo, per i delinquenti di minore età, tentare tutti i mezzi atti ad impedire il loro completo pervertimento; volendo applicare largamente i sani criteri adottati dal legislatore nel Codice penale, si è stabilito di assegnare alle Case di correzione non solo coloro i quali non abbiano raggiunto i diciotto anni, quando commisero il reato; ma di lasciare in facoltà dell'Amministrazione di assegnarvi anche gli altri che non abbiano raggiunto gli anni ventuno, quando la condanna non sia superiore ai tre anni. Una condanna di così breve durata lascia supporre che il delinquente, tuttavia minorenne, non sia pervertito affatto; ed in vista di questa circostanza — delle condizioni nelle quali si troveranno, per parecchi anni ancora gli Stabilimenti penali — dei mali d'ogni specie che inevitabilmente cagiona lo amalgama di condannati adulti e minorenni, si è creduto opportuno di dare all'Amministrazione la facoltà di cui sopra è parola, e di potere assegnare una Casa di correzione quest'ultima categoria di condannati, invece di lasciarli nelle Sezioni penali.

* * *

Attenendosi alle disposizioni della legislazione vigente, le categorie dei minorenni ai quali deve provvedere il Regolamento sono quattro, cioè:

1 — minorenni delinquenti che abbiano superato i nove anni di età, ai quali la legge commuta o diminuisce la pena;

2 — minorenni delinquenti, i quali, al momento del reato commesso, non avevano raggiunto il nono anno di età, o se avevano raggiunto il nono anno, non avevano superato il 14^o e non era risultato che, nel commettere il reato, avessero agito con discernimento;

3 — minorenni oziosi, vagabondi ecc.

4 — minorenni discoli, dei quali i genitori non possono frenare i travimenti.

Sono quattro rami di una medesima pianta, ma diversi affatto l'uno dall'altro: poichè il primo comprende giovanetti veramente

precoci nella delinquenza ; il secondo, giovanetti più guasti che delinquenti ; il terzo, giovanetti più abbandonati che guasti, ed il quarto racchiude tutte e tre le categorie summentovate, cioè : il giovanetto i cui malvagi istinti contrastano spesso con la sua tenera età - il giovanetto corrotto per l'abbandono in cui è stato lasciato - l'infelice reietto dalla famiglia alla quale è divenuto di peso.

Per queste diverse categorie di minorenni, si rendono evidentemente necessarie quattro specie di Stabilimenti, e perciò le Case di correzione - gli Istituti di educazione e di correzione - gli Istituti di educazione correzionale - gli Istituti di correzione paterna.

* * *

Trattandosi di minorenni nei quali la corruzione non può, né deve ritenersi incurabile, il sistema disciplinare cui devono essere sottoposti è mestieri che abbia due stadi molto diversi l'uno dallo altro, per rispondere a due precipui e diversi scopi : distruggere l'individualità vecchia - rifare l'individualità nuova.

Il compito è grave. Tutti sanno oramai come questa opera di riscatto va divisa più all'azione diretta, personale, intelligente di chi che vi si consacra, anziché agli articoli di un Regolamento qualsiasi ; ma talune norme generali è mestieri che l'Amministrazione additi, e quelle che si riferiscono agli Stabilimenti di cui trattasi, sono state queste :

a) creare Stabilimenti speciali, piuttosto che Sezioni speciali, per ciascuna categoria di giovanetti, in guisa che nulla abbiano di comune l'una con l'altra ; ma le Sezioni adattate per le diverse categorie di età, e di sviluppo fisico e morale ;

b) accettare questi giovanetti, e qualunque sia la loro categoria giuridica, nella età più tenera che sia possibile, in guisa che la loro educazione possa riuscire più agevole ;

c) allontanare questi giovanetti dall'ambiente nel quale crebbero, ed occorrendo, anche dalle loro famiglie, ove si tratti di salvarli da una influenza deleteria e corruttrice ; ma rendere invece le comunicazioni più frequenti e più intime, ove ciò possa giovare alla loro resipiscenza ;

d) ordinare questi Stabilimenti secondo il sistema delle classi, essendo poco o punto giovevole il sistema collettivo, e non pratico l'altro così detto delle famiglie ;

e) scegliere per questi Stabilimenti un apposito personale (direttivo e di custodia), che sappia comprendere la importanza

della sua missione, e voglia ad essa consacrarsi con amore ;

f) studiare ogni mezzo per riuscire a sradicare dalla maggior parte di questi giovanetti, quel sentimento d'ira che cova nei loro cuori, contro tutto e contro tutti - quell'istinto crudele che li spinge a fare il male per il male, ed a provare nella distruzione, nella offesa, nel dolore altrui la interna gioia di un prepotente bisogno soddisfatto ;

g) organizzare il lavoro in guisa da non anteporre il beneficio economico dell'Amministrazione a quello dei ricoverati ; e questi ricoverati avviare, perfezionare nel mestiere al quale erano destinati o a quello delle loro famiglie, rinunciando affatto alla idea di trasformare in contadini i figli degli operai delle grandi città, e facendo di tutto per evitare che figli di contadini abbandonino la campagna per stabilirsi nelle città, esercitandovi il mestiere appreso nell'Istituto ;

h) adattare, quanto più è possibile, il trattamento dei ricoverati all'ambiente nel quale devono vivere, quando siano rimessi in libertà ;

i) diminuire, quanto più è possibile, la durata del ricovero, affinché i giovanetti non si abituino ad una specie di vita da convento che toglie forza all'attività individuale ;

l) far seguire ad un primo periodo di ricovero in un Riformatorio, il collegamento presso famiglie oneste, ove ciò sia consentito dalla Legge ;

m) ridurre man mano l'azione governativa, a misura che il ricoverato basta a sè stesso ; e fargli godere il beneficio di una liberazione anticipata, ove egli col suo lavoro e colla sua condotta possa rendersi indipendente e dare di sè guarentigia sicura ;

n) concentrare ogni sforzo - tutti i possibili sforzi - di accordo colle Società di patronato locali, per collocare presso famiglie oneste quei giovanetti che diano prova di resipiscenza ; e se queste famiglie non bastano, perchè certamente non sarà facile trovarne molte che abbiano i requisiti voluti e vogliano accettare l'incarico, agevolare il loro collocamento presso onesti operai, vuoi nel nostro continente, vuoi all'estero ; ciò che non presenterà ostacoli, se le Società di patronato saranno seriamente costituite.

Tali norme sono in parte attuate dal Regolamento generale, in parte devono esserlo dai Regolamenti interni dei singoli Stabilimenti.

Case di correzione e norme relative.

XLVIII - In applicazione dei principi generali accennati di

sopra, per quanto riguarda le Case di correzione, è stato stabilito :

a) che, mantenendo sempre la distinzione cardinale stabilita dal Codice penale, separati Stabilimenti continuino ad essere destinati ai condannati alla reclusione ed alla detenzione o all'arresto ; e che in ognuno di essi separate Sezioni accolgano i minori degli anni sedici, e gli altri di età maggiore ;

b) che nelle assegnazioni da fare, si tenga particolarmente presente il mestiere esercitato in libertà, dai giovanetti corrigendi, o dal loro genitore, e che le ore di lavoro non siano più di otto ;

c) che speciali vantaggi siano accordati ai migliori delle classi seconda e prima ;

d) che, oltre alle ore di lavoro, vi siano quelle d'istruzione tecnico-pratica, agricola o industriale, tenendo sempre presente la condizione dalla quale essi provengono ;

e) che il tempo di passeggio sia più lungo, e che al passeggio possano sostituirsi la ginnastica o gli esercizi militari ;

f) che alle ricompense ordinarie siano aggiunte le gratificazioni in libretti della Cassa di risparmio ;

g) che le gratificazioni pel lavoro, spettanti ai minorenni, a seconda della pena che scontano, siano ridotte, dalla cifra stabilita per gli adulti, di $3/10$ per la prima classe, di $2/10$ per la seconda, e di $1/10$ per la terza ;

h) che la quota spendibile non possa accedere gli $8/10$ della gratificazione, nè superare, in un giorno, per la prima classe centesimi 10 - per la seconda 20 - e per la terza 30.

E siccome allo spirare dei tre quarti della pena, i condannati alla reclusione che vi trovano nelle condizioni volute, avrebbero diritto di essere trasferiti alle Case di pena intermedie, come hanno diritto di essere liberati condizionatamente, così, per non togliere loro i vantaggi che in esse verrebbero a risentire e mantenerli sempre separati dai condannati adulti, una quarta classe è creata nelle Case di correzione, per la quale sono fatte le concessioni stesse accordate ai condannati degli Stabilimenti intermedi.

Di queste concessioni verranno a godere i condannati alla detenzione che non han potuto ottenere la liberazione condizionale ; ma tale beneficio non turba punto la giustizia e l'armonia della espiazione penale.

Compiuto che abbiano il ventunesimo anno, vedrà l'Amministrazione quali tra i condannati delle Case di correzione possano, senza pericolo, essere trasferiti nelle Case di pena ordinarie ; e la scelta cadrà naturalmente sui tristi, lasciando coloro che si sono

condotti bene in Sezioni separate del medesimo Stabilimento, o di altro appositamente destinato. Avvegnachè se il legislatore volle commutare o diminuire la pena originaria ai delinquenti minorenni, ragion vuole che questo concetto giusto e logico, sia mantenuto fermo, e che non si dannino nelle Case di pena ordinarie quei condannati che nelle Case di correzione han dato prove di resipiscenza. Essi perderebbero i benefizi che la Legge ha loro concesso, e l'Amministrazione deve, a qualunque costo, evitare che un tale sconcio avvenga.

Non giova aggiungere che l'Amministrazione si riserva di dare a qualcuna delle Case di correzione il carattere agricolo ed a qualche altra il carattere industriale, per assegnare nelle prime i condannati appartenenti alla popolazione rurale, e nelle seconde quelli appartenenti alla popolazione urbana.

Riformatori e norme relative.

XLIX – Per quanto poi riferiscisi alle tre categorie di Istituti, compresi sotto il nome di Riformatori, è naturale che le norme direttive dei singoli servizi debbano far parte dei Regolamenti interni, non solo per la natura speciale di questi Istituti, ma per la diversa popolazione che ognuno di essi è destinato a ricoverare.

Ciò non di meno per le ragioni dette di sopra, taluni principi generali sono stati nettamente tracciati nel Regolamento, sulle classificazione da fare, in rapporto all'età dei ricoverati – sui sentimenti che bisogna loro ispirare – sulla istruzione, civile, industriale, morale che è d'uopo impartire – sugli incoraggiamenti che giova dare – sulla cura che bisogna avere, affinchè coloro i quali debbano essere liberati prima della maggiore età, vengano, ove d'uopo, messi sotto la tutela prescritta dalle Leggi civili.

E poichè con provvedimento saggissimo la Legge sulla Pubblica Sicurezza ha stabilito il principio: che nessun giovanetto possa essere tolto da un Istituto di educazione correzionale e restituito ai genitori, prima del tempo indicato nell'ordinanza, senza il consenso dell'Autorità competente, così è stato disposto: che spetti al Direttore di esso Istituto, sentito il parere del Consiglio di disciplina locale ed ottenuta l'autorizzazione dal Ministero, di fare le proposte al Presidente del Tribunale civile, per la relativa ordinanza di rilascio.

Avendo presenti le condizioni di famiglia de' giovanetti da collocare nei Riformatori; avendo soprattutto presente di non aumentare

il numero degli spostati, è indispensabile che vi siano Riformatori industriali per i ricoverati appartenenti alla classe operaia - Riformatori agricoli per gli altri appartenenti alla classe agricola; nè sarà superfluo che uno almeno abbia il carattere di Riformatorio nautico, anche allo scopo di provvedere la marina mercantile di giovani che possano trovare sul mare un utile collocamento.

D'altro lato occorrerà provvedere ad un Istituto speciale di correzione paterna, per quei giovanetti discoli appartenenti a famiglie civili disposte a pagare una retta; avvegnachè, pur troppo, il numero di questi giovanetti non è piccolo - purtroppo essi si confondono al di d'oggi cogli altri, e da un tale amalgama non possono venir fuori che risultati infelici.

Nei Riformatori comuni, la istruzione civile non può essere quali si converrebbe a persone di una certa condizione sociale; ed un giovinetto che nei suoi primi anni potè esser discolo e che è riuscito ad emendarsi, non deve trovarsi nella sua carriera avvenire con compagni poco graditi, che gli ricordino i *bei tempi* passati insieme.

Nè meno utile sarebbe un Istituto destinato ai giovanetti i cui genitori siano condannati a lunghe pene, e che per colpa loro, e per mancanza assoluta di altri parenti, rimangono abbandonati sul lastrico: giovanetti da compiangere doppiamente, perchè mancano di aiuto - perchè portano spesso il sangue viziato dalla depravazione ed avvelenato dai germi del delitto.

Ho parlato dei minorenni ricoverati per correzione paterna, e credo opportuno di mettere il dito sopra una piaga vivissima del paese nostro, riferendo il solo fatto che dal 1866 al 1890 il numero di essi è cresciuto da 89 a 2.814: senza comprendere gli altri pei quali i genitori provvedono direttamente, affidandoli ad Istituti privati; senza comprendere quelli che l'Amministrazione non è stata ancora in grado di collocare e che ascendono a più di 700.

Di fronte a questo numero crescente di minorenni, pei quali i genitori ottengono ordinanza di ricovero forzato; di fronte a questo numero che non ha corrispondenza, nemmeno lontana, con nessuna delle altre statistiche del mondo civile, l'Amministrazione ha l'obbligo di domandare una severa inchiesta, allo scopo di verificare: se veramente tutti coloro pei quali s'invoca il braccio forte del Governo, siano così travciati da non potere altrimenti essere ricondotti sulla buona via da chi ne ha il diritto e il dovere; se si deve indistintamente dar corso a tutte le richieste che vengono fatte; se si deve accettare, senza controllo, una specie di *functio juris*, la quale non

giova che alle sole persone legalmente responsabili della trascurata educazione dei loro figli; se devonsi aprire, ogni anno, nuovi e più grandi Istituti, con nuove e più ingenti spese; se, senza alcuna responsabilità del fatto proprio e senza render conto al Magistrato, possano genitori far durare questo ricovero (che è pure una prigionia) per otto, per dieci, talvolta anche per tredici anni continui; se può un genitore far chiudere per correzione paterna un giovanetto recidivo tre o quattro volte in reati comuni; se, senza alcuna restrizione — senza alcuna condizione, il genitore che ha creduto disfarsi di un bambino dichiarandolo traviato, possa poi toglierlo dall'Istituto, mentre forse è sulla via dell'emenda, solo perchè lo crede abbastanza maturo per sfruttarne le forze.

Sono gravi questioni sulle quali mi permetto di richiamare l'attenzione della E. V. Intanto per mettere un certo quale margine alla corrente, il Regolamento ha stabilito a quale categoria di minorenni debba provvedere l'Amministrazione, ove si tratti di correzione paterna, escludendo affatto quelli che un tempo venivano anch'essi ricoverati ai sensi dell'articolo 221 del Codice civile; ma se si potesse essere più severi nell'imporre ai genitori il pagamento di una retta; se si potesse almeno estendere anche ad essi quel che è stabilito per la categoria dei minorenni oziosi e vagabondi, cioè: che in nessun caso i genitori possano ottenere, prima del termine fissato, la restituzione del minorenne ricoverato senza il parere favorevole della Direzione locale, questi soli vincoli basterebbero forse non a far cessare il male lamentato, ma a tenerlo entro i limiti più ristretti.

Per mostrare quale abuso si faccia della correzione paterna in Italia, oltre alle cifre di sopra, basterà accennare il fatto che avendo l'Amministrazione decretato, qualche tempo fa, lo sgombero di uno di quei Riformatori e deciso di mandare altrove i giovanetti ricoverati, più che la metà di essi fu ritirata dalle rispettive famiglie.

Da meglio che venti anni combatto la istituzione della correzione paterna quale attualmente si pratica, poichè oltre a crederla, sotto ogni riguardo, esiziale, la ritengo contraria alla chiara disposizione della Legge: la quale obbliga, è vero, l'Autorità civile a prestar forza all'autorità paterna ma in nessun caso la chiama a sostenerne la spesa. Certamente bisogna essere larghissimi nel risolvere la questione dei minorenni corrigendi, poichè essa s'impone oramai in tutti i paesi più civili, nei quali ai nostri ricoverati per correzione paterna si costituiscono i così detti giovani moralmente o materialmente abbandonati; ma appunto per questo credo che siano urgenti rimedi

radicali, capaci di curare una piaga che prende proporzioni allarmanti e che ci disonora.

Nell'ultimo Congresso penitenziario internazionale di Anversa, in vista degli abusi gravissimi ai quali dà luogo, fu chiesta, pochi mesi or sono, l'abolizione del ricovero forzato per correzione paterna. Nessun voto di Congresso è stato, a creder mio, più razionale e più santo.

Liberazione condizionale.

L — Finalmente occorre far breve cenno della liberazione condizionale dei condannati. E senza ritornare sulla utilità della istituzione, i cui risultati sono eccellenti colà dove essa è attuata colle necessarie precauzioni, aggiungerò solamente: che il Regolamento, attenendosi ai principî del Codice penale, ha procurato di servirsi della concessione di quel beneficio come leva potente per indurre i condannati al lavoro e alla buona condotta.

La liberazione condizionale si effettua colle medesime formalità della liberazione definitiva. Al condannato liberando sotto condizione, prima che lasci lo Stabilimento penale, sono spiegati dal Direttore gli obblighi che la Legge gli impone, nonchè le conseguenze alle quali si esporrebbe venendo meno ad essi; e se egli si conduce bene, scorso il tempo della condanna, questa si considera come definitivamente scontata. In caso diverso, la sua liberazione è revocata, ed egli è ricondotto in uno Stabilimento di pena ordinario, per rimanervi il tempo che vi restava da espiare il giorno della sua liberazione.

Se la revoca è avvenuta per circostanze meno gravi, cioè per non aver adempiuto agli obblighi impostigli, sarà ascritto alla seconda classe (ordinaria); ma se invece commise nuovo reato, allora sarà ascritto alla classe prima (di prova) e ricomincerà il suo tirocinio, come se arrivasse per la prima volta nello Stabilimento. Questa distinzione era necessaria, per non confondere ed applicare il trattamento medesimo a due categorie di condannati, ai quali per motivi diversi viene revocato il beneficio concesso.

Affinchè un condannato possa ottenere la liberazione condizionale è mestieri che abbia dato prova di ravvedimento; e certamente questa è la prima e la principale condizione. Però non sarà superfluo prendere anche in esame le condizioni nelle quali egli si trova quando venga liberato; se abbia un mestiere dal quale ritrarre di che vivere o una — famiglia che lo accolga — o sostanze proprie avvegnachè

non giova certamente accrescere il numero degli accattoni, dei vagabondi, dei ricoverati negli Asili di mendicizia o negli Ospedali.

Nè parrebbe inutile provvedere a che i condannati liberati costituiscano la loro dimora nella città dove trovasi lo Stabilimento nel quale hanno scontato la pena: essendo questo agglomeramento pericoloso alla pubblica sicurezza - alla disciplina interna dello Stabilimento stesso - ed anche allo esercizio delle industrie locali, soprattutto nei piccoli centri di popolazione.

Per evitare poi che il condannato messo in libertà condizionale ricada nel delitto, occorre che da un lato l'occhio vigile dell'Autorità di Pubblica Sicurezza non lo perda di vista, senza nuocergli direttamente o indirettamente; ma è indispensabile altresì che il civile consorzio non lo respinga - che non gli si chiudano tutte le porte, per ricacciarlo necessariamente sulla via della colpa. A questo dovranno provvedere in modo speciale le Società di patronato.

Mantenimento dei detenuti.

LI - Per tutto quanto occorre al mantenimento e corredo dei detenuti e ricoverati, sani od infermi, qualunque sia la categoria giuridica alla quale appartengono; per la nettezza, illuminazione, riscaldamento dei fabbricati ecc. ecc., si provvede, di regola, a spese dello Stato, e con norme che le Direzioni non possono in nessun modo alterare.

Però lo Stato non accorda ai detenuti o ricoverati sani, che quanto a strettamente necessario alla vita, e nessun confronto può stabilirsi colla razione che si somministra ai militari. In Italia questo rimprovero fatto all'Amministrazione è meramente gratuito; e tutte le asserzioni in contrario per appassionare il pubblico, reggono poco di fronte alla nuda verità delle Tabelle vittuarie.

Il trattamento alimentare negli Stabilimenti carcerari e nei Riformatori è distinto in

- Vitto ordinario, pei detenuti sani;
- Vitto dietetico, pei detenuti infermi;
- Sopravvitto;
- Vitto ordinario, pei minorenni dei Riformatori.

* * *

Una differenza corre tra il trattamento che si dà agli inquisiti e quello che si dà ai condannati o ricoverati, perchè le restrizioni che

si applicano a queste due ultime categorie di detenuti, sarebbero illegali se fossero estese alla prima.

Come norme generali e costanti è stato prescritto : che nessuna mutazione debba farsi alle razioni ordinarie, perchè ove economie possano veramente ottenersi, è mestieri che siano esaminate e consentite dall'Amministrazione centrale, anche per tener presenti le diverse regioni del Regno che divieto assoluto debba farsi all'introduzione, negli Stabilimenti carcerari e nei Riformatori, di liquori spiritosi ; che nessuna distribuzione di viveri, o altro, debba farsi dalle Opere pie, Congregazioni, imprese, committenti, che non sia consentita dal Regolamento interno.

L'inquisito entro certi limiti, può ricevere il vitto dall'esterno, o provvederselo a sue spese ; può domandare una cella che sia meglio arredata della ordinaria ; può vestire abiti propri, quando siano puliti e cambiati regolarmente ecc. ecc. ; ma se riceve il vitto da fuori non deve disporre di quello del Carcere ; se desidera una cella speciale è forza che paghi e che si mantenga del proprio. Lo Stato, quando trattasi di inquisito, non può essere gravato che delle spese assolutamente necessarie per chi non ha mezzi da vivere.

* * *

Per i condannati, si applicano norme molto diverse.

Vi sono paesi nei quali, durante il primo periodo di espiazione penale, s'infligge al condannato un digiuno di qualche giorno al mese, o gli si dà un vitto povero o scipito. Questo aggravamento di pena non si è creduto di dover applicare, in Italia, col nuovo Regolamento ed invece si è stabilito : di permettere ai condannati fino a tre mesi, o fino a sei mesi, che scontano la loro pena nelle Carceri Giudiziarie mandamentali o circondariali, di poter ricevere il vitto e di poter vestire abiti propri come gl'inquisiti ; di dare ai condannati, durante il primo stadio della loro pena (segregazione cellulare), il vitto medesimo delle Carceri giudiziarie ; e, per quanto concerne i condannati degli stadi successivi, diminuire di poco la razione che fin oggi è stata distribuita nelle Case di pena, accrescere di poco quella distribuita nei Bagni penali, in guisa da fare un'unica razione, bastevole a sostenere le forze di un uomo.

D'altra parte, viene concesso ai condannati di spendere in sopravvitto quota, relativamente maggiore, sul loro fondo di lavoro ; e la concessione è fatta in rapporto alla specie della pena e alla classe cui il condannato trovasi ascritto : sicchè, verranno ad essere meno

favoriti i condannati a pene più gravi, soprattutto nel primo periodo della loro espiatione penale - verranno ad essere meno favoriti quelli di peggior condotta, e ciò contribuirà non poco a dare incremento al lavoro, ed a mantenere la disciplina.

Certamente fin oggi il condannato ai lavori forzati era in condizioni migliori del condannato alla reclusione, perchè avendo una razione di viveri minore delle altre categorie di condannati, godeva di una gratificazione maggiore e poteva spendere di più in sopravvitto; certamente il condannato, secondo il regime toscano, aveva un alimento più variato del condannato secondo il regime sardo: ma il nuovo Codice penale, unificando il sistema penitenziario, ha tolto tutte queste differenze; ed il Regolamento, pur ammettendo una maggiore varietà nella composizione del vitto ordinario, ha adottato una Tabella colla quale, senza nuocere alla salute dei condannati, porterà allo Erario una economia di spesa non indifferente.

Si osserverà che la razione stabilita dal Regolamento è inferiore a quella di qualche altro paese; ma occorre considerare che, in complesso, essa è superiore a quella attualmente concessa ai condannati dei nostri Bagni penali; che in questi luoghi di pena le condizioni sanitarie sono state relativamente ottime, siccome provano le cifre delle infermerie e delle mortalità; e che essa non è inferiore a quella delle nostre classi lavoratrici, colla differenza però che noi diamo ai condannati il mezzo di migliorare il loro nutrimento a forza di maggior lavoro, mentre non sempre ciò possono fare gli operai liberi.

Si è detto che al condannato si permette di spendere, in sopravvitto, una parte della gratificazione che gli è assegnata: però egli deve prima costituirsi un fondo, la cui cifra è proporzionata alla specie di pena che deve scontare, cioè: L. 10 per i condannati allo arresto - L. 20 per i condannati alla detenzione - L. 30 per i condannati alla reclusione - L. 40 per i condannati all'ergastolo; sicchè ne segue che colui il quale ha una pena più grave da scontare, deve impiegare un tempo più lungo, prima che possa godere del beneficio del suo lavoro.

Per le donne questo fondo è limitato alla metà, in vista appunto della minore gratificazione che esse possono guadagnare.

Finchè questo fondo non è costituito, il condannato può spendere, per acquisto di sopravvitto od altro, metà della gratificazione guadagnata nel mese precedente; e quando il fondo è completo, può spenderne fino agli otto decimi, entro determinati limiti. I quali

sono tanto più larghi, quanto meno grave è la specie di pena da scontare, cioè a dire :

Cent. 20	al giorno	nell'ergastolo	1° periodo	- Cent. 30	el secondo
Cent. 30	»	nella reclusione	»	- Cent. 40	id.
Cent. 40	»	nella detenzione			
Cent. 50	»	nell'arresto			

E poichè per certi lavori, eccezionalmente faticosi o eseguiti in località malsane, la gratificazione può essere aumentata, così è stato consentito che su questo aumento il condannato possa spendere una quota maggiore.

Per il condannato che non voglia lavorare, provvede la parte disciplinare del Regolamento ; ma se egli non può attendere al mestiere per circostanze indipendenti dalla sua volontà - se la sua condotta nulla lasci a desiderare, non gli si può negare il beneficio di spendere una parte del suo fondo di lavoro, in acquisto di sopravvitto, o di altro che gli possa abbisognare. Senonchè, in questo caso, la somma disponibile è ridotta a :

Cent. 15	al giorno,	per il condannato all'ergastolo	1° periodo	- Cent. 25	per il secondo
Cent. 25	»	»	reclusione	»	» 35
Cent. 40	»	»	detenzione		
Cent. 40	»	»	all'arresto		

sicchè si otterrà, come vantaggio non indifferente, anche quello di abituare il condannato alla economia, in previsione del bisogno di dover sopperire ad una eventuale cessazione di lavoro.

Per i minorenni dei Riformatori, provvederanno i Regolamenti interni.

* * *

Una modificazione importante si è fatta, col nuovo Regolamento, alla parte che riguarda il mantenimento dei detenuti. Al pane bruno si è sostituito, per gl'inquisiti, il pane bianco di seconda qualità ; e per quello dei condannati si è stabilito di farlo depurare del 15% invece che del 10%. Però la razione ordinaria è stata ridotta a grammi 600 (1), e con ciò non si è aumentata la spesa.

() La quantità di pane bruno che, in forza dei Regolamenti in vigore, si dà ai detenuti giudicabili ed ai condannati delle case di pena, è di grammi 750; pei condannati dei Bagni penali, è di grammi 736.

* * *

Amnesso il principio che i condannati possano acquistare col loro fondo di lavoro generi di sopravvitto od altro, era indispensabile ammettere, per ogni Stabilimento penale e Riformatorio, l'uso della Dispensa. Però, ad evitare la possibilità di abusi, è stato stabilito:

a) che i generi che vi possono essere venduti (soprattutto i generi di vitto), siano limitati a pochissimi, ed a quelli di prima necessità, perchè il condannato trovi di che ristorare le forze, non di che soddisfare la gola;

b) che una sorveglianza diretta — severissima, sia spiegata dalla Direzione locale sui generi della Dispensa, in guisa che i prezzi non siano superiori a quelli della piazza, e che le relative tariffe siano affisse per lo Stabilimento;

c) che nessun condannato possa essere ammesso alla vendita o alla distribuzione dei generi di sopravvitto.

Una esperienza di qualche anno, soprattutto nelle Colonie penali, ha dato buoni risultati a quanto riguarda la istituzione della Dispensa tenuta ad economia, val quanto dire amministrata dalla Direzione: la quale, non dovendo guadagnare su quel servizio, può rivolgere a vantaggio dei detenuti il beneficio che avrebbe dovuto fare l'appaltatore.

A questo sistema si procurerà di dare una più larga applicazione.

* * *

Le restrinzioni e le clausole apposte alla parte che si riferisce al mantenimento dei detenuti sani, non si applicano agli infermi.

I Medici-chirurghi degli Stabilimenti carcerari, devono da una parte aver presente la classe alla quale appartiene quella popolazione — devono dall'altra prendere a cuore gli interessi dello Stato; ma ove il bisogno veramente lo richieda, possono prescrivere tutto quanto la scienza esige.

A seconda della diversa condizione giuridica alla quale appartengono ed allo stadio nel quale si trovano, gli infermi devono, di regola, essere curati nella loro cella, nei loro cubiculi, o nell'infermeria comune. Il Medico-chirurgo dello Stabilimento è giudice in questa parte di servizio; però ove trattisi d'inquisiti, occorre sempre lo assenso dell'Autorità giudiziaria dalla quale essi dipendono.

Appositi locali devono essere destinati per la cura delle malattie contagiose; e tutte le precauzioni sono indicate nel Regolamento,

per evitare qualsiasi inconveniente, avvegnachè un Carcere non deve essere mai un centro d'infezione.

Ciò non di meno, può presentarsi il caso di un qualche infermo per il quale non riesca possibile la cura nella infermeria del Carcere : in questa evenienza il Regolamento permette che l'ammalato sia fatto ricoverare in altro Stabilimento, e fin anche nell'Ospedale civile del luogo, serbate le guarentigie che possano essere riconosciute necessarie.

Per quanto riguarda le Carceri mandamentali, appositi studi si fanno dall'Amministrazione, allo scopo di trovar modo come rendere più semplice il servizio, senza danno alcuno dei detenuti, anzi con vantaggio del pubblico Erario ; e mi riservo di presentare all'E. V. analoghe proposte.

Vestiario e corredo dei detenuti

LII - Modificazioni radicali e, secondo me, importantissime sono state fatte anche nella parte che riguarda il vestiario, e il corredo dei detenuti. In quanto che alla diversità dei capi e dei colori che componevano l'uno e l'altro, si è sostituita la uniformità assoluta e la maggiore semplicità possibile. Colla qual cosa si ottiene : che il lavoro da eseguire negli Stabilimenti, per le somministrazioni da fare, riesca più facile e perciò più economico ; che si metta un argine maggiore alle eventuali contraffazioni da parte degli appaltatori ; che si renda più facile il controllo, per quanto riguarda la produzione e il consumo dei singoli effetti ; e che si accrescano le difficoltà alle evasioni, perchè i colori speciali adottati per gli abiti de' detenuti, non possono in nessun modo confondersi con quelli dei liberi.

Per la distinzione delle diverse specie di pene, basterà mettere un colore diverso dalla fascia del berretto e nel colletto della giubba, cosicchè i condannati all'ergastolo avranno questa fascia di color nero - i condannati alla reclusione, rosso - i condannati alla detenzione, verde - e i condannati all'arresto avranno questa fascia dello stesso colore dell'abito.

Avendo presente che il vecchio vestiario pei Bagni penali, per le Case penali e per le Carceri giudiziarie importava annualmente in media (cifra tonda) la somma di L. 1.400.000 e col nuovo si spenderanno, in media » 1.073.000

la economia sarà di annue L. 327.000

Per la somministrazione degli effetti di vestiario e di corredo, l'Amministrazione segue, da parecchi anni, il sistema di provvedervi ad economia, e questo sistema estenderà, quanto prima, a tutti gli Stabilimenti penali. Anche alle Carceri giudiziarie esso sarebbe parimente attuabile, se la provvista si limitasse alle sole circondariali o centrali; ma fanno ostacolo le Carceri mandamentali, e perciò bisogna studiare il modo come raggiungere altrimenti lo scopo.

PARTE III

AMMINISTRAZIONE ECONOMICA E CONTABILITA'

Amministrazione e norme relative.

LIII - La terza parte del Regolamento, riguarda l'Amministrazione economica e la contabilità degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatori: parte non meno importante delle due precedenti, ove si pensi che l'Amministrazione delle Carceri deve provvedere (in media) a 69.000 detenuti, ed ha un bilancio di 30 milioni - deve provvedere lavoro a 48 mila condannati o ricoverati, dal quale ritrae da 5 a 7 milioni di proventi all'anno; - che ha un materiale di sette milioni e mezzo; - e che tutte queste cifre, sminuzzate in una infinità di piccole partite, devono servire a dimostrare qualunque minimo impiego della più piccola quantità di materia prima, qualsiasi trasformazione, qualsiasi produzione, qualsiasi consumo, per corrispondere al controllo della Direzione Generale e a quello della Corte dei Conti.

Il governo economico degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatori governativi è diviso in cinque rami di amministrazione, cioè: 1° Amministrazione della Cassa; 2° delle manifatture e industrie; 3° dei fabbricati; 4° del fondo dei detenuti e dei ricoverati; 5° del fondo degli Agenti di custodia.

* * *

L'Amministrazione della Casa comprende tutto quanto riguarda i servizi relativi al mantenimento, al vestiario, all'arredamento ecc. dei detenuti e dei fabbricati.

Ogni Direzione presenta, quattro mesi prima di ogni esercizio, il preventivo delle spese occorrenti al suo Stabilimento, nonchè il preventivo delle entrate, attenendosi alla media degli ultimi tre esercizi e dando ragione delle differenze, sempre quando sia il caso di proporle. Su queste cifre l'Amministrazione centrale raccoglie e compila il suo bilancio generale, da presentare al Parlamento.

A giustificare il modo come le spese sono state fatte, ogni Direzione presenta, ugualmente, il suo bilancio, consuntivo, il conto

giudiziale dei proventi, il conto giudiziale del materiale; ed anche di questi documenti l'Amministrazione centrale si serve per compilare i suoi resoconti.

L'Amministrazione può provvedere ai servizi relativi al mantenimento ad economia, o con appalti parziali.

Sono state già esposte le ragioni per le quali io credo sia da preferirsi il primo sistema, e qui non è il caso il tornarvi sopra; ma affinchè esso possa estendersi anche alle Carceri giudiziarie è indispensabile che l'Amministrazione sia esonerata dall'obbligo di provvedere il mantenimento dei detenuti nelle Carceri mandamentali, ciò che dovrebbe farsi con apposito progetto di Legge.

* * *

L'Amministrazione delle manifatture ed industrie, comprende i servizi che si riferiscono al lavoro dei detenuti.

Questo servizio può procedere ad economia, per committenti che forniscano le materie, o per imprese parziali. Ho detto di sopra le ragioni per le quali io credo preferibile il primo sistema; ma la Amministrazione non tralasci di adottare anche gli altri, ove non possa fare altrimenti.

Le disposizioni contenute nel Regolamento, per la parte che riguarda l'acquisto delle materie prime, delle macchine ecc. non sono che l'applicazione della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato; ma la esperienza mostra ogni giorno come si l'una, che l'altro creano talvolta ostacoli grandissimi all'Azienda industriale che ha bisogno i maggior libertà di azione, senza per nulla sottrarsi al controllo delle Autorità competenti. Su questa parte di servizio vedrà l'E. V. quali provvedimenti debbano essere adottati.

Quando i condannati lavorano per committenti, la Direzione locale non deve che controllare se gli obblighi stabiliti dai contratti siano osservati - tener dietro alla regolarità dei pagamenti delle mercedi, ed al mantenimento della disciplina. Ove però si tratti di officine condotte ad economia, allora altri obblighi incombono alla Direzione; perchè, oltre al prevenire tutti gli inconvenienti ai quali possono dar luogo lavori fatti per conto del Governo, deve sorvegliare gli Agenti che sono responsabili e garantire, in certo qual modo, gli interessi dello Stato.

E poichè, come fu detto, uno dei criteri del nuovo Regolamento è quello di sottrarre al Direttore a grandissima parte del lavoro di dettaglio, ma di lasciargli la iniziativa nelle proposte, e la suprema

vigilanza su tutto e su tutti, così egli deve: proporre le materie prime, gli attrezzi, le macchine occorrenti per l'andamento delle lavorazioni; dare il benessere per la introduzione delle une e degli altri, nello Stabilimento; disporre l'ordine di lavoro per qualsiasi manufatto debba essere incominciato; e finalmente stabilire il prezzo di costo e il prezzo di vendita dei singoli manufatti, a norma dei criteri indicati.

Nei lavori per conto di privati, la Direzione di uno Stabilimento può, anzi deve, alzare il prezzo del manufatto messo in vendita, fin quasi al limite della industria libera; ma trattandosi dell'Amministrazione delle Carceri o di altra Amministrazione dello Stato, l'utile delle lavorazioni degli Stabilimenti di pena non deve mai essere superiore al cinque per cento su tutto il capitale impiegato.

* * *

L'Amministrazione dei fabbricati comprende le disposizioni che si riferiscono alle opere nuove da costruire, alle riduzioni, agli adattamenti ecc.: lavori tutti che possono essere eseguiti per mezzo di pubblici incanti o ad economia — senza, o con la mano d'opera dei detenuti.

Fu già detto quali siano le norme stabilite, per questi servizi, dalla Legge 14 luglio 1889; da quali fondi l'Amministrazione deve ritrarre le somme per la riforma dei fabbricati carcerari; a quale controllo essa è soggetta da parte del Consiglio delle Carceri e del Parlamento, sicchè non è il caso d'insistere sui vantaggi che offre il sistema del bilancio consolidato.

Dirò solamente: che in vista dei grandissimi benefizi ottenuti dall'Amministrazione nel fare i lavori ad economia e colla mano d'opera dei condannati (ciò che sarà pienamente dimostrato in apposita relazione da presentarsi al Parlamento), a quel sistema si atterrà l'Amministrazione sempre quando sarà possibile — sempre quando circostanze speciali non l'obbligheranno a fare diversamente. Nè questo sistema ci sottrae alla vigilanza del Ministero dei Lavori pubblici e degli Uffici del Genio civile, che anzi questa vigilanza rende più diretta e più facile, grazie alla istituzione dell'Ufficio tecnico, esistente presso la Direzione Generale delle Carceri.

Però lo studio delle nuove costruzioni e delle grandi riduzioni, non deve andare disgiunto dall'altro che riguarda i lavori di adattamento, di sicurezza, di riparazione, di miglioramento; e a tal'uopo è stato disposto; che le Direzioni locali debbano fare, volta per volta,

le proposte giudicate necessarie ; che debbano annualmente rimettere al Ministero una relazione sulle condizioni nelle quali trovasi il fabbricato, e le modificazioni subite nell'anno decorso ; che nessuna variazione nella destinazione dei locali debba essere fatta, senza il consenso del Ministero ; e che in qualunque spesa autorizzata, le dirigenti Autorità locali debbono essere i rappresentanti naturali dell'Amministrazione centrale, ed esercitare una sorveglianza sussidiaria a quella del personale tecnico.

Per togliere poi tutte le questioni relative ai terreni annessi ai fabbricati carcerari, è stato stabilito : che colà dove essi sono separati affatto, debbano, di regola, essere dati in affitto con tutte le condizioni ritenute necessarie ; che dove sono invece annessi agli alloggi, il funzionamento autorizzato a goderne, deve provvedere alla coltivazione di essi con la mano d'opera di liberi, nè potrà, senza espresso consenso del Ministero, adoperare quella dei detenuti ; e che in un caso, come nell'altro, i prodotti di quei terreni non potranno mai essere commerciali, nè direttamente nè indirettamente, perchè il Ministero, nel concedere ai suoi funzionari quel piccolo beneficio, desidera impedire che esso dia luogo anche a meno che rette apprezzazioni.

* * *

L'Amministrazione del fondo e degli oggetti particolari dei detenuti e dei ricoverati, riguarda il loro fondo particolare - il loro fondo di lavoro - gli altri oggetti qualsiasi di loro spettanza.

Il fondo particolare si forma col danaro che il detenuto possedeva al suo ingresso nello Stabilimento - con quello che gli può essere spedito dalla sua famiglia, o da altre persone - e con il ricavato dalla vendita degli oggetti di sua spettanza ; ma su questo fondo non possono essere gravate che le sole spese di posta e di carta - lo ammontare di risarcimenti - i sussidi alla famiglia propria od a quella della parte lesa - l'importo del sopravvitto degli inquisiti o dei condannati che non lavorino, per causa indipendente dalla loro volontà - e lo importo totale o parziale delle multe o delle ammende che essi debbano pagare, in forza di sentenza dell'Autorità giudiziaria.

Il fondo di lavoro si forma colle gratificazioni ordinarie e straordinarie accreditate ai detenuti lavoranti, e su di esso possono gravare spese per acquisto di sopravvitto - i sussidi alla famiglia propria, o a quella della parte lesa - lo acquisto di sottabiti, libri, ecc.

Gli oggetti di spettanza dei condannati sono quelli che ciascuno

di essi ha portati all'ingresso nello Stabilimento, o che gli son pervenuti durante la espiazione della pena, e che la Direzione locale non ha creduto di dovere respingere o vendere.

Per ragioni facili a comprendere, qualsiasi trapasso di fondi, tra un condannato e l'altro, è assolutamente vietato, a meno che non si tratti di congiunti in primo grado.

* * *

L'amministrazione del fondo degli Agenti di custodia si costituisce dal fondo di *massa*, dal fondo *mensa*, dal fondo *scuola*; ed il Regolamento indica come essi si formano, ed a quali spese devono sopporre.

Contabilità generale e contabilità speciali

LIV - Sulla parte che si riferisce alle regole di contabilità, non occorre spiegazione alcuna, trattandosi di applicare all'Azienda carceraria le norme generali sulla contabilità dello Stato. Solo i vari capitoli di entrata e di spesa dei bilanci speciali degli Stabilimenti sono stati ripartiti in analogia a quelli del bilancio del Ministero, affinchè rispondano meglio alle esigenze del servizio.

Di tutto quanto riguarda i doveri dei singoli impiegati, si è fatto cenno in principio di questa relazione; sicchè ora non resta che dir poche parole sulle contabilità speciali e diverse.

E prima tra queste contabilità speciali, è quella dei lavori agricoli e delle industrie affini che si riferiscono alle Colonie penali.

Allo scopo di ottenere che queste Aziende importantissime procedano con indirizzo sicuro e costante, e ad evitare sperpero di forze e di danaro per il mutare degli impiegati ad esse preposti, si è stabilito come già dissi: che un piano organico generale di coltivazione debba essere compilato, da sottoporsi all'approvazione del Ministero e da seguirsi, a poco per volta, nelle singole parti, salvo che per ragioni evidenti non si creda di modificarlo in qualche particolare.

Alla compilazione di questo piano organico concorrono un Ispettore generale del Ministero di Agricoltura o altra persona competente e l'Agronomo della Colonia, per la parte tecnica; un Ispettore della Amministrazione e il Direttore, per la parte pratica; e tutti gli affari di qualche importanza prima di essere sottoposti all'approvazione

del Ministero, debbono essere discussi da un Consiglio di Amministrazione, composto dal Direttore (Pres'dente), dal Vicedirettore, dal Ragioniere e dall'Agronomo, in guisa da conservare ferma la linea di condotta già tracciata, senza impedire i miglioramenti che, occorrendo, potessero essere attuati da chi, stando sul luogo, può giudicarli con maggiore conoscenza d' causa.

Giovando poi di sapere, in modo particolareggiato, quali risultati economici diano i terreni messi ad ordinaria coltura, e gli altri che man mano si dissodano, due bilanci separati sono stati prescritti per gli uni e per gli altri; ed a maggior garanzia degli interessi della Amministrazione, si è affidato allo stesso Consiglio l'incarico di assegnare i prezzi ai singoli prodotti delle Colonie.

Altra contabilità speciale è quella che concerne le Carceri giu-diziarie, e le disposizioni adottate per tutelare gli interessi dei detenuti e dell'Erario, sembrano bastevoli all'uopo. In quanto che di tutte le somme depositate, riscosse, pagate per qualsiasi titolo, è presa nota in appositi registri; una responsabilità diretta pesa sull'Impiegato (od Agente) incaricato del maneggio di qualsiasi somma, o di qualsiasi oggetto; verifiche regolari di cassa e di magazzini sono di tempo in tempo rese obbligatorie; un controllo diretto da parte della Amministrazione centrale ed indiretto da parte degli stessi detenuti interessati, è esercitato sul fondo di questi ultimi; e ben maggiori guarentigie sono prese per assicurare loro il provento dell'opera che prestano nel proprio interesse, od in quello dell'Amministrazione.

Servizi appaltati e norme relative.

LV - Finalmente per il sistema del servizio appaltato una contabilità speciale è stata adottata, la quale consiste nell'applicazione di questi principi, cioè: consegnare all'appaltatore tutto quanto riguarda l'andamento del servizio che il Governo gli affida, compilando apposito verbale coi relativi prezzi di stima; obbligare l'appaltatore a non fare lavori od acquisti di sorta, senza ordini superiori, ed a servirsi, fin dove è possibile, delle manifatture delle nostre Case penali; controllare scrupolosamente qualsiasi richiesta di oggetti, nonchè la introduzione di essi nello Stabilimento carcerario; e colle medesime formalità prendere la consegna di tutto quanto, a fine di contratto, lo appaltatore deve restituire, prima di pagargli quella differenza di prezzo che sarà per risultare.

Si farà, senza dubbio, le meraviglie nel vedere la mole immensa

di scritturazioni che occorrono per tener dietro a tutto questo organismo burocrasico – nel vedere come i soli registri giornalieri ascendano a più di 200 ; ma lo studio che si è rivolto per diminuir così enorme lavoro, non ha dato risultati che a prima giunta sembrava facile ottenere. Pur troppo il nostro sistema amministrativo è basato sul minuto controllo dei più piccoli particolari : mi permetterei anche di soggiungere che è basato sopra il principio della più grande diffidenza ; nè tocca a me giudicare se esso risponda allo scopo, e se tutte queste registrazioni – se tutti questi resoconti che aumentano ogni anno e rappresentano tempo e danaro, garantiscano lo Erario dello Stato da ogni pericolo.

La riforma carceraria e il bilancio consolidato.

LVI – Da quanto ho avuto l'onore di esporre, sarà facile rilevare come una completa e radicale riforma viene portata in tutto il nostro sistema penitenziario, per metterlo in armonia colle nuove Leggi penali e coi progressi delle discipline carcerarie.

Però non basta la riforma delle Leggi, dei Regolamenti, delle disposizioni scritte ; ed ove ad essi non tenga dietro la pratica ed intera attuazione, il Paese non potrà che risentire gravissimo danno. Avvegnachè le cattive Carceri scemeranno il timore che si voleva incutere con un sistema di pene rese più brevi nella durata, sol perchè fossero più severe pel modo di espiazione.

Nessuno può mettere in dubbio i vantaggi che si sarebbero ottenuti, se le nuove Leggi avessero potuto prontamente attuarsi, trovando allestiti gli Stabilimenti di prigionia preventiva e di pena ; ma ciò non era possibile, e ben per noi se potremo fare quel che tutti gli altri paesi civili han fatto e fanno oggigiorno, cioè se potremo porre mano alacramente e con perseveranza alla riforma di fabbricati carcerari, con un progetto ben ponderato e ben definito.

La Legge sulla riforma penitenziaria (14 luglio 1889) obbliga l'Amministrazione a fare ispezionare tutti i fabbricati carcerari, per vedere quali di essi rispondano al nuovo sistema da attuare. Questo mmane lavoro è già compiuto, per quanto riguarda gli Stabilimenti di pena – per quanto riguarda le Carceri giudiziarie centrali o circondariali ; ed un altro lavoro non meno importante è stato anche compiuto : voglio parlare dell'Album dei tipi di celle e cubiculi, da adottare come modello, in guisa da ottenere, anche in questa parte di servizio, la uniformità che si richiede, soprattutto ove trattisi di Case di pena.

Nè all'Amministrazione nostra può farsi a tal uopo il rimprovero di largheggiare in ricercatezze ed in comodi. Avvegnachè la maggiore semplicità possibile è lo scopo principale che si è voluto raggiungere col lavoro summentovato; ed alla semplicità far procedere di conserva la maggiore economia di spazio e di materiali.

Grazie a questi studi, la cella di uno Stabilimento nuovo, adoperando la mano d'opera dei detenuti, verrà a costare, in media, da L. 2.000 a 2.500, e il cubicolo da L. 800 a 1.200; ma ciò non basta per consigliare l'Amministrazione a spingersi avanti con la voluta risolutezza. Attesochè per quel che riguarda le Carceri di prigionia preventiva, è indispensabile aspettare che la riforma della circoscrizione giudiziaria dia un assetto definitivo all'Amministrazione della giustizia; e per gli Stabilimenti di pena è indispensabile farsi una idea concreta dei risultati che sarà per dare l'applicazione del nuovo Codice penale e la Legge sulla Sicurezza Pubblica. Trattandosi di dover costruire nuovi fabbricati che non possono rimuoversi a volontà, e che impegnano, direi così, le forze dell'Amministrazione; trattandosi di vaste riduzioni che obbligano ad un serio spostamento della popolazione detenuta, prudenza vuole che si cammini con la maggiore possibile precauzione.

Ma precauzione non vuol dire inazione. E poichè taluni capitali del vasto lavoro sono già stabiliti in modo sicuro, è da essi che prenderemo le mosse, avendo come massima irremovibile: 1° che, pur rispondendo a tutte le esigenze del servizio e dell'igiene, il Carcere debba essere un luogo dal quale bisogna bandire affatto qualunque spesa che possa avere l'apparenza di lusso; 2° che, per quanto è possibile, i lavori da eseguire debbano essere fatti ad economia.

Per queste considerazioni noi non possiamo dire fin da oggi ed in modo preciso, cosa dobbiamo fare — quanto dobbiamo spendere — in quanto tempo vogliamo completare la nostra riforma penitenziaria; tutto ciò si potrà dire tra un anno o due, quando cioè conosceremo con precisione a quali bisogni dell'Amministrazione della Giustizia si debba provvedere — quali saranno gli effetti del nuovo Codice penale e della nuova Legge di Sicurezza Pubblica — quali risultati finanziari potrà dare l'applicazione di questo Regolamento. Un'Amministrazione seria non deve essere facile nello asserire o nel negare quel che non può provare in modo sicuro, come non deve essere ottimista o pessimista, per il solo scopo di attuare o di scongiurare un provvedimento.

D'altro canto, a che giova avere fin d'ora quelle indicazioni, quando la Legge summentovata offre tutte le maggiori garanzie

possibili? Quando ogni anno, alla presentazione del bilancio, il Parlamento deve conoscere quali siano le spese effettivamente fatte ed impegnate per l'esercizio precedente - quali proventi siansi ottenuti - quali somme spese in meno, quali proventi ottenuti in più della media dei tre ultimi esercizi, l'Amministrazione possa destinare alla riforma dei suoi fabbricati? Quando ogni anno deve conoscere le opere nelle quali saranno impegnate le somme disponibili, ed avere una esposizione particolareggiata sul modo come procede il riordinamento dei fabbricati carcerari?

Che se al far dei conti le economie dovessero riuscire di poco momento - i maggiori proventi sperati una illusione - e le condizioni delle finanze dello Stato fossero tali da persuadere il Parlamento a compiere la riforma in un tempo più breve, chi vieterebbe di aumentare il fondo stanziato in bilancio per la riforma dei fabbricati? Chi vieterebbe di accordare la somma necessaria per la costruzione di tale o tal altro Stabilimento, che le condizioni dei tempi potessero fare riconoscere di necessità assoluta?

Si è detto che il sistema del bilancio consolidale era un meccanismo complicato, e che bisognava preferire quello di stanziare in ogni esercizio una somma determinata; ma io non comprendo veramente quale complicazione possa esservi nel dire ad un'Amministrazione: il paese vi assegna questa somma da spendere, mostrate di saperla bene impiegare, e colle economie che saprete fare - colle maggiori entrate che potrete ottenere, compirete la vostra riforma.

Si è detto che il bilancio consolidato è un'utopia, perchè se le somme per compiere un fabbricato non bastano, è forza che il paese paghi; ma io non so come ciò sia possibile, una volta che l'Amministrazione non può intraprendere un'opera, se non ha la somma corrispondente da impegnare.

Con savio intendimento la Legge del 14 luglio ha messo a carico dello Stato anche le costruzioni e le riduzioni delle Carceri giudiziarie mandamentali, tanto più che col nuovo Codice penale e coi nuovi Ordinamenti, quelle Carceri avranno una maggiore importanza che per lo addietro. Ma a mio modo di vedere il principio che informava il progetto Ministeriale, di affidare agli stessi Mandamenti la costruzione delle loro Carceri, salvo un compenso da parte del Governo, era molto più semplice - molto più utile ai Comuni stessi ed allo Stato; anche perchè esso avrebbe potuto, per qualche anno, fornire lavoro alle classi operaie ed affrettare, al tempo stesso, la riforma penitenziaria in tutto il Regno.

Però siccome Governo e Parlamento non hanno che un unico

scopo : quello di aggravare quanto meno è possibile i contribuenti, pur ottenendo che i diversi servizi procedano regolarmente ; siccome, in vista appunto della riduzione delle Preture, l'Amministrazione non può per ora occuparsi del riordinamento dei fabbricati carcerari mandamentali, io spero di poter presentare nuovi elementi di studio e nuovi fatti, colla scorta dei quali l'E. V. esaminerà se non sia il caso di proporre qualche modificazione alla Legge summentovata ; non tanto per premunirsi contro temuti abusi, che a dir vero non mi sembrano giustificati, ma per assicurare i Comuni che la spesa alla quale essi andrebbero incontro non costituirebbe un maggior aggravio nei loro bilanci, ma costituirebbe, invece, un beneficio.

PARTE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIONI

Applicazione del regime cellulare ai detenuti - Assegnazione dei condannati - Passaggio alle Case penali intermedie - Condannati ai lavori forzati, alla relegazione, al carcere, alla custodia dai Codici penali abrogati - Trattamento alimentare dei detenuti - Deconto vestiario - Liberazione condizionale

LVII - Come è facile comprendere, il riordinamento dei fabbricati carcerari esigerà un tempo non breve : e poichè dipende da questo riordinamento la completa applicazione del Codice e di tutte le disposizioni relative alla riforma penitenziaria, così sono stati indispensabili taluni provvedimenti provvisori per regolare questo periodo transitorio.

Le disposizioni di cui sopra è parola, si possono riassumere nei seguenti termini :

a) finchè le Carceri giudiziarie non siano adattate a sistemi di segregazione cellulare continua, o solamente notturna (secondo che il Codice prescrive), spetterà all'Autorità giudiziaria competente l'indicare a quali inquisiti, e per quanto tempo, l'uno regime o l'altro, debba essere applicato ; e le medesime norme saranno seguite a riguardo di quei condannati che possono scontare, e che scontano di fatto, la loro pena nelle Carceri summentovate ;

b) ove in queste Carceri esistano Sezioni speciali, destinate a condannati a pene di breve durata, spetterà all'Autorità amministrativa la facoltà di cui sopra è parola, perchè queste Sezioni devono essere riguardate come altrettante Case di pena ;

c) per quanto riguarda i condannati a pene di lunga durata, il sistema di espiazione stabilito dal Codice, sarà applicato anzitutto ai condannati all'ergastolo - poi ai condannati alla reclusione ed alla detenzione, che debbono scontare più di quindici anni di pena - poi ai condannati all'arresto per tempo maggiore di un anno ;

d) a misura che la capacità degli Stabilimenti penali si andrà aumentando il nuovo regime verrà man mano applicandosi a coloro, i quali avranno da scontare una pena più lunga, ai recidivi, ai condannati più riottosi o altrimenti pericolosi ;

e) i criteri medesimi, stabiliti per l'assegnazione dei condannati secondo il Codice penale vigente, saranno applicati agli altri condannati i quali, al momento dell'attuazione del Regolamento, si trovino nelle identiche condizioni, e siano tuttavia da assegnare, sicchè nessuna differenza vi sarà tra gli uni e gli altri ;

f) per la ragione stessa, non si è creduto di dover togliere il beneficio del passaggio agli Stabilimenti intermedi, ai condannati alla reclusione che si trovino nelle Carceri giudiziarie, ove abbiano tutti i requisiti necessari ; però il regime cui essi sono sottoposti essendo molto più mite, si è disposto che la concessione possa aver luogo ove la loro condanna non sia inferiore ai cinque e ne abbiano almeno espiati i tre quarti : in questo caso, il compito di fare le relative proposte al Ministero, invece che al Consiglio di sorveglianza, sarà affidato al Consiglio di disciplina locale ;

g) lo stesso va detto per i condannati alla reclusione che trovansi negli Stabilimenti penali ordinari, e solamente si è creduto di essere più equi stabilendo che debbano avere scontato almeno i tre quarti della pena ;

h) per i condannati a pena temporanea, che trovansi già alle Colonie agricole, o destinati ai lavori all'aperto, dovendo ritenere che siano stati scelti tra quelli di miglior condotta, è adottato il principio di considerarli come ascritti agli Stabilimenti intermedi ; e l'Amministrazione si riserva di togliere i condannati ai quali la pena dei lavori forzati a vita sia stata commutata in ergastolo, e coloro i quali siano di condotta riprovevole ;

i) ai condannati alla relegazione e al carcere, secondo il Codice del 1859 e il Codice toscano, i quali « devono continuare la pena nei modi stabiliti nei Codici medesimi », è conservato, naturalmente, il trattamento disciplinare, e le altre disposizioni relative alle gratificazioni ecc. ecc., ai sensi del Regolamento approvato coi Reali decreti 13 gennaio e 28 agosto 1862 ;

l) come si sono estesi ai condannati dalle leggi abrogate, le mitigazioni sanzionate dal nuovo Codice penale, così è parso ragionevole di estender loro anche le misure di repressione, sicchè essi potranno, in talune circostanze speciali, essere inviati alle Case di rigore, malgrado non abbiano scontato il periodo di segregazione cellulare continua ;

m) ai condannati alla custodia dal Codice del 1859, saranno applicate le disposizioni del nuovo Codice, riguardanti i condannati fatti ricoverare nelle Case di custodia ; ma è naturale che essi saranno rinviiati negli Stabilimenti di pena ordinari, ove cessino le ragioni

che consigliarono il Magistrato ad infliggere loro quella pena, in vista della tenera età e del tenue discernimento ;

n) la ripartizione di tre categorie (terza, seconda, prima dei condannati ai lavori forzati, e le norme secondo le quali essi erano promossi o retrocessi da una categoria all'altra, secondo la durata della pena e la condotta tenuta (R. Decreto 7 marzo 1878), sono abrogate : l'incatenamento in coppia al quale erano tenuti i condannati della categoria terza e seconda, è soppresso ; la terza categoria dei condannati, per la quale era prescritta una catena del peso di Kg. 3.000, è abolita, ed i condannati che vi sono ascritti passeranno alla seconda colla catena di Kg. 1.700, mentre di quelli ascritti alla seconda passeranno alla prima, colla catena di Kg. 1.300, i condannati ai quali rimangono dieci anni o meno da scontare : quando le condizioni dei fabbricati carcerari saranno ordinate secondo il nuovo Codice, la catena potrà scomparire, sostituendola colla segregazione cellulare che è molto più efficace e molto più severa ;

o) il nuovo Regolamento, per tutto quanto concerne le gratificazioni da concedere ai condannati, le ricompense, il trattamento alimentare, il fondo di lavoro da spendere in sopravvitto ecc. ecc., sarà applicato con decreti ministeriali, ai singoli Stabilimenti di pena, non essendo possibile fare diversamente, senza grave perturbamento della disciplina interna : nulla sarà mutato alle norme che regolano il reparto della gratificazione ed il fondo spendibile dei condannati ai lavori forzati, finchè ad essi non sia applicato il nuovo Regolamento ;

p) la disposizione del Regolamento dei Bagni penali, approvato con R. Decreto del 19 settembre 1860, in virtù della quale ai condannati assegnavasi una certa somma (*deconto vestiario*) per provvedere al loro vestiario, salvo a rivolgere a proprio beneficio l'economia, od a pagare la maggiore spesa occorsa per il maggiore consumo, è stata soppressa con R. Decreto 26 novembre 1971 ; ma poichè molti degli attuali condannati sono rimasti, e rimangono tuttavia in debito verso l'Erario, si è stabilito di far loro pagare questo debito col rilascio di un quarto del rispettivo fondo spendibile ;

q) ai condannati ai quali, in forza dell'articolo 36 delle *Disposizioni per l'attuazione del Codice penale* approvato con R. Decreto 1 dicembre 1889, N. 6509 (Serie 3^a), la pena dei lavori forzati a tempo, della reclusione (Codice del 1859) e della Casa di forza (Codice toscano) è commutata in reclusione, non sarà negata la concessione della liberazione condizionale. Però siccome ad essi non è stato applicato, in tutta la sua severità, il nuovo regime di espiazione

penale, così condizioni più severe sono state imposte al Consiglio di sorveglianza che dovrà fare le relative proposte. E poichè il nuovo Codice penale (articolo 40) computa sempre, nel tempo della espiazione della pena, il carcere preventivo sofferto, così un sentimento di equità ha consigliato di non privare affatto della speranza di questo beneficio i condannati dalle leggi anteriori; di guisa che si è lasciato il Consiglio di sorveglianza la facoltà di tenere conto, avuto riguardo alla loro buona condotta ed alle altre condizioni di legge che devono necessariamente concorrere;

1) finalmente spetterà all'Amministrazione di promuovere, volta per volta, il Decreto Ministeriale che indichi gli Stabilimenti nei quali entreranno in vigore le disposizioni del Codice penale vigente, per quanto si riferiscono alle discipline interne, e che abrogli quelle contrarie a questo Regolamento.

* * *

Eccellenza,

Riassunto e conclusioni.

LVIII - Pervenuto alla fine della mia Relazione, sarà bene riassumere i punti principali che costituiscono, per così dire, i capi saldi del nuovo Ordinamento nei quali s'incarnano i concetti del Codice penale vigente:

Questi punti principali consisterebbero

1 - Nella pubblicazione di un solo *Regolamento generale*, molto particolareggiato, invece di *Regolamenti speciali* per ogni singolo Stabilimento carcerario, o per ogni ramo di servizio: - evitando le indispensabili ripetizioni, la possibile confusione la diversa interpretazione; e perciò il bisogno di circolari, di istruzioni, di una lunga corrispondenza, che sogliono tener dietro a Regolamenti troppo brevi e troppo concettosi;

2 - Nella classificazione degli Stabilimenti carcerari (Stabilimenti di prigionia preventiva, Stabilimenti di pena ordinari, Stabilimenti di pena speciali) e nella indicazione precisa delle categorie di detenuti ai quali devono essere destinati: - togliendo qualsiasi giustificazione od ogni possibile arbitrio nell'applicazione della Legge; evitando il pericolo della comunione di detenuti o ricoverati,

appartenenti a categorie diverse ;

3 - Nell'adozione del regime che deve essere applicato alle singole categorie di detenuti e ricoverati : - sottoponendo alla segregazione cellulare continua gl'inquisiti, finchè ciò sia ritenuto necessario, dall'Autorità competente, nell'interesse dell'Amministrazione della giustizia ; applicando, come regola generale, la sola segregazione notturna, salvo per coloro i quali preferiscono di rimanere in cella ; sottoponendo alla segregazione cellulare continua i condannati alla reclusione fino a sei mesi, ed al sistema graduale (o irlandese) tutti gli altri condannati, con o senza un primo periodo di segregazione cellulare continua, secondo la specie di pena che devono scontare.

E nell'applicazione di queste norme legislative : - separare, per tutto il tempo della loro espiazione penale, i condannati per reato d'impulso pravo dagli altri condannati ; separare, fin dove sarà possibile, i condannati recidivi da coloro i quali sono caduti per la prima volta nel delitto ; procurare di accrescere la intensità della pena pei condannati a breve tempo, soprattutto se recidivi, e di rendere più educatrice la pena di maggiore durata ;

4 - Nella istituzione del Consiglio delle Carceri : - assicurando all'Amministrazione l'intelligente cooperazione di uomini autorevoli e competenti, sicchè riesca più agevole l'effettuazione della riforma penitenziaria che deve attuare e completare la riforma legislativa ;

5 - Nella istituzione dei Consigli di sorveglianza, presso tutti gli Stabilimenti penali : - dando vita con essi all'applicazione del sistema graduale ; controllandone il funzionamento nella parte più importante, quale è quella della promozione o della retrocessione di classe, tra i condannati o ricoverati ;

6 - Nella posizione fatta alle Società di patronato, soprattutto per quanto riguarda i minorenni : - concedendo a queste Società un'ingerenza ed un'autorità grandissime ; mettendo a loro disposizione i mezzi materiali che si potevan maggiori il paese giudice dei risultati da esse ottenuti, e del concorso dato loro dal Governo ;

7 - Nella nuova organizzazione e nelle nuove attribuzioni date alle Commissioni visitatrici, istituite presso ciascuno Stabilimento : - completando con esse i Consigli di sorveglianza e le Società di patronato ; procurando che coloro i quali verranno chiamati a farne parte, siano guarentigia del prestigio dell'autorità locale del mantenimento della disciplina, della tutela dei detenuti ;

8 - Nel riordinamento portato nel personale superiore dell'Amministrazione delle Carceri: - adottando la tripartizione della carriera (di concetto, di ragioneria, di ordine), in guisa da rispondere meglio alle singole e speciali attitudini; migliorandone, per quanto è stato possibile, le condizioni economiche; togliendo al Direttore una quantità di attribuzioni secondarie, per lasciargli maggior tempo da consacrare alle sue alte e più importanti mansioni;

9 - Nella ripartizione degli Stabilimenti in 3 Compartimenti ed in 13 Circoli; nella istituzione dei Direttori di Circolo: - facilitando l'applicazione delle norme relative alla espiazione della pena; rendendo più pronta, più estesa, meno costosa la ispezione degli Stabilimenti di minore importanza e più fruttifera quella degli Stabilimenti d'importanza maggiore; rendendo più assiduo e più giovevole per l'Amministrazione centrale l'opera degli Ispettori;

10 - Nella sanzione data, in modo assoluto, alle norme seguenti, cioè: *a)* che l'ammissione in carriera debba necessariamente esser fatta per concorso, e seguita da un esperimento pratico; *b)* che la promozione di classe possa aver luogo per anzianità e per merito; *c)* che la promozione di grado debba seguire per esperimento di concorso, ove si tratti di posti di minore importanza, e per merito, ove si tratti di posti di Direttori e Ispettori; *d)* che le promozioni, eccezione fatta per gli Scrivani, non possano essere ottenute, se non dopo tre anni almeno di grado e di classe: - ottenendo così che nell'Amministrazione non s'infiltri più un elemento inutile di cui riesce malagevole disfarsi; che all'anzianità non sia chiusa la carriera quando essa possa bastare per la promozione; che il merito ne prenda il posto, ove si tratti di posti nei quali occorrono titoli speciali; e che le promozioni seguano con certo intervallo di tempo, non solo nello interesse della disciplina ma anche nell'interesse dell'Erario dello Stato;

11 - Nella classificazione fatta delle Direzioni e dei Direttori, sicchè il Direttore di una classe non possa essere destinato in uno Stabilimento di una classe diversa: - applicando il principio di sana giustizia, in guisa che ogni funzionario abbia la responsabilità e lo stipendio che gli sono dovuti, e che le residenze più importanti siano date ai più meritevoli;

12 - Nel miglioramento della posizione morale portato ai Cappellani ed ai Medici-chirurghi, e nelle maggiori attribuzioni loro affidate: - rendendo gli uni e gli altri solidali colle Direzioni, in tutto l'andamento dei servizi interni; ingiungendo ad entrambi il dovere di rimettere al Ministero una relazione annuale, nella quale devono esporre il modo come è proceduto il servizio di cui sono responsabili, ed, ove d'uopo, le proposte per migliorarlo;

13 - Negli obblighi inculcati a tutto il personale, per quanto riguarda la condotta da serbare nello esercizio delle loro funzioni, e tra gli altri quello di non vincolare in modo alcuno la loro libertà di azione : - impedendo così che essi vengano meno al primo dei loro doveri, quale è quello di ubbidire ai loro superiori e di servire onestamente il re e la patria ;

14 - Nelle nuove e più vantaggiose condizioni fatte al personale di custodia : - aumentandone gli stipendi, con gli assegni relativi al vitto, e migliorando con tal mezzo le condizioni per il trattamento di riposo ; rilasciando in loro favore gl'interessi del fondo di massa ; riducendo a 20 anni il minimo del tempo necessario al godimento della pensione ; istituendo, per gli Agenti di custodia, la classe dei Sorveglianti, delle Guardie-scritturali ecc. ; regolando l'ammissione nel Corpo, le promozioni, le destinazioni ecc. con norme generali, ed in guisa da stimolarli a bene condursi per migliorare a loro posizione ; agevolando l'ammissione nel Corpo di coloro i quali provengono dai sottoufficiali dell'esercito ; autorizzandoli a crearsi una famiglia propria, quando abbiano un certo numero di anni di servizio, e si siano mostrati esemplari nello adempimento dei loro doveri ; riordinando e graduando meglio le disposizioni relative alle mancanze e alle punizioni, ed aggravando la mano soprattutto sui recidivi e sugli Agenti riottosi ; mettendo di fronte alle punizioni anche le ricompense, come eccitamento maggiore alla buona condotta ;

15 - Nelle norme stabilite per la parte che si riferisce al lavoro dei detenuti : - facilitando, in tutti i modi, agli inquisiti, di occuparsi, nell'interesse loro, in quell'arte o in quel mestiere che fosse loro più omogeneo, ove ragioni di disciplina non si oppongono ; procurando ed obbligando i condannati ad un lavoro purchessia, e possibilmente adoperando la loro mano d'opera in prò della stessa Amministrazione carceraria o di altre Amministrazioni dello Stato ; adottando come principio di base, quello di non creare spostati e di provvedere che i condannati appartenenti alle classi agricole non vadano, alla fine della loro pena, ad ingrossare la classe operaia della città, e che ogni condannato continui a lavorare nell'arte o nel mestiere esercitato in libertà od in altro affine, con beneficio suo e dell'Amministrazione ; evitando qualsiasi concorrenza all'industria libera nella concessione della mano d'opera dei condannati nello impianto delle lavorazioni, nella vendita dei manufatti carcerari, e procurando che questi manufatti siano preferibilmente tra quelli di ordinario consumo delle classi operaie, le quali verrebbero così

ad avvantaggiarsi del lavoro carcerario; rendendo il lavoro titolo principale per concedere ai condannati i benefizi che la legge loro accorda; lasciando invulnerato il principio che il condannato deve lavorare per l'obbligo che gl'impone la legge, e che la gratificazione che gli concede il Governo, sul prodotto del suo lavoro, non è per lui un diritto, ma una concessione fattagli, a determinate condizioni;

16 - Nelle restrizioni apposte alle visite degli Stabilimenti carcerari e dei detenuti, da parte di persone estranee: - vietando in modo assoluto le visite dei curiosi e dei giovani minori degli anni 18; limitando la libertà dei visitatori, qualunque sia la qualità loro, ed impedendo che essi possano, in modo alcuno, pregiudicare l'azione dell'Autorità giudiziaria, od impressionare la pubblica opinione, su fatti che sono del dominio dell'Autorità stessa; concedendo le visite a scopo di studi, con minor larghezza, ove si tratti di Carceri giudiziarie, con larghezza maggiore, ove si tratti di Stabilimenti penali: rispettando sempre la individualità dell'uomo condannato; rispettando più ancora quella del minore, soprattutto ove trattasi di detenuti per correzione paterna i cui precedenti giudiziari non devono essere messi a disposizione di chi non abbia diritto a richiederli;

17 - Nelle norme colle quali si sono concessi i colloqui: - lasciando piena libertà all'Autorità giudiziaria competente ove si tratti di inquisiti, salvo sempre le necessarie restrizioni, rese indispensabili per il mantenimento della disciplina; accordandoli ai condannati, in modo da essere in armonia, non solo colla specie e colla durata della pena, ma colla condotta e colle speciali condizioni nelle quali il condannato stesso possa trovarsi;

18 - Nei concetti seguiti per regolare la corrispondenza dei detenuti: - permettendo sempre ad essi il conforto di ricevere lettere dalle loro famiglie, anche quando si trovino in punizione, in guisa da impedire che si intiepidiscano i vincoli degli affetti domestici; regolando quel beneficio in armonia colla specie e colla durata della pena, colla condotta e colle altre speciali condizioni del condannato o del ricoverato; rispettando il segreto della corrispondenza per gli inquisiti, e lasciando che l'Autorità giudiziaria competente indichi quali scritti o stampati essi possono spedire o ricevere; obbligando i condannati a scrivere in lettere aperte, sulle quali il Direttore debba sempre apporre il suo visto;

19 - Nei principi adottati per determinare le infrazioni disciplinari e le relative punizioni: - graduando in modo più particolareggiato le une e le altre; applicando le punizioni, in modo meno severo, alle donne ed ai minorenni, ed in modo più severo ai recidivi;

concedendo tutte le possibili guarentigie a coloro che devono essere puniti; prescrivendo che tra la mancanza commessa e la infusione della pena trascorrono ventiquattro ore; adottando per le punizioni disciplinari il principio di potere ordinare la sospensione, ove non si tratti di detenuti recidivi, o di mancanze non gravi;

20 - Nella maggiore estensione data al sistema delle ricompense: - autorizzando la promozione o la retrocessione di classe, col conteggio dei punti di merito o di demerito; rendendo più difficile, o più lunga, la prova ove un condannato debba guadagnare la classe perduta; facendo servire, a scopo di ricompensa, l'amor proprio del condannato stesso, l'affetto per la propria famiglia, ed anche l'appagamento di piccoli bisogni personali;

21 - Nelle massime generali adottate, per quanto si riferisce al servizio religioso: - lasciando libertà agli inquisiti di frequentare o di non frequentare le pratiche esteriori e collettive della religione cattolica; obbligando i condannati ad assistere a quelle pratiche, non essendo possibile di fare diversamente, senza scuotere la disciplina; esonerando coloro i quali dichiarino di appartenere ad altra confessione religiosa; consentendo che anche gli acattolici ricevano, possibilmente, i conforti della loro religione; ammettendo il principio che i minorenni debbano seguire le pratiche della religione nella quale sono nati;

22 - Nell'indirizzo stabilito per le scuole negli Stabilimenti carcerari e nei Riformatori: - rendendo la istruzione civile obbligatoria per tutti i minorenni e pei condannati di età inferiore ai 25 anni; rendendola facoltativa per gl'inquisiti e pei condannati di età superiore a quella indicata di sopra; togliendo questo beneficio ai recidivi, ai riottosi, ai condannati per certi speciali delitti, finchè non abbiano dato prova di resipiscenza e siano addetti ad una classe di merito;

23 - Nei modi prescritti per la sepoltura da dare ai detenuti per quanto si riferisce ai cadaveri dei condannati: - permettendo che agl'inquisiti sia data quella sepoltura che la famiglia desidera, ove ne sostenga le spese e nulla osti da parte dell'Autorità che deve tutelare l'ordine pubblico; disponendo che pei condannati la sepoltura debba sempre essere fatta *more pauperum*; concedendo alle Università del Regno i cadaveri dei condannati morti negli Stabilimenti di pena, ove esse sostengano le spese, e si obblighino a rimettere al Ministero i relativi reperti necroscopici e gli altri documenti che potrebbero essere richiesti; invitando i Medici-chirurghi degli Stabilimenti penali a fare le autopsie di cui sopra, ma renden-

dole, invece, obbligatorie pei Medici-chirurghi dei Manicomi giudiziari ;

24 - Nei limiti nettamente indicati per il servizio delle assegnazioni dei condannati : - lasciando nelle carceri giudiziarie mandamentali, i condannati fino a tre mesi, e nelle Carceri circondariali, i condannati fino a sei mesi ; lasciando nelle Sezioni o negli Stabilimenti penali del Circolo o del Compartimento, i condannati a pena non maggiore dei tre anni ; lasciando negli Stabilimenti penali del Circolo o del Compartimento, i condannati a pena non maggiore dei cinque anni ; mandando in uno Stabilimento penale di altro Compartimento , i condannati per un tempo superiore ai cinque anni ; negando queste concessioni ai condannati recidivi, o colpevoli di speciali delitti, o indisciplinati, ed accordandole, invece, in modo più largo, ai vecchi ed alle donne condannate a dieci anni o meno ;

25 - Nelle misure adottate a riguardo della liberazione dei detenuti e della sorte dei liberati : - dando alla sola Autorità giudiziaria competente, il diritto di determinare quando, ad un inquisito o ad un condannato debbano essere aperte le porte del Carcere o dello Stabilimento penale ; e indicando in quali casi eccezionali la Direzione di uno Stabilimento penale debba rivolgersi al Ministero dell'Interno per le necessarie informazioni : provvedendo alla sorte dei condannati o ricoverati liberandi, siano o non siano accolti dalle Società di patronato, in guisa che essi possano avere di che far fronte ai primi bisogni della vita ;

26 - Nella istituzione del *Casellario antropometrico*, per la identificazione dei condannati : - rendendo con questo mezzo maggiormente possibile la scoperta e la constatazione dei recidivi ;

27 - Nella istituzione delle Case di pena speciali, destinate a speciali categorie di detenuti, colle quali si completano la riforma penale e la penitenziaria, voglio dire : le Case di pena intermedie, agricole o industriali, le Case penali di rigore, i Manicomi giudiziari, le Case di custodia le Sezioni per i condannati affetti da ubriachezza abituale, le Case di lavoro ;

28 - Nello stabile ordinamento dato alla classe dei minorenni, siano essi inquisiti, condannati, ricoverati : - disponendo che gl'inquisiti siano sempre separati dagli adulti, e possibilmente tenuti anche nei Riformatori privati, ove l'Autorità giudiziaria consenta e si tratti di giovanetti di tenera età, o responsabili di colpe non gravi ; istituendo le Case di correzione, anche per i condannati che abbiano raggiunto i diciotto anni di età e non superati i ventuno, per attuare completamente i criteri seguiti dal legislatore, nel Codice penale ; classificando i Riformatori in tre categorie, diverse l'una

dall'altra, come diversa l'una dall'altra è la popolazione dei minorenni che vi si debbono ricoverare; stabilendo per ciascuna categoria di Riformatori talune norme generali, e lasciando che i Regolamenti interni vi attuino il sistema graduale, e completino i principi che devono essere seguiti nei singoli servizi; regolando la consegna dei minorenni alle famiglie oneste, in modo che questo collocamento corrisponda all'istituto della liberazione condizionale; adottando tutti i provvedimenti necessari affinché la liberazione dei minorenni segua in modo che essi possano essere sorretti dalla Società di patronato, e trovino nel civile consorzio un ambiente benevole;

29 - Nelle guarentigie delle quali si è circondata la istituzione della liberazione condizionale, affinché abbia quello sviluppo e quella saggia applicazione che il legislatore si è proposto di conseguire;

30 - Nel trattamento vittuario adottato pei detenuti: - lasciando piena libertà agli inquisiti di mantenersi del proprio, salvo l'osservanza delle prescrizioni relative alla disciplina interna; equiparando i condannati a breve tempo (fino a sei mesi), agli inquisiti, salvo i casi nei quali essi s' rendano immeritevoli di tale beneficio; dando ai condannati definitivi quel vitto che è strettamente necessario, ma mettendoli in grado di guadagnarsi col lavoro e colla buona condotta una proporzionata gratificazione, con parte della quale procurarsi un sopravvitto, soccorrere la loro famiglia, sovvenire le famiglie lese; permettendo ai condannati di spendere questa parte di gratificazione, in armonia colla specie di pena riportata e colla classe alla quale trovansi ascritti;

31 - Nelle limitazioni messe all'uso della Dispensa presso gli Stabilimenti penali: - riducendo a pochissimi i generi che vi si possono vendere; applicando, sempre che ciò sia possibile, il sistema ad economia;

32 - Nella maggiore uniformità e nella maggiore semplicità introdotte nel vestiario e nel corredo dei detenuti;

33 - Nel modo come sono regolati i cinque rami dell'Amministrazione degli Stabilimenti carcerari, cioè: Amministrazione Casa, Manifatture, Fabbricati, fondo detenuti, fondo Guardie: - dando responsabilità più diretta ai singoli funzionari, negli affari relativi alla loro azienda; stabilendo norme generali per il godimento dei terreni annessi agli Stabilimenti; armonizzando i bilanci delle Case di pena con quello dell'Amministrazione centrale; regolando in modo da stabilire i lavori da fare alle Colonie agricole bandendo assolutamente, negli Stabilimenti da adattare o costruire, qualsiasi opera che non sia necessaria, o che possa aver l'aria di lusso, incom-

patibile affatto collo scopo cui si deve mirare e colle condizioni del paese.

Sono questi, Eccellenza, i capisaldi del nuovo Regolamento; ma le leggi scritte non bastano, ed è mestieri che ad esse si ponga risolutamente la mano.

Per quanto riguarda i fabbricati, che costituiscono la base della riforma penitenziaria, un progetto generale è già pronto, dal quale rilevansi le condizioni in cui si trovano gli Stabilimenti attuali — quali tra essi converrebbe abbandonare — quali sarebbero capaci di riduzione — quanti ne occorrerebbero nuovi — le somme che sarebbero indispensabili all'uopo. Quando l'E. V. avrà preso in esame le relative proposte e sarà tracciata nettamente la via da seguire, noi ci metteremo alacramente al lavoro.

Certamente le condizioni economiche del paese nostro non devono permettere larghezza alcuna nelle spese; certamente non tutti i lavori da fare hanno la medesima urgenza, e sarà bene quindi procedere gradatamente, a cominciare da quelli che non ammettono remora. Intanto, grazie alle modificazioni adottate nei registri che devono essere tenuti presso i singoli Stabilimenti carcerari; grazie agli accordi che sono stati presi col Ministro Guardasigilli, per mettere in armonia le due statistiche, penitenziaria e giudiziaria, l'Amministrazione sarà in grado di conoscere più prontamente e più esattamente quali siano, per la parte che la riguarda, i risultati dell'applicazione del nuovo Codice penale, e ne trarrà i criteri necessari per andar completando man mano le sue costruzioni a seconda dei reali bisogni.

Per la natura diversa e complessa dei servizi che abbraccia — per i sacrifici finanziari che sostiene il paese — per lo scopo cui mira, la riforma penitenziaria è una questione di primissimo ordine che la civiltà dei tempi c'impone. E' nelle Carceri che pur troppo si raccolgono i più tristi *precipitati* dal consorzio civile; nelle Carceri che si rivelano, in tutta la loro nudità ed in tutta la loro potenza, le più pericolose questioni sociali; nelle cattive Carceri che i germi deleteri trovano ambiente propizio al loro sviluppo e rendono cancerose la piaga della recidiva; nè può un Governo previdente e civile trascurare di provvedervi.

Richiamandomi alla direzione della vasta Azienda carceraria, l'E. V. mostrò vivo desiderio che dei Riformatorii, io facessi oggetto delle mie cure speciali. Lusingato da quell'invito e ben lieto di poter consacrare a queste Istituzioni gli ultimi anni della mia vita mi sono rimesso all'opera; e voglio sperare che i consigli e la fiducia dell'E. V. non mi verranno meno, sicchè io possa corrispondere nel miglior modo possibile al compito affidatomi.

Voglia l'E. V. gradire i sensi del mio profondo rispetto.

Roma, gennaio 1891.

Il Direttore generale delle Carceri
MARTINI BELTRANI-SCALIA

